2014.10.
28
10:33:11
+01'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO XLV | BARI, 28 OTTOBRE 2014 | **n. 150**

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 1955
Area Vasta "Tarantina". Inserimento nel Piano Stralcio dell'intervento "Progetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale area verde a Torre Ovo". Modifica alle DGR n. 2690/2009 e n. 9/2010.
Pag. 41707

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 1956
Istituzione dell'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo Stato e Regioni, sancito nella Conferenza dell'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91 della Legge 7 aprile 2014, n. 56.
Pag. 41709

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2055
ARCA JONICA - Lavori di Manutenzione Straordinaria in Taranto Paolo VI - Canale A - 2° Stralcio. Finanziamento € 645.000,00. Fondi rivenienti da Leggi Statali.
Pag. 41712

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2056
L. N. 67/88 - II Tranche - Deliberazione di G. R. n. 309 del 07-02-1995 - Interventi di "acquisizione e recupero alloggi di E.R.P." nel Comune di Anzano di Puglia (Fg) "Rione Lo Scialpo". Concessione di un finanziamento di € 757.522,25 per la completa attuazione e fruibilità dell'edificio n. 2 per complessivi n. 5 alloggi. Fondi rivenienti da Leggi Statali.
Pag. 41713

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2057
ARCA SUD SALENTO - Rilocalizzazione dell'importo di € 293.818,34 per lavori di manutenzione straordinaria di alloggi ERP in SURBO.
Pag. 41715

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2058
P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse V TRANSNAZIONALITÀ INTERREGIONALITÀ - "Protocollo d'Intesa Regione Puglia - Regione Toscana" D.G.R. n. 1604/2011 - Approvazione "Linee guida sperimentali per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di formazione basati su risultati di apprendimento nei Settori audiovisivo e spettacolo dal vivo di cui agli Avvisi 6 e 8/2012".
Pag. 41716

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2059
Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico ad interim del Servizio Foreste.
Pag. 41768

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2060
Art. 24 L.R. 4/2010 s.m.i. - Intesa Regione/Università degli Studi di Bari e Foggia del 23/9/2013. Delega all'Assessore al Welfare per l'acquisizione dell'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Foggia al fine della designazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.
Pag. 41769

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2061
Partecipazione della Regione Puglia Manifestazione di interesse a partecipare all'Esposizione Universale Expo Milano 2015. -Approvazione schema di contratto di partecipazione.
Pag. 41772

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2062
Variazione di bilancio 2014 in termini di competenza e cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per l'attuazione degli interventi connessi alla realizzazione del PSR Puglia 2007-2013.
Pag. 41790

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2063
Aggiornamento del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e redazione del Piano Triennale dei Servizi - Approvazione degli indirizzi strategici e avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Pag. 41791

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2064
Dichiarazione dello stato di crisi in agricoltura nei territori dei Comuni delle province di Bari e Brindisi a seguito di eccezionali avversità atmosferiche "violenti grandinate e temporali" del 7 ottobre 2014.
Pag. 41801

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2065
Accordo sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 4 Settembre 2014 sul: "Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa e seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014" - RECEPIMENTO.
Pag. 41802

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 1955

Area Vasta "Tarantina". Inserimento nel Piano Stralcio dell'intervento "Progetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale area verde a Torre Ovo". Modifica alle DGR n. 2690/2009 e n. 9/2010.

Il Presidente della Giunta Regionale, on. Nichi Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Pianificazione e confermata dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma - AdG del P.O. FESR 2007-2013, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n.917 del 26 maggio 2009 ("Pianificazione strategica di Area vasta. Adempimenti per la definizione del Programma Stralcio di interventi di Area Vasta") la Giunta Regionale ha approvato le procedure per la definizione del Programma Stralcio di interventi di Area Vasta.

Con deliberazione n. 2690 del 28.12.2009 ("Deliberazione G.R. n. 917/2009. Approvazione Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta Taranto") e n. 9 dell' 11.01.2010 ("Rettifica errori materiali Deliberazioni nn. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691 del 28.12.2009"), la Giunta Regionale ha approvato il Programma Stralcio dell'Area Vasta "Tarantina", per un importo complessivo pari a € 33.956.214,00.

Il Comune di Torricella, in data 6.04.2010, ha presentato ricorso al TAR di Lecce contro la Regione Puglia per l'esclusione dal Programma Stralcio dell'intervento proposto "Camper Ground Torre Ovo" avente ad oggetto la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta di camper nella località Torre Ovo, da finanziarsi a valere sulla linea di intervento 4.1 del P.O. FESR 2007-2013.

Il TAR di Lecce, con sentenza n. 42/2011, ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Torricella e annullato in parte de qua le delibere di G.R. n. 2690/2009 e n. 9/2010, nonchè la nota della Regione Puglia n. A00_091/767 del 5.02.2010 relativa all'istruttoria di tutte le schede di valutazione dei progetti presentati dall'Area Vasta Tarantina.

La Regione Puglia, in data 11.07.2011, ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza n. 42/2011 emessa dal TAR Puglia- Sede di Lecce.

Successivamente è stata attivata una intensa attività negoziale tra la Regione Puglia, il Comune di Torricella e l'Area Vasta "Tarantina" finalizzata a chiudere in via transattiva il succitato contenzioso. Numerosi incontri tecnici di mediazione hanno avuto luogo tra le parti interessate presso gli Uffici Regionali, culminati nell'incontro del 15.06.2012, convocato dall'Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013, durante il quale il Comune di Torricella ha comunicato di aver individuato l'intervento "Progetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale area verde a Torre Ovo" dell'importo complessivo di € 361.207,13 in sostituzione del progetto "Camper Ground Torre Ovo" e le parti si sono impegnate a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di inserire l'intervento predetto nel Piano Stralcio dell'Area Vasta Tarantina.

In data 7.02.2013, l'Ufficio Unico Piano Strategico Area Vasta Tarantina ha trasmesso alla Regione Puglia, la deliberazione n. 2/2013 dell'Assemblea Istituzionale dell'A. V. con la quale veniva condiviso e approvato l'intervento di riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'area verde Torre Ovo di Torricella, dell'importo complessivo di € 361.207,13 a valere sul P.O. FESR 2007-2013, linea 4.1 "Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell'economia turistica" - azione 4.1.1 "Completamento delle infrastrutture a sostegno dell'economia turistica" e proposto alla Regione Puglia la modifica del Programma Stralcio di A.V. approvato con D.G.R. 2690/2009 con l'inserimento del succitato intervento del Comune di Torricella.

Unitamente alla deliberazione dell'Assemblea, l'A.V. ha trasmesso al Servizio Turismo Responsabile di Azione 4.1.1 copia del progetto in questione.

In data 20 maggio 2014, il Servizio Turismo, con nota A00_056/2565 ha comunicato di aver verificato, alla luce della copia completa del progetto definitivo trasmesso dal Comune di Torricella in data 4.04.2014, la coerenza della tipologia delle opere in progetto con la finalità dell'Azione 4.1.1.

Considerato che l'inserimento del succitato intervento nel Programma Stralcio di fatto fa venir meno l'interesse ad insistere nel contenzioso giudiziario instauratosi tra le parti, con nota n. AOO_165/2118 del 13.06.2014, il Servizio Attuazione del Programma ha invitato il Comune di Torricella alla definizione di tale contenzioso, anche al fine di salvaguardare i rapporti e le buone pratiche di collaborazione tra Amministrazioni.

In data 15.09.2014, con nota n. 7612/2014 di riscontro alla suddetta, il Comune di Torricella ha ribadito la disponibilità alla definizione bonaria della controversia pendente davanti al Consiglio di Stato riguardante il finanziamento del progetto "Camper Ground di Torre Ovo" a fronte dell'inserimento nel Programma Stralcio di Area Vasta dell'intervento "Progetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale area verde a Torre Ovo" dell'importo complessivo di € 361.207,13.

Pertanto si propone alla Giunta Regionale la modifica delle DGR n. 2690 del 28.12.2009 e n. 9 dell'11.01.2010 con l'inserimento dell'intervento del Comune di Torricella "Progetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale area verde a Torre Ovo" dell'importo di € 361.207,13 a valere sul P.O. FESR 2007-2013, linea 4.1 "Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell'economia turistica" - azione 4.1.1 " Completamento delle infrastrutture a sostegno dell'economia turistica".

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Gli oneri del presente provvedimento pari complessivamente a € 361.207,13 trovano copertura mediante prelievo dal Fondo delle Economie vincolate capitolo 1110060 anno 2008 e reiscrizione sul bilancio 2014 sul capitolo di spesa 1154010.

Al relativo impegno e liquidazione dovrà procedere il Dirigente del Servizio Turismo con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, c. lettera d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata;
- di modificare le Delibere di Giunta Regionale n. 2690 del 28.12.2009 e n. 9 dell'11.01.2010 con l'inserimento nel programma Stralcio di Area Vasta "Tarantina" dell'intervento del Comune di Torricella "Progetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale area verde a Torre Ovo" dell'importo di € 361.207,13,
- a valere sul P.O. FESR 2007-2013, linea 4.1 "Infrastrutture, promozione e valorizzazione dell'economia turistica" - azione 4.1.1 "Completamento delle infrastrutture a sostegno dell'economia turistica";
- di dare mandato all'Avvocatura Regionale e all'avvocato officiato di predisporre e/o porre in essere i consequenziali ed opportuni atti per la definizione del contenzioso giudiziario avviato dal Comune di Torricella ed attualmente pendente nella fase di appello dinanzi al Consiglio di Stato;
- di trasmettere la presente deliberazione, a cura del Servizio Attuazione del Programma, ai soggetti interessati;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 s.m.i. e sul sito web www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 1956

Istituzione dell'Osservatorio regionale previsto dall'Accordo Stato e Regioni, sancito nella Conferenza dell'11 settembre 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 91 della Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente la Struttura di Progetto per l'Implementazione di un sistema elettorale e referendario regionale e per il coordinamento del processo di riorganizzazione delle funzioni regionali, e confermata dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione riferisce:

la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" stabilisce:

1. la riorganizzazione territoriale e strutturale delle Province
2. l'istituzione delle Città metropolitane che acquisiscono il territorio e le funzioni delle Province corrispondenti
3. la definitiva soppressione delle Province che vengono sostituite dalle corrispondenti Città metropolitane.

L'art. 1 della medesima legge, ai commi 91 e 92, prevede la definizione di un Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione delle funzioni oggetto del riordino, nonché l'individuazione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite agli enti subentranti.

Il disposto dell'art. 1, comma 95 della legge n. 56/2014, assegna alle Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'attuazione di detto Accordo.

In sede di Conferenza, l'11 settembre 2014, Stato e Regioni hanno definito l'Accordo relativamente all'individuazione delle funzioni oggetto del riordino e hanno raggiunto l'intesa sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle relative risorse.

Secondo il citato Accordo, le Regioni si impegnano:

- a garantire, nella materie di competenza, la piena applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assicurando la continuità amministrativa, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi dell'amministrazione;
- al rispetto e alla valorizzazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane e degli enti di area vasta come definiti dalla legge n. 56/2014;
- a dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 90 dell'art. 1 della legge n. 56/2014.

Inoltre il predetto Accordo, al punto 13, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Osservatorio nazionale a cui sono attribuite funzioni di impulso, raccordo e monitoraggio per l'attuazione della l. n. 56/2014, nonché, presso ciascuna Regione, di Osservatori regionali, composti secondo le modalità definite da ciascuna Regione, in modo che sia comunque assicurata la presenza di rappresentanti di ANCI e UPI e del Sindaco della Città metropolitana, ove istituita, quali sedi di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto dal citato Accordo.

L'Accordo, al punto 14, prevede che le leggi regionali di attuazione dell'Accordo medesimo siano approvate sentiti gli Osservatori regionali.

L'Osservatorio regionale, inoltre, verifica la coerenza della ricognizione effettuata dalle Province dei beni e delle risorse connesse alle funzioni delle stesse, con i criteri generali definiti dal D.P.C.M. di cui, come sopra riferito, si è concordato lo schema, e ne valida i contenuti trasmettendo la documentazione all'Osservatorio nazionale. In caso di incongruenze l'Osservatorio regionale individua e propone alle Province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione ai criteri previsti dal D.P.C.M. medesimo.

La Regione Puglia, in considerazione della riforma della *governance* locale già avviata dal d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 19 del d.l. n. 95 del 2012 e, da ultimo, dal disposto della legge n. 56/2014, ha già effettuato una prima ricognizione delle funzioni svolte attualmente dalle Province pugliesi attribuite ad esse dalla Regione sulla base della previgente normativa. Si rende necessario, ora, procedere secondo il percorso concordato nell'Accordo succitato.

Viene ravvisata, pertanto, l'esigenza di istituire un Osservatorio regionale come sede di controllo, impulso e coordinamento che, nel rispetto dei criteri definiti nell'Accordo della seduta della Conferenza Stato-Regioni dell'11 settembre 2014, proceda in particolare:

a) alla ricognizione e descrizione delle funzioni rientranti nelle competenze regionali e dei procedimenti connessi che non sono riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della legge n. 56/2014 e che attualmente sono esercitate dalle Province;
b) alla valutazione dell'allocazione delle funzioni di cui sopra e dei relativi procedimenti in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione, nonché di quanto previsto dal citato Accordo sancito dalla Conferenza Stato- Regioni;
c) alla valutazione, nel rispetto della l.r. 1 agosto 2014, n. 34, degli ambiti territoriali e delle soglie demografiche entro cui devono essere esercitate le funzioni oggetto del riordino;
d) al controllo dell'applicazione di quanto previsto e sopra evidenziato nell'Accordo dell'11 settembre 2014;
e) alla comunicazione delle relative informazioni all'Osservatorio nazionale istituito dal suddetto Accordo.

All'uopo si richiama la l.r. 19 dicembre 2008 n. 36 recante "Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali", con la quale la Regione Puglia ha istituito (art. 8) la Cabina di regia per il decentramento quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e altri enti locali, composta dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, che la presiede, dalle rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), nelle persone dei rispettivi presidenti o dei loro delegati.

La Cabina di regia per il decentramento ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica. Ha il compito di raggiungere, sul processo di decentramento amministrativo, intese di livello interistituzionale, attraverso il metodo del confronto e della concertazione.

Alla Cabina di regia compete, altresì, con riguardo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi:

a) esprimere pareri obbligatori e formulare proposte, di norma in via preventiva, sulle iniziative legislative e sui provvedimenti relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali. I pareri devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria tecnica;
b) esaminare l'andamento del processo di attuazione del titolo V della Costituzione e delle priorità che necessitano d'intervento legislativo;
c) promuovere l'adozione di protocolli di intesa quadro, posizioni comuni e programmi di lavoro tra la Regione e gli enti locali per un migliore raccordo delle attività svolte dai medesimi enti;
d) individuare e definire i livelli territoriali ottimali di cui all'articolo 33 del t.u. emanato con d.lgs.267/2000.

Le intese previste dalla l.r. n. 36/08 si perfezionano con l'assenso espresso dal Presidente della Giunta regionale, o dal suo delegato, e dai rappresentanti del sistema delle autonomie locali.

Nel caso di mancato accordo, il Presidente della Cabina di regia per il decentramento sottopone all'esame della commissione consiliare competente per materia il piano di trasferimento, così come elaborato, unitamente alle diverse posizioni delle componenti del medesimo organismo e, su conforme delibera della stessa commissione consiliare da adottarsi entro quaranta giorni dalla data di trasmis-

sione, trasmette il tutto al Presidente della Giunta Regionale per il conseguente decreto attuativo, che deve essere emanato non oltre i successivi venti giorni.

Si propone di affidare alla Cabina di Regia ex art. 8 della l.r. n. 36/08 la funzione istituzionale di Osservatorio regionale quale sede di impulso, raccordo e monitoraggio per l'attuazione della l. n. 56/2014, nel rispetto dei criteri definiti nell'Accordo della seduta della Conferenza Stato- Regioni dell'11 settembre 2014 e, in particolare, per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto dal citato Accordo, stabilendo che l'Osservatorio regionale è costituito presso la Cabina di regia ex art. 8 della l.r. n. 36, nelle modalità organizzative della stessa, per il tempo necessario al completamento dei propri compiti.

L'Osservatorio regionale ivi costituito sarà composto, oltre che dai soggetti istituzionali giàprevisti per le sedute di Cabina di regia, anche dal Sindaco della Città metropolitana di Bari nel rispetto del citato Accordo Stato-Regioni dell'11 settembre 2014 e sarà assistito permanentemente da una segreteria tecnica composta dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma della Amministrazione, dal Dirigente del Servizio Enti Locali, dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione e dal Dirigente della Struttura di Progetto per l'Implementazione di un sistema elettorale e referendario regionale e per il coordinamento del processo di riorganizzazione delle funzioni regionali nonché, di volta in volta, dai Direttori di Area e dai Dirigenti regionali, secondo le loro specifiche competenze e responsabilità sulle materie oggetto delle singole convocazioni dell'Osservatorio medesimo.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Presidente della G.R. relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione dell'atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett.k).

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Struttura di Progetto per l'Implementazione di un sistema elettorale e referendario regionale e per il coordinamento del processo di riorganizzazione delle funzioni regionali e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di istituire l'Osservatorio regionale come sede di controllo, impulso e coordinamento che, nel rispetto dei criteri definiti nell'Accordo della seduta della Conferenza Stato-Regioni dell'11 settembre 2014, proceda in particolare alla ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e alla conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione e di quanto previsto dal citato accordo;

- di affidare alla Cabina di Regia ex art. 8 della l.r. n. 36/08 la funzione istituzionale di Osservatorio regionale quale sede di impulso, raccordo e monitoraggio per l'attuazione della l. n. 56/2014 secondo i criteri definiti nell'Accordo della seduta della Conferenza Stato-Regioni dell'11 settembre 2014;

- di stabilire che l'Osservatorio regionale è costituito presso la Cabina di regia ex art. 8 della l.r. n. 36, nelle modalità organizzative della stessa, per il tempo necessario al completamento dei propri compiti istituzionali;

- di stabilire che L'Osservatorio regionale è costituito dai soggetti istituzionali già previsti per la Cabina di regia, nonché dal Sindaco della Città metropolitana di Bari nel rispetto del citato Accordo Stato-Regioni dell'11 settembre 2014 ed è assistito permanentemente da una segreteria tecnica composta dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, dal Dirigente del Servizio Enti Locali, dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione e dal Dirigente della Struttura di Progetto per l'Implementazione di un sistema elettorale e referendario regionale e per il coordinamento del processo di riorganizzazione delle funzioni regionali nonché, di volta in volta, dai Direttori di Area e dai Dirigenti regionali, secondo le loro specifiche competenze e responsabilità sulle materie oggetto delle singole convocazioni dell'Osservatorio medesimo;

- di dare atto che l'Osservatorio regionale garantisce lo svolgimento di tutti i compiti affidati dal citato accordo sancito in Conferenza e dal D.P.C.M. sulle risorse connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della l.r. 15/2008.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2055

ARCA JONICA - Lavori di Manutenzione Straordinaria in Taranto Paolo VI - Canale A - 2° Stralcio. Finanziamento € 645.000,00. Fondi rivenienti da Leggi Statali.

La Vice Presidente, Assessore alla Qualità del Territorio " Area Politiche per La Mobilità e Qualità Urbana" prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio "Osservatorio Condizione Abitativa Programmi Comunali e IACP " e dal Dirigente del Servizio "Politiche Abitative ", riferisce:

Con nota n.6833/2013 l'Arca Jonica (già IACP di TARANTO) ha trasmesso al Servizio Politiche Abitative richiesta di un finanziamento pari a € 645.000,00 necessario alla cantierizzazione dell'Intervento di Manutenzione Straordinaria in Taranto Paolo VI canale A 2° Stralcio, dagli atti trasmessi si rileva quanto segue:

- l'ARCA in data 12.01.2009 approvava il Progetto Definitivo dei lavori di Recupero da realizzarsi nel Comune di Taranto - Paolo VI -Via XXV Aprile Canali A - B e C, finanziato con Legge Regionale n.20/05 per un importo complessivo di € 2.255.000,00;
- in data 03.03.2010 L'ARCA approvava lo schema di bando di gara;
- in termini del suddetto bando non perveniva alcuna offerta;
- in data 28.05.2010 la procedura aperta relativa all'appalto dei lavori veniva dichiarata "deserta";
- in data 07.06.2010 la Direzione Tecnica Programmazione e Progettazione dell' ARCA, invitata dalla Direzione Generale, provvedeva ad aggiornare il Progetto nei prezzi unitari adottati, uniformandoli a quelli di cui all'E.P. della Regione Puglia, edizione 2010, apportando alcune variazioni al progetto originario;
- al fine di cantierizzare con immediatezza i lavori, la Direzione Tecnica Programmazione e Progettazione rimodulava l'intero programma, inviando a questo Servizio in data 18.11.2013 i relativi atti di approvazione del PEI e del QTE;

con nota del 28.11.2013 l'Ufficio Osservatorio Condizione Abitativa Programmi Comunali e IACP, prendeva atto della Rimodulazione dell'Intervento dei Lavori di Recupero del **1° Stralcio soltanto per i Canali B e C** per un importo di **€ 2.255.000,00**, localizzato con D.G.R. n.219/2008, secondo i seguenti Progetti:

- **Progetto Generale**: " Lavori di recupero edifici IACP nel Comprensorio 1/167 - Comune di Taranto Q.re Paolo VI - **Canali A B C** - per un importo finanziario di **€ 2.900.000,00**";
- **Progetto 1° Stralcio:** "Lavori di recupero edifici IACP nel Comprensorio 1/167 - Comune di Taranto Q.re Paolo VI - **Canali B C** - immediata-

mente cantierizzabile con il finanziamento disponibile di **€ 2.255.000,00**";
- **Progetto 2° Stralcio:** "Lavori di recupero edifici IACP nel Comprensorio 1/167 - Comune di Taranto Q.re Paolo VI - **Canale A** da cantierizzare a seguito di un nuovo specifico finanziamento pari a **€ 645.000,00.**

Con nota n.5400 /2013 quest'Assessorato, rinviava a successivo provvedimento di concessione del finanziamento di **€ 645.000,00**, necessario alla realizzazione dei Lavori di recupero 2° stralcio da cantierizzare, in attesa della documentazione di rito.

Con nota n.4370/2014, l'ARCA ha trasmesso la relazione descrittiva dei lavori previsti nel progetto di Manutenzione Straordinaria sul Patrimonio IACP - TARANTO PAOLO VI " Canale A " 2° stralcio, di seguito elencati:
- Bonifica delle Facciate
- Efficientamento Energetico
- Impermeabilizzazione e isolamento dei lastrici solari
- Revisione, ripristino e risanamento dei parapetti e dei frontalini in C.A.

Considerato che la richiesta riveste carattere di estrema urgenza stante alcune situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, si propone di assegnare all'ARCA JONICA un finanziamento pari a **€ 645.000,00** (Fondi ex GESCAL rivenienti dalle sole Leggi Statali) allo scopo di pervenire a rapida utilizzazione dell'importo necessario, da destinare alle opere previste nel progetto di Manutenzione Straordinaria e si ritiene di assentire alla concessione del finanziamento per un importo pari a € 645.000,00 a valere sugli accantonamenti di cui alla Legge n. 179/92 - 1° e 2° Biennio.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 16/11/2001 e s.v. e m.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett. a, l'Assessore sulla base delle risultanza istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, prof.ssa Angela BARBANENTE;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di fare propria ed approvare** la relazione e la proposta della Vice Presidente**,** Assessore alla Qualità del Territorio riportate in premessa;

- **di assegnare** all'ARCA JONICA il Finanziamento **€ 645.000,00,** necessario alla cantierizzazione dei lavori di Manutenzione Straordinaria sul Patrimonio IACP - TARANTO PAOLO VI "Canale A" 2° stralcio;

- **di imputare** il suddetto importo di **€ 645.000,00** sugli accantonamenti disposti dalla Legge n.179/92 dal 1° al 2°Biennio, sui quali, come risulta dagli atti d'ufficio vi è ancora disponibilità;

- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2056

L. N. 67/88 - II Tranche - Deliberazione di G. R. n. 309 del 07-02-1995 - Interventi di "acquisizione e recupero alloggi di E.R.P." nel Comune di Anzano di Puglia (Fg) "Rione Lo Scialpo". Concessione di un finanziamento di € 757.522,25 per la completa attuazione e fruibilità dell'edificio n. 2 per complessivi n. 5 alloggi. Fondi rivenienti da Leggi Statali.

La Vice Presidente Assessore alla Qualità del Ter-

ritorio "Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana", Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dell'Ufficio, confermata e fatta propria dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

Con deliberazione n. 309 del 07-02-1995 la Giunta Regionale, nell'ambito del programma degli interventi finalizzati alla acquisizione e recupero di alloggi di E.R.P. di proprietà comunale, ha ammesso ai benefici, tra gli altri, il Comune di Anzano di Puglia, per l'importo di £ 1.040.000.000, pari ad € 537.115,17 per l'acquisizione e il recupero di n. 2 fabbricati, per complessivi n. 8 alloggi di E.R.P. ricadenti al "Rione Lo Scialpo".

Con nota n. 545 del 05-02-2013 il Comune di Anzano di Puglia relazionava sullo stato di attuazione dell'intervento di che trattasi, comunicando quanto di seguito riportato:

- con deliberazione di G. C. n. 369 del 29-09-1994 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di recupero di n. 2 fabbricati per complessivi n. 8 alloggi di E.R.P. ricadenti al "Rione Lo Scialpo";
- a seguito di espletamento di gara d'appalto è risultata aggiudicataria dei lavori l'Impresa Sette Elle s.r.l. da Foggia;
- i lavori, consegnati in data 06-12-1995, si sono svolti sin dal loro inizio con particolare rilento, a causa di una serie di inadempienze da parte dell'Impresa appaltatrice;
- in data 01-02-2000 il Comune di Anzano di P. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia la società Sette Elle s.r.l., per inadempienza, ai sensi dell'art. 1453 del C.C., in relazione agli obblighi contrattuali, con conseguente rescissione contrattuale per "grave inadempimento " da parte della precitata Società con condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni e atti pendenti nella misura da quantificarsi in corso d'opera;
- nel contempo è intervenuta sentenza di fallimento a carico della società Sette Elle s.r.l. da Foggia, Ditta appaltatrice dei lavori innanzi citati;
- con deliberazione di G. C. n. 77/2004, si è proceduto all'approvazione dello stato di consistenza dei lavori di recupero del patrimonio edilizio di proprietà comunale al "Rione Lo Scialpo", riferito alla data del 25-11-2003, dal quale, tra l'altro, emerge che il Comune, risultando creditore nei confronti dell'Impresa Sette Elle s.r.l. da Foggia di una somma di € 22.576,66, ha trattenuta la polizza fideiussoria dell'importo di £ 29.888.362;
- i lavori eseguiti hanno interessato solo una parte di uno dei due edifici oggetto dell'intervento e non è stata eseguita alcuna opera sul secondo fabbricato n. 2;
- lo stato attuale in cui versano i due fabbricati, **oltre ad impedire la possibilità del loro utilizzo per scopi abitativi, costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità** e pertanto il Comune segnala la necessità di intervenire per completarne il recupero, compreso l'adeguamento di tutti gli impianti alle nuove normative in materia di "sismica e di sicurezza";
- i lavori di ristrutturazione del **fabbricato n. 1**, che necessitava di nuovi e ulteriori interventi di recupero, non previsti nel progetto d'appalto originario, hanno comportato l'assorbimento dell'intero finanziamento originariamente concesso;
- dal **Q.T.E.** allegato alla precitata nota comunale n. 545/2013 si evince che per recuperare **il fabbricato n. 2 è necessaria la somma € 757.522,25**.

Tutto ciò premesso, questo **Servizio** ritiene **necessario autorizzare** il Comune di **Anzano di Puglia** alla **rimodulazione della progettazione dell'edificio n. 2,** secondo il Q.T.E approvato, nonché **assegnare un finanziamento dell'importo di € 757.522,25** a valere sugli accantonamenti operati per maggiori oneri disposti dalla **Legge n. 179/92 - 1° e 2° Biennio**,, sui quali, come risulta dagli atti d'Ufficio, vi è ancora disponibilità, il tutto **teso alla realizzazione dei lavori di recupero del fabbricato n. 2 per complessivi n. 5 alloggi E.R.P. ricadenti al "Rione Lo Scialpo**", **edificio questo su cui non sono mai stati eseguiti lavori.**

L'assegnazione del presente finanziamento riveste carattere esclusivamente finanziario, in quanto ai sensi dell'art.58 della legge 865/71 e dell' art.11 del D.P.R. n.1036/72, ogni responsabilità tecnica e amministrativa è del **Comune di Anzano di Puglia**.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/2001 E S.V. E M.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Vista la L. R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a) l'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta della Vice Presidente Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana Prof.ssa Angela Barbanente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell' Ufficio Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di fare propria e approvare la relazione e la proposta del Vice Presidente Assessore alla Qualità del Territorio riportata in premessa;
- **di autorizzare** la rimodulazione della progettazione **dell'edificio n. 2**, **secondo il nuovo Q.T.E**.;
- **di assegnare** al Comune di **Anzano di Puglia** il **Finanziamento** di **€ 757.522,25 per i lavori di recupero del fabbricato n. 2, per complessivi n. 5 alloggi E.R.P.** ricadenti al "Rione Lo Scialpo";
- **di imputare** il suddetto importo di **€ 757.522,25** sugli accantonamenti disposti dalla **Legge n. 179/92 - 1° e 2° Biennio**, sui quali, come risulta dagli atti d'Ufficio, vi è ancora disponibilità;
- **di assegnare il termine di mesi 13 (tredici),** per pervenire all'inizio dei lavori, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2057

ARCA SUD SALENTO - Rilocalizzazione dell'importo di € 293.818,34 per lavori di manutenzione straordinaria di alloggi ERP in SURBO.

La Vice Presidente, Assessore alla Qualità del Territorio " Area Politiche per La Mobilità e Qualità Urbana" prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio "Osservatorio Condizione Abitativa Programmi Comunali e IACP " e dal Dirigente del Servizio "Politiche Abitative ", riferisce:

l'ARCA SUD SALENTO con nota n.1320/2014 ha trasmesso al Servizio Politiche Abitative la Delibera Commissariale n. 26 del 01.04.2014, avente come oggetto: " Richiesta rilocalizzazione economie già autorizzate con DGR n.799/2011 per lavori di manutenzione straordinaria di alloggi di ERP in SURBO alla via Fratelli Trio (IBU 05236 e 05238) ".

Dagli atti trasmessi si rileva quanto segue.

- l'ARCA alla fine degli anni ottanta ha realizzato nel Comune di Surbo tre edifici di ERP della stessa tipologia costruttiva per un totale di n.48 alloggi identificati dagli IBU 05236 e 05238; detti fabbricati poiché necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, con deliberazione Commissariale n.100/2010, ha chiesto a quest'Ufficio di poter utilizzare parte delle economie derivanti dalla chiusura contabile del cantiere di Nardò - 8° biennio, legge 179/92;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.799/2011, è stato autorizzato l'utilizzo dell'economia pari a € 293.818,34;
- con la suddetta Delibera di G.R. n.799/2011, pubblicata sul BURP n. 80 del 23.05.2011, venivano assegnati n.13 mesi per pervenire all'inizio dei lavori, pena la decadenza della autorizzazione;

- l'ARCA ha dichiarato che non è stato possibile addivenire all'inizio dei lavori nei tempi stabiliti, per cause ascrivibili alla necessità di adeguare economicamente il progetto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezzario 2012 ed alle intervenute normative, che hanno introdotto lo scorporo della manodopera e nuove misure antimafia.

Pertanto, per le motivazioni innanzi esposte, al fine di poter giungere all'approvazione del Progetto Esecutivo e quindi alla cantierizzazione nel più breve tempo possibile, l'ARCA chiede la rilocalizzazione del finanziamento pari a **€ 293.818,34,** già localizzato con Deliberazione di G.R. n.799 del 3.05.2011.

Per quanto sopra si ritiene di poter condividere la proposta di rilocalizzazione, formulata dall'ARCA SUD SALENTO del Finanziamento di € 293.818,34 allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori proposti.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 16/11/2001 e s.v. e m.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett. a, l'Assessore sulla base delle risultanza istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, prof.ssa Angela BARBANENTE;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di fare propria ed approvare** la relazione e la proposta della Vice Presidente**,** Assessore alla Qualità del Territorio riportate in premessa;

- **di accogliere** la richiesta dell' ARCA SUD SALENTO di rilocalizzazione dell'importo pari a **€ 293.818,34** già localizzato con Deliberazione di G.R. n.799 del 3.05.2011, destinato ad interventi di manutenzione straordinaria, sui fabbricati siti in SURBO in via Fratelli Trio (IBU 05236 e 05238).

- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2058

P.O. PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse V TRANSNAZIONALITÀ INTERREGIONALITÀ - "Protocollo d'Intesa Regione Puglia - Regione Toscana" D.G.R. n. 1604/2011 - Approvazione "Linee guida sperimentali per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di formazione basati su risultati di apprendimento nei Settori audiovisivo e spettacolo dal vivo di cui agli Avvisi 6 e 8/2012".

Assente l'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, **prof.ssa Alba Sasso**, sulla base dell'istruttoria espletata dalle funzionarie dell'Asse V "*Transnazionalità Interregionalità*" del PO FSE 2007-2013, confermata dalla Dirigente dell'Ufficio Qualità ed Innovazione del Sistema Formativo Regionale e dalla Dirigente del Servizio Formazione Professionale, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

VISTA la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978, "Legge quadro in materia di Formazione Professionale";

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005 concernente l'approvazione del modello di libretto formativo del cittadino;

VISTA la L.R. 7 agosto 2002, n. 15. "Riforma della Formazione Professionale" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22.10.2012, n. 31 "Norme in materia di formazione per il lavoro";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31-01-2012 "Approvazione delle linee guida per l'accreditamento degli Organismi Formativi" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2005 del 16/10/2012 recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia" e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (**Europass**);
- la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per **l'apprendimento permanente**;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, sulla costituzione del **Quadro europeo delle qualifiche** per l'apprendimento permanente - **EQF**;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (**EQAVET)** del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (**ECVET**).
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida **dell'apprendimento non formale e informale** (2012/C 398/01).

PREMESSO che:

- la legge 28.06.2012 n. 92 *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*." all'art. 4, reca disposizioni in materia di apprendimento permanente (*lifelong learning*) e nello specifico, al comma 67 stabilisce che ***"Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.";***
- in Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 20 dicembre 2012, sono stati approvati una serie di provvedimenti strettamente collegati alla materia dell'apprendimento permanente e, in generale, all'attuazione di quanto previsto dalla riforma del mercato del lavoro (accordo su apprendimento permanente, accordo su orientamento permanente, accordo su Rapporto nazionale di referenziazione al Quadro Europeo delle qualificazioni, accordo sulla riforma dei percorsi IFTS);
- il D.Lgs. 16.01.2013, n. 13 (GU n.39 del 15.02.2013) ha innovato la materia attraverso la "*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della L. 28.06.2012, n. 92";*

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 12.07.2011, pubblicata nel BURP n. 121 del 02.08.2011 è stato approvato il *"Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze"* con un relativo finanziamento a valere sulle risorse dell'Asse V *"Transnazionalità e interregionalità*" del PO Puglia FSE 2007-2013, che ha dato avvio al **processo di rinnovamento del sistema formativo regionale** e **adeguamento alle innovazioni normative europee e nazionali**, nell'ottica della valorizzazione delle competenze degli individui e miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi forniti sul territorio;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 13.11.2012 "Indirizzi generali per la creazione del **Sistema Regionale di Competenze** e istituzione del Comitato Tecnico regionale" è stato stabilito di "dotare il sistema integrato di istruzione,

formazione e lavoro di un Sistema Regionale di Competenze, basato su standard professionali, formativi e di certificazione, che costituiscono i riferimenti per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze";
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07.03.2013 è stata avviata l'Istituzione del **Repertorio Regionale delle Figure Professionali** (da ora in poi: **RRPF**), completata con successivo Atto della Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 1277 del 02.12.2013 di approvazione dei Settori, delle Figure, dei contenuti descrittivi del RRPF;
- il percorso di rinnovamento del sistema ha richiesto l'adozione di specifici atti regionali volti a **disciplinare le nuove modalità** di programmazione, progettazione, di erogazione, di valutazione e attestazione finale dei percorsi **relativi alle varie filiere formative**, tra cui:
  - A.D. n. 854 del 02/08/2013 "Approvazione dello schema di Libretto Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione";
  - A.D. n. 1395 del 20/12/2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";
  - A.D. 2 dicembre 2013, n. 1278 Percorsi IFTS Indicazioni in merito al rilascio della certificazione di specializzazione tecnica superiore per le annualità 2012 e 2013 (Piani di attuazione provinciali 2011 e 2012);
  - D.G.R. 13 febbraio 2014, n. 145 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale IeFP, di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione "Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale" e s.m.i.;

POSTO che:
- tra gli interventi di sperimentazione realizzati negli ultimi anni di attuazione di suddetto percorso rientrano **audiovisivo**" e l'Avviso pubblico n. 8/2012 "Partenariati transnazionali per azioni di sistema e formazione nel settore dello **spettacolo dal vivo**", promossi nell'ambito dell'ASSE V - *"Transnazionalità e Interregionalità"* del P.O. Puglia 2007 - 2013, Fondo Sociale Europeo;
- detti Avvisi hanno introdotto nel 2012, con carattere di sperimentalità, prima dell'adozione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali e del Sistema Regionale di Competenze, la definizione di alcuni standard inerenti percorsi formativi da realizzare nel territorio pugliese; nello specifico, è stata introdotta la definizione di figure professionali declinate in termini di competenze e risultati di apprendimenti che l'utenza deve conseguire durante il percorso (ed alcune indicazioni in merito agli standard per la progettazione formativa;
- le attività formative avviate tra gennaio e febbraio 2014 sono in fase di chiusura;
- in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. del 16.01.2013, n. 13 e **a conclusione della sperimentazione sulle figure professionali di 300 e 600 ore, è necessario formalizzare il processo di certificazione attraverso la definizione di standard minimi regionali**, che possano garantire la qualità del servizio e la validità di quanto l'amministrazione andrà a certificare in termini di coerenza rispetto al sistema complessivo di standard regionali (standard professionali e standard formativi), oltre che la spendibilità delle certificazioni in uscita;

SI RITIENE

di approvare le **"Linee guida sperimentali per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di formazione basati su risultati di apprendimento nei Settori audiovisivo e spettacolo dal vivo di cui agli Avvisi 6 e 8/2012"** contenenti gli elementi minimi comuni che costituiscono condizioni di omogeneità di pratiche e procedure in materia di accertamento, valutazione e certificazione finale in esito all'Avviso pubblico n.6/2012 "Partenariati transnazionali per azioni di sistema e formazione nel settore audiovisivo" e all'Avviso pubblico n. 8/2012 "Partenariati transnazionali per azioni di sistema e formazione nel settore dello spettacolo dal vivo".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s. m. i. La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come definito dall'art. 4, comma 4, lettere f) e k) della L.R. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte della Dirigente dell'Ufficio Qualità ed Innovazione del Sistema Formativo Regionale e della Dirigente del Servizio Formazione Professionale, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il documento denominato **"Linee guida sperimentali per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di formazione basati su risultati di apprendimento nei Settori audiovisivo e spettacolo dal vivo di cui agli Avvisi 6 e 8/2012"** di cui all'**allegato A**, con i relativi n. 7 format allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare mandato alla Dirigente del Servizio Formazione Professionale di provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento unitamente al relativo Allegato A e ai format ad esso allegati, a cura del Segretario Generale della Giunta Regionale e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Linee guida sperimentali per lo svolgimento degli esami di qualifica in esito ai percorsi di formazione basati su risultati di apprendimento nei Settori audiovisivo e spettacolo dal vivo di cui agli Avvisi 6 e 8/2012

P.O. Puglia 2007 – 2013, Fondo Sociale Europeo
ASSE V – Transnazionalità e Interregionalità

Premessa e scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni sulle modalità di svolgimento degli esami per il rilascio di qualifiche professionali relative alle Figure Professionali previste negli Avvisi pubblici n.6/2012 *"Partenariati transnazionali per azioni di sistema e formazione nel settore audiovisivo"* e n. 8/2012 *"Partenariati transnazionali per azioni di sistema e formazione nel settore dello spettacolo dal vivo"* P.O. PUGLIA 2007 – 2013, Fondo Sociale Europeo - ASSE V - *Transnazionalità e Interregionalità.*

Gli Avvisi promossi dalla Regione Puglia nel 2012 hanno introdotto, con carattere di sperimentalità e prima del Repertorio Regionale delle Figure Professionali adottato nel 2013la definizione di figure professionali declinate in termini di competenze (approccio *competence based*) ed alcune indicazioni in merito agli standard per la progettazione formativa.

Vista l'adozione *in progress* da parte della Regione Puglia delle infrastrutture fondanti il **"Sistema Regionale delle Competenze"**, che ha previsto la definizione di indirizzi generali[1], l'adozione di un Repertorio Regionale di Figure Professionali (RRFP)[2], l'approvazione di standard formativi sperimentali per la realizzazione dei percorsi[3], **è un percorso obbligatorio concludere la sperimentazione con l'approvazione del presente documento.**

Il documento ha carattere di sperimentalità applicabile ai percorsi finanziati con i sopraccitati Avvisi pubblici e si propone, pertanto, come uno strumento operativo messo a disposizione **sia degli Organismi di Formazione accreditati**, attuatori dei percorsi di formazione professionale, ai fini della progettazione e dell'organizzazione delle prove finali per l'acquisizione di qualifica formale, **sia della per la Commissione di esame** quale guida allo svolgimento delle prove d'esame dei percorsi sperimentali.

La recente normativa nazionale[4] ha reso necessario formalizzare il processo di certificazione attraverso la definizione di **standard minimi regionali, che garantiscano la qualità**

---

[1] DGR n. 2273 del 13Novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale"

[2] DGR n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico" e DD n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";

[3] DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare" e DD n. 1277 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali"

[4] Legge 28 giugno 2012 , n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e D-Lgs.16 gennaio 2013,n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per

del servizio e la validità di quanto certificato in termini di coerenza rispetto al sistema complessivo di standard regionali ***(standard professionali e standard formativi)***, oltre che la spendibilità delle certificazioni in esito.

La progettazione dei percorsi oggetto degli Avvisi, ha previsto l'indicazione nel **"Formulario di progetto"** dei seguenti elementi minimi:

- figura professionale di riferimento (correlata al Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana o descrizione della stessa secondo la metodologia adottata nello schema di Figura Professionale);
- identificazione degli standard formativi e professionali associati alla figura;
- articolazione del percorso formativo in Unità Formative, finalizzate all'acquisizione di obiettivi di apprendimento definiti in termini di conoscenze e capacità relative a tutte le Unità di Competenze previste dalla Figura professionale, comprensiva dell'Unità Formativa di stage;
- descrizione delle singole Unità Formative del percorso in termini di obiettivi di apprendimento, contenuti, metodologie formative, professionalità coinvolte, organizzazione e logistica;
- definizione delle metodologie e strumenti per la verifica in itinere degli apprendimenti da realizzarsi per ogni singola Unità Formativa del percorso;
- definizione dell'architettura generale dell'esame finale con la descrizione delle prove previste per il rilascio di qualifica, organizzazione e composizione della Commissione di esame.

1. LA VALUTAZIONE DEL CANDIDATO

Il percorso formativo, come richiesto dagli Avvisi e progettato dagli Organismi di formazione, ha previsto una distinzione nell'erogazione degli standard di certificazione di competenze, di due momenti distinti:

- **La valutazione degli apprendimenti** a cura dell'Organismo di formazione che può rilasciarne attestazione su richiesta dell'allievo;
- **La valutazione/certificazione delle competenze** a cura della Commissione d'esame - la relativa attestazione viene rilasciata dall'amministrazione regionale.

Tabella 1

	Valutazione degli apprendimenti	***Valutazione/certificazione delle competenze***
Quando avviene	In itinere (nel corso dell'attività formativa)	A conclusione dell'attività formativa (esami finali)
Obiettivo	E' quello di verificare se e in che misura gli **obiettivi di apprendimento del percorso formativo**, articolato in Unità Formative e definiti in termini *di*	E' quello di verificare l'effettivo possesso delle competenze che il candidato ha acquisito ovvero, la capacità del candidato di realizzare le

l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."

	conoscenze e *capacità*, **siano stati effettivamente appresi**	**performance** associate all'Area/e di Attività delle Unità di Competenze - oggetto di certificazione - **riferite a figure professionali**
Riferimento per la valutazione	Standard formativi/UF previste nel Progetto approvato	Standard Professionali (AdA/UC) della Figura: - previsti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (per i progetti relativi all'Avviso 8); - previsti dai progetti approvati (per l'Avviso 6)
Quando viene elaborata	Definizione di un dispositivo operativo di valutazione, ovvero le metodologie e modalità di valutazione per ciascuna Unità Formativa prevista nel percorso formativo, previsto già nel progetto approvato.	Progettazione di dettaglio dell'esame finale
Chi la realizza	Organismo attuatore	Commissione d'esame
Come si realizza	E' articolata per le singole Unità formative identificate nel percorso. Ciascuna Unità Formativa prevede quindi una prova di valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze e capacità (relative a competenze tecnico professionali). Anche L'attività di stage è un'unità formativa a sé stante, e come tale deve prevedere una propria valutazione.	Le competenze acquisite dai candidati a seguito di frequenza dei percorsi formativi, sono oggetto di una **certificazione finale, che avviene previo superamento di un esame finalizzato ad accertare la capacità del candidato di realizzare le *performance*** *associate all'Area/e di Attività* delle Unità di Competenze, oggetto di certificazione e riferite alla figura professionale prevista.
Attestazione in esito	Dichiarazione degli apprendimenti	Attestato di Qualifica
Chi rilascia l'attestazione	L'Organismo di formazione, su richiesta del candidato e su format regionale, nel caso in cui avvenga il superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel percorso.	La Regione Puglia, attraverso la Commissione d'esame che accerta il possesso delle competenze, su apposito format precompilato dall'Organismo attuatore.

La dichiarazione degli apprendimenti riporta l'indicazione delle Unità Formative frequentate con successo per l'acquisizione di specifiche singole conoscenze e capacità relative alle competenze tecnico professionali previste nella Figura Professionale di riferimento (individuate nelle singole

Unità di Competenza/Area di Attività e, nella prospettiva della definizione del Sistema Regionale delle Competenze a **regime**, **sarà spendibile**:

- all'interno del sistema di formazione e istruzione professionale **come credito formativo** per l'ingresso in altri percorsi formativi formali, al fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all'acquisizione di un certificato di competenza o di una qualifica;

- inoltre, al fine di favorire un'efficace capitalizzazione degli apprendimenti finalizzata all'acquisizione di certificazioni spendibili, nel caso di possesso di "una o più dichiarazioni di apprendimenti", che completano una o più Unità di Competenze (riferite ad una o più Aree di Attività, così come descritte ed inserite nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, comprensive di tutte le conoscenze e capacità), il candidato può sostenere l'esame finale per ottenere la certificazione.

Per la spendibilità futura dei crediti da parte del candidato, entrambe le procedure dovranno essere formalizzate e documentate attraverso una procedura di riconoscimento dei crediti che l'Organismo di formazione dovrà inserire nella progettazione del percorso formativo. La procedura di riconoscimento dei crediti dovrà essere adeguatamente pubblicizzata all'utenza.

2. L'ESAME FINALE
(la valutazione e certificazione delle competenze a cura della Commissione d'esame)

La **valutazione delle competenze** è il momento conclusivo nel quale viene svolto, tramite l'istituzione di un'apposita Commissione di esame, un accertamento finale sull'effettivo possesso di tutte le competenze.

Nel presente documento, sono oggetto di **certificazione** le competenze acquisite dagli allievi che hanno partecipato ai percorsi formativi finanziati con gli Avvisi 6 e 8/2012, finalizzati al **conseguimento di un attestato di qualifica professionale** e che adottano come riferimento imprescindibile le ***competenze professionali*** di una Figura professionale, comprensiva di tutte le Aree di Attività e relative Unità di Competenze di cui essa risulta composta, così come descritte ed indicate nel Repertorio Regionale delle Figure professionali e come descritte nella scheda della Figura Professionale definita in sede progettuale.

I percorsi finanziati dagli Avvisi 6 e 8/2012 si pongono tutti come obiettivo il rilascio di qualifiche professionali regionali.

In applicazione delle recenti norme nazionali[5], è possibile l'eventuale rilascio di **certificazioni intermedie**, nel caso in cui l'allievo non superi le prove in riferimento a tutte le UC della Figura di riferimento come meglio esplicitato nei paragrafi successivi.
L'attestazione in esito sarà riferita alle singole **Unità di Competenze**, delle quali venga accertato il possesso, intese come l'insieme di Capacità e Conoscenze che permettono la realizzazione di una performance prevista da una determinata Area di Attività.

[5] Art. 3,c.2, D. Lgs. 13 /13 "L'ente titolato può individuare e valicare ovvero certificare competenze riferite alle **qualificazioni** ricompresse [...] in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro Europeo delle Qualificazioni, **o parti di qualificazioni** fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione.

2.1. Ruolo dell'Amministrazione regionale

La responsabilità del controllo del rispetto degli standard di processo per la certificazione delle competenze descritte nelle presenti Linee guida e quindi, la garanzia della validità di quanto viene certificato, spetta **all'Amministrazione regionale**, che, in qualità di **Ente titolare del processo di certificazione** ai **sensi del Dlgs 13/2013, svolge le funzioni di:**

- controllo della correttezza formale della procedura d'esame attraverso il Presidente della Commissione, il quale, individuato dall'Amministrazione regionale, è anche responsabile della certificazione;
- presidio metodologico attraverso il monitoraggio della progettazione di dettaglio delle prove d'esame;
- rilascio di attestati di qualifica e certificati di competenze intesi come attestazioni finali del processo di certificazione che, indipendentemente dal soggetto che materialmente predispone le attestazioni, vengono sempre rilasciati dall'Amministrazione responsabile della realizzazione del processo.

2.2. Attivazione della procedura di esame (*a cura dell'Amministrazione regionale*)

L'esame si svolge alla presenza di una **Commissione** nominata dall'Amministrazione regionale a conclusione del percorso formativo finanziato con i richiamati Avvisi e finalizzato al rilascio di attestazione di qualifica.

La richiesta di Commissione da parte dell'Organismo di formazione deve essere inoltrata all'Amministrazione regionale almeno 30 giorni prima della data programmata per la realizzazione degli esami e deve contenere i seguenti elementi:

- il settore economico regionale cui fa riferimento la certificazione da rilasciare e la figura professionale cui corrisponde la qualifica professionale;
- l'Avviso pubblico di riferimento;
- il luogo ed il calendario degli esami;
- il nominativo dei rappresentanti interni (docenti) dell'Organismo di Formazione.

La richiesta di costituzione della Commissione deve essere formulata dai soggetti attuatori secondo il modello previsto **(Allegato 1).**

La Commissione è nominata dall'Amministrazione e la comunicazione della nomina viene trasmessa all'Organismo di Formazione.

2.3. Composizione della Commissione di esame (*a cura dell'Amministrazione regionale)*

Ai sensi del combinato disposto dell'art.14 della legge 21 dicembre 1978, n.845 e dell'art.29 della legge regionale 07 agosto 2002, n.15, la **Commissione è costituita come segue:**

a. Presidente – Funzionario di categoria non inferiore alla D, designato dal Servizio Formazione Professionale – Ufficio competente, esperto in processi formativi o operante nel Settore di riferimento del corso, ovvero altri soggetti previsti dalla citata legge regionale;

b. Esperto designato dalle Amministrazioni periferiche del Ministero della Pubblica Istruzione ;

c. Esperto designato dalle Amministrazioni periferiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

d. Esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali;
e. Esperto designato dalle strutture territoriali delle OO.SS dei lavoratori;
f. Tre docenti designati dall'Organismo di formazione.

I membri della Pubblica Istruzione, del Ministero del Lavoro, delle Associazioni datoriali e di categoria e delle OO.SS. dei lavoratori (**con il maggior numero di iscritti nel settore di riferimento**) sono designati dalle stesse organizzazioni, tra i propri esperti operanti nel settore di riferimento del corso e sono nominati dal Servizio Formazione Professionale, tramite l'Ufficio competente.

Le Commissioni d'esame sono ritenute validamente costituite con la presenza dei seguenti componenti, accertata l'impossibilità imprevista e sopravvenuta degli altri membri:

a. Presidente;

b. Esperto designato dalle Amministrazioni periferiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

c. Uno degli altri soggetti designati, fatta salva chiaramente la presenza dei docenti interni all'Organismo di formazione.

Al Presidente di Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

- verifica della sussistenza del numero dei componenti della Commissione, con l'eventualità di sostituzione del componente designato, qualora assente, con altro dello stesso organismo o ente e costituire la Commissione;
- organizzazione e coordinamento della riunione preliminare per la verifica delle prove rispetto ai risultati di apprendimento previsti dal percorso formativo;
- presidio delle operazioni della sessione di esame;
- verifica della corretta compilazione del verbale di esame;
- supervisione della predisposizione della documentazione per la pubblicazione dei risultati.

Il Presidente deve, infine, essere disponibile per eventuali riconvocazioni della Commissione per sessioni suppletive, ove previste.

2.4. La progettazione delle prove di esame *(a cura dell'Organismo di formazione)*

E 'richiesta agli Organismi di formazione la ***"progettazione di dettaglio"*** delle prove di verifica finale, da presentare, congiuntamente alla richiesta di nomina della Commissione, almeno 30 giorni prima della realizzazione delle stesse, all'Amministrazione regionale che ne verifica l'impostazione metodologica in coerenza con quanto definito nel presente documento.
La progettazione delle prove di esame sarà poi condivisa in sede di riunione preliminare della Commissione.

Il processo di certificazione dovrà prevedere la realizzazione di un ***sistema di valutazione delle singole competenze*** (**UC**) coerente con i contenuti delle stesse, in termini di tipologie di prove e di modalità di effettuazione delle stesse.

La sessione d'esame, finalizzata al rilascio dell'attestato di qualifica, deve accertare l'effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze previste dalla Figura professionale di riferimento.

Il sistema di valutazione dovrà focalizzarsi sulla rilevazione del livello di padronanza (*performance*) con cui il candidato è in grado di svolgere alcune prestazioni (*Aree di attività*) necessarie per realizzare prodotti/servizi caratterizzanti la Figura di riferimento.

Il **set di prove di valutazione** assume pertanto la prestazione e il prodotto/servizio risultante dalla prova, **come espressione misurabile delle competenze possedute dall'allievo e**

agite in una situazione assimilabile e sufficientemente rappresentativa di quelle che caratterizzano il contesto lavorativo/professionale di riferimento della Figura Professionale.

2.5. Ammissione del candidato agli esami di qualifica professionale (*a cura dell'Organismo di formazione e della Commissione)*

Come indicato negli Avvisi e negli Atti unilaterali d'obbligo, l'ammissione all'esame finale è subordinata al raggiungimento, per ogni allievo, della **percentuale minima del 70% di presenza** alle attività formative **nelle diverse forme previste (formazione d'aula, stage, stage estero) e non solo della formazione d'aula**. Le ore destinate agli esami finali sono escluse dal raggiungimento di tale percentuale.

Nel peso complessivo a chiusura del percorso (con punteggi indicati in centesimi) verrà attribuito un peso del 40% ***(vedi I livello in tabella 2)*** alla valutazione intermedia, intesa come la risultante delle seguenti tre componenti valutative: l'andamento del percorso, la valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso l'UF stage) e la valutazione dello stage (UF stage). Per "andamento del percorso" s'intende una valutazione complessiva dell'allievo derivante da alcuni elementi quali la motivazione, la partecipazione oltre che la frequenza al percorso durante condotta nello svolgimento del percorso.

Il peso ponderato da attribuire **a ciascuno di questi elementi della "valutazione intermedia"** sarà **a discrezione** della proposta di progettazione dell'Organismo di Formazione ed approvata dalla Commissione di esame.

2.6. Le prove d'esame (*a cura dll'Organismo di formazione)*

Nel peso complessivo dell'esame finale (con punteggi indicati in centesimi) verrà, quindi, attribuito un peso residuo del **60%** alle prove realizzate nella sessione di esame ***(vedi I livello in tabella 2).***

L'esame finale dovrà essere costituito da un **insieme di prove** per la certificazione delle competenze tecnico professionali con le seguenti caratteristiche:

1. tutte le Aree di Attività/Unità di Competenza devono **obbligatoriamente** essere oggetto di valutazione attraverso **prove tecnico-pratiche** da cui emergono le relative *performance*. La prova tecnico pratica è la prova principe per la valutazione in situazione delle competenze attese oggetto di certificazione. Una prova tecnico pratica può essere volta a verificare il possesso di una o più Area di Attività/Unità di Competenza, la scelta dovrà essere esplicitata in sede di progettazione di dettaglio;
2. la realizzazione di un **colloquio** è parte integrante, e quindi **obbligatoria**, delle prove di valutazione;
3. è possibile prevedere **eventuali** prove supplementari, quali **prove di tipo oggettivo** (test a risposta multipla, domande chiuse, questionari a completamento, ecc.) finalizzate alla verifica del possesso di singole conoscenze o capacità riferibili alle Aree di Attività/Unità di Competenze oggetto di valutazione.

1. In merito alla **"prova tecnico-pratica",** questa deve essere in ogni caso progettata con la finalità esplicita di verificare la capacità dell'individuo di realizzare la performance caratteristica dell'Area di Attività oggetto di valutazione. La prova tecnico-pratica relativa alle Aree di Attività, **da realizzare preferibilmente attraverso l'uso di strumentazione e materiali propri del contesto lavorativo, può tuttavia essere costituita** , laddove ciò sia reso necessario dalla natura delle performance oggetto di valutazione, da elaborati tecnici, simulazioni, analisi di caso, questionari a

domande strutturate ed ogni altra modalità di valutazione ritenuta idonea dalla Commissione ai fini della verifica pratica delle competenze previste dagli standard oggetto di valutazione.

2. In merito alle modalità di svolgimento del "**colloquio**", questo potrà vertere sia sui risultati delle prove "tecnico-pratiche effettuate" sia su specifiche Conoscenze o Capacità riferibili alle Aree di Attività/Unità di Competenze oggetto di valutazione.

3. Le prove di tipo "**oggettivo[6]" non possono in alcun caso essere ritenute sostitutive delle "tecnico-pratiche"** ma devono essere intese come un utile complemento, ove esplicitamente necessario, finalizzato all'acquisizione di informazioni ulteriori in vista della valutazione finale.

Relativamente alle prove di esame che verranno individuate in sede di progettazione di dettaglio vengono stabiliti seguenti limiti ponderali ***(vedi II livello in tabella 2):***

- per le prove tecnico pratiche un peso prevalente di almeno il 70% del peso complessivo dell'esame;
- per il colloquio e le eventuali prove aggiuntive di tipo oggettivo il peso complessivo massimo del 30%;.

Di seguito si riporta **un'esemplificazione di alcuni ipotetici pesi** complessivi per l'esame di qualifica relativo alla figura *"Responsabile del coordinamento delle attività di palcoscenico"*:

Tabella 2

	I livello		**II livello**		**III livello**	
	Composizione	Peso	Composizione	Peso	Ada/Uc	Peso ponderato
Valutazione finale	**Valutazione intermedia**	**40%**	Valutazione fine UF (escluso stage)	33,3%		
			Andamento percorso	33,3%		
			Valutazione stage	33,3%		
	Esame finale	**60%**	Prova tecnico pratica A	30%	Ada/Uc 938	30%
			Prova tecnico pratica B	50%	Ada/Uc 940	25%
					Ada/Uc 942	25%
			Colloquio	20%	Ada/Uc 938	6%
					Ada/Uc 940	7%
					Ada/Uc 942	7%

Allo scopo di **garantire la massima trasparenza nelle modalità di valutazione e consentire anche il rilascio di certificazioni intermedie per singole UC** è necessario, nella progettazione di dettaglio, attribuire alle singole Ada/UC un diverso peso % sul totale dell'esame, derivante dal peso delle singole prove correlate a quella specifica Ada/UC ***(vedi III livello in tabella 2).***

[6] Ad es. questionari 'vero/falso', 'a completamento', 'corrispondenze', 'scelte multiple'.

Ciascuna prova d'esame (tecnico-pratica, colloquio, etc.) può valutare, infatti, le *performance* riferite ad una o più Aree di Attività/Unità di Competenze. Qualora la prova intenda valutare più AdA/UC, sarà previsto un peso % specifico per ogni AdA/UC oggetto di valutazione.

2.7. Insediamento della Commissione di esame

Il Presidente formalizza l'insediamento della Commissione.

Nella **sessione preparatoria** si svolgono le seguenti attività.

- La Commissione attraverso una relazione sintetica svolta da uno dei docenti dell'Organismo di formazione prende atto delle caratteristiche del progetto formativo realizzato, dell'andamento complessivo del percorso e dell'andamento di ciascun partecipante durante il percorso formativo in relazione al dispositivo di valutazione degli apprendimenti utilizzato e agli esiti delle valutazioni intermedie e ne acquisisce la relativa documentazione (progetto formativo, registri, elaborati, relazioni del tutor, etc.). La Commissione esamina, quindi, in tutti i suoi contenuti la proposta di prove di valutazione delle competenze formulata dall'Organismo di Formazione

Le prove d'esame devono essere predisposte di norma nella misura **minima di tre** e sorteggiate pubblicamente all'inizio dello svolgimento delle stesse.

- Il docente interno incaricato della gestione degli esami, individuato dall'Organismo di formazione, ha il compito di predisporre tutti i materiali e gli strumenti necessari al corretto svolgimento delle prove e alle attività di osservazione e valutazione ad esse associate (griglie di osservazione e valutazione, questionari, altri supporti informativi, ecc.).
- La Commissione adotta le prove da realizzare chiedendo eventualmente - qualora lo ritenga necessario - di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta da questi formulata.
- La Commissione approva il sistema di attribuzione dei punteggi alle diverse prove previste e l'eventuale incidenza che su di esse hanno gli esiti delle valutazioni intermedie effettuate durante il percorso. Il peso da assegnare a ciascuna prova è espresso in percentuale; l'eventuale incidenza degli esiti delle valutazioni intermedie sulla valutazione finale non può superare la soglia del 40% sul punteggio complessivo stabilito.

2.8. Svolgimento delle prove d'esame- Organizzazione e realizzazione delle sessioni di esame *(a cura dell'Organismo di formazione e della Commissione)*

La realizzazione delle prove deve avvenire in locali adeguati al tipo di prove da svolgere ed al numero dei candidati previsti.

Le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dei candidati devono essere adeguati al tipo di prove previste.

A tutti i candidati devono essere garantite le medesime condizioni di realizzazione delle prove.

Nell'organizzazione dell'esame il Presidente e la Commissione devono attenersi alle seguenti disposizioni:

1) l'esame non può avere inizio senza la presenza di tutti i componenti la Commissione, fatta salva l'ipotesi sopra prevista di accertata e sopravvenuta impossibilità di presenza degli altri membri che non siano quelli sopra indicati per i quali la presenza sia appunto obbligatoria;

2) all'atto di insediamento della Commissione, il Presidente prende atto di eventuali sostituzioni richieste formalmente dagli Enti rappresentati;

3) deve essere acquisito e riportato nel verbale l'elenco relativo agli allievi ammessi all'esame (verbale di ammissione) firmato dal responsabile dei corsi a garanzia del rispetto del numero massimo di assenze;

4) deve essere verificata l'identità dei candidati, attraverso l'esibizione di un documento personale;

5) deve essere verificata la corrispondenza delle prove preposte dal soggetto attuatore in rapporto agli obiettivi raggiunti e all'utilizzo delle attrezzature e dei materiali per l'espletamento delle prove stesse, tenendo presente i particolari bisogni che possono sorgere dalla presenze di eventuali soggetti portatori di handicap;

6) devono essere siglati gli elaborati;

7) deve essere apposta la firma di presenza giornaliera sul modulo "**Scheda di presenza dei membri di Commissione" (Allegato 2).** Tale modulo verrà controfirmato dal Presidente, che si assume la responsabilità circa la validità delle firme apposte;

8) gli esiti finali della valutazione sono formalizzati nell'apposito **verbale d'esame (Allegato 3)** che registra lo svolgimento di tutte le sessioni d'esame su cui vanno apposte le firme per conferma della correttezza di quanto nello stesso riportato.

Il verbale di esame è lo strumento che riepiloga le diversi fasi del processo:

- **prospetto (riepilogativo del percorso)**
- **fase preparatoria**
- **fase di realizzazione delle prove**
- **fase valutativa**

L'acquisizione da parte dell'amministrazione del verbale costituisce condizione essenziale per il rilascio delle attestazioni.

Al termine dell'esame, il Presidente di Commissione deve provvedere a consegnare agli Uffici regionali la copia, firmata in originale, del verbale d'esame con la valutazione delle singole prove.

Dovranno essere prodotte **3 copie firmate in originale**. La loro destinazione è la seguente:

- **n. 1 copia** al Presidente al termine delle operazioni di esame per l'inoltro all'Ufficio regionale competente;
- **n. 1 copia**, da allegare agli attestati in originale, all'atto della presentazione degli stessi all'Ufficio Qualità ed Innovazione del Sistema Formativo Regionale per le opportune verifiche, unitamente a 2 copie dell'elenco attestati redatto secondo il modello (**Allegato 4);**
- **n. 1 copia** trattenuta dalla sede operativa da conservare agli atti per un tempo illimitato.

Lo spazio riservato alle osservazioni deve essere utilizzato per mettere in luce:

- eventuali anomalie o carenze emerse nel percorso formativo;
- la regolarità circa lo svolgimento delle prove, e agli adempimenti previsti per l'Organismo di Formazione;
- l'esito delle prove, relativamente alla preparazione riscontrata negli allievi;
- il riscontro circa allievi assenti giustificati che dovranno essere sottoposti ad apposito esame bis, da sostenere innanzi la prima Commissione utile, allegando copia della relativa documentazione.

La durata degli esami in termini di giornate, comprendenti l'insediamento della Commissione e lo svolgimento delle attività preliminari all'esame, la/e prova pratica/e e la prova orale/colloquio con valutazione finale, è determinata dal tipo di qualificazione da conseguire indipendentemente dal livello di formazione da erogare; in ogni caso viene stabilità la durata minima in giorni due e la durata massima in quattro giorni. Qualora il numero dei candidati da esaminare sia particolarmente elevato e/o le tipologie di prove siano particolarmente complesse e/o sia particolarmente complessa la predisposizione del contesto per la loro realizzazione (attrezzature, materiali etc.), il Presidente può prevedere l'allungamento dei tempi di svolgimento delle prove.

Le ore di durata degli esami non fanno parte del monte orario del percorso formativo.

In casi documentati e certificati da malattia o impedimenti dei candidati (di particolari gravità), il Presidente di Commissione, in accordo con l'Organismo di formazione ha facoltà di riconvocare, in seconda sessione, la medesima Commissione per lo svolgimento delle prove, dandone comunicazione all'Amministrazione regionale - Ufficio competente .

2.9. Esiti della sessione di esami e modalità di valutazione

Terminata la fase di realizzazione delle prove, la Commissione si riunisce per la **sessione di lavoro conclusiva**, nella quale essa esprime la propria valutazione in merito alle singole prove relative alla verifica dell'effettivo possesso, da parte del candidato, delle competenze relative a ciascuna Area di Attività oggetto di valutazione.

Le sessioni di lavoro possono essere svolte anche alla conclusione di ogni di prova, secondo le modalità organizzative che la Commissione di esame adotta al momento dell'insediamento.

La Commissione deve esprimere un voto (espresso in centesimi) per ciascuna prova di esame (incluso il colloquio), volta a verificare il possesso di una o più Aree di Attività/Unità di Competenza. In caso di parità, il voto del *Presidente* vale doppio.

E' facoltà della Commissione articolare ulteriormente la propria valutazione (per esempio attraverso valutazioni di corredo espresse in forma testuale libera), a condizione che sia comunque garantita la restituzione degli esiti secondo il sistema ponderato sopra indicato.

La valutazione finale del candidato si compone di due elementi:

- **valutazione complessiva delle prove d'esame**, volte a valutare una o più Aree di Attività/Unità di Competenza;

- **valutazione intermedia del percorso**, risultante dalle seguenti tre componenti: andamento del percorso, valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) e valutazione dell'attività di stage.

L'eventuale incidenza degli esiti della valutazione intermedia del percorso, non deve superare la soglia del **40%** sulla valutazione complessiva dell'esame.

Negli esami finalizzati alla certificazione di più Unità di competenze (es. esami di qualifica o certificati per più competenze), alle singole Ada/UC viene attribuito un diverso peso % sul totale dell'esame, derivante dal peso delle singole prove correlate a quella specifica Ada/UC.

Ciascuna prova d'esame (tecnico-pratica, colloquio, etc.) può valutare, infatti, le performance riferite ad una o più Aree di Attività/Unità di Competenze. Qualora la prova intenda valutare più Ada/UC, questa avrà un peso % specifico per ogni Ada/UC oggetto di valutazione.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo.

Esempio di indicazione dei pesi di valutazione di ciascuna prova di esame per singola UC per la Figura di *Responsabile del coordinamento delle attività di palcoscenico*

N. prova	Tipologia di prova	Peso % della prova sul totale delle prove (c)	*UC n. 938 Consulenza tecnica alla produzione*		*UC n. 940 Coordinamento dell'allestimento e delle prove*		*UC n. 942 Coordinamento della prova generale e delle rappresentazioni (controllo e regolazione)*	
			Peso % della prova su UC (a)	*Peso % della prova su UC sul totale peso % delle prove dell'UC (b)*	*Peso % della prova su UC (a)*	*Peso % della prova su UC sul totale peso % delle prove dell'UC (b)*	*Peso % della prova su UC (a)*	*Peso % della prova su UC sul totale peso % delle prove dell'UC (b)*
1	Prova tecnico-pratica A	30%	30%	83.3%				
2	Prova tecnico-pratica B	50%			25%	78.1%	25%	78.1%
3	Colloquio	20%	6%	16.7%	7%	21.9%	7%	21.9%
	Totale	100%	36%	100%	32%	100%	32%	100%

S'intende acquisita la competenza della singola Area di Attività/Unità di competenza qualora la media ponderata delle prove d'esame per quella Ada/Uc raggiunga il <u>punteggio minimo di 60/100.</u> Tale punteggio esita in un giudizio di **"idoneità/non idoneità" alla certificazione.**
Di seguiti si riporta uno schema esemplificativo.

N.	Cognome e Nome	**Valutazione UC n. 942 ADA** *Coordinamento della prova generale e delle rappresentazioni (controllo e regolazione)*									**Punteggio esame finale**	**Giudizio sintetico** *(idoneo/non idoneo)*
		Prova 1 Prova tecnico pratica B			Prova 4 Colloquio			Prova n. ———				
		Punteggio (a)	**Peso % (b)**	**Punteggio ponderato (a*b/100) (c)**	**Punteggio (d)**	**Peso% (e)**	**Punteggio ponderato (d*e/100) (f)**	**Punteggio (g)**	**Peso % (h)**	**Punteggio ponderato (g*h/100) (i)**	**Punteggio (c+f+i) (l)**	
1	A. Bianchi	70	78.1%	54.7	80	21.9%	17.5				72.2	Idoneo

Nel caso di idoneità alla certificazione della singola Ada/Uc si aggiunge anche la valutazione intermedia del percorso.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo.

N.	Cognome e nome	Punteggio esame UC/AdA n. 942			Valutazione intermedia			Valutazione complessiva
		Punteggio (a)	Peso % (b)	Punteggio ponderato (a*b/100) (c)	Punteggio (d)	Peso % (e)	Punteggio ponderato (d*e/100) (f)	(c+f)
1	A. Bianchi	72.2	60	43.3	86.7	40	34.7	78

La valutazione complessiva dell'**esame finale** è data quindi dalla media ponderata:

- delle valutazioni raggiunte dal candidato sulle singole Aree di Attività/Unità di competenza

più

- la valutazione intermedia del percorso (la medesima per tutte le UC) si aggiunge solo nel caso in cui si raggiunga l'idoneità alla certificazione nella singola Ada/Uc (60/100)

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo.

Riepilogo della valutazione finale del partecipante rispetto all'intero percorso
Da compilare solo in caso di esame finalizzato al rilascio di qualifica per chi è risultato idoneo alla valutazione delle singole ADA/UC

N.	Cognome e Nome	Valutazione esame finale									
		UC/ADA 938 *Consulenza tecnica alla produzione*			UC/ADA 940 *Coordinamento dell'allestimento e delle prove*			UC/ADA 942 *Coordinamento della prova generale e delle rappresentazioni (controllo e regolazione)*			Punteggio esame finale
		Punteggio (a)	Peso % (b)	Punteggio ponderato (a*b/100) (c)	Punteggio (d)	Peso % (e)	Punteggio ponderato (d*e/100) (f)	Punteggio (g)	Peso % (h)	Punteggio ponderato (g*h/100) (i)	Punteggio (c+f+i) (l)
1	A. Bianchi	75.2	36%	27.1	78	32%	25	78	32%	25	77

Al fine di facilitare il conteggio dei punteggi e dei pesi, sarà cura dell'amministrazione regionale fornire uno strumento operativo di supporto.

3. Attestazioni in esito al percorso formativo

L'esito può essere:

a) ***idoneità alla qualifica:*** laddove la Commissione abbia accertato l'effettivo possesso (idoneità) di tutte le Unità di Competenze caratterizzanti la Figura di riferimento;

b) ***idoneità alla certificazione di specifiche Unità di Competenze*** *che compongono la qualifica*: nel caso in cui l'allievo non superi le prove in riferimento a tutte le UC della Figura di riferimento ma la Commissione abbia accertato l'effettivo possesso (idoneità)

delle competenze attinenti a singole Unità di Competenze caratteristiche della figura di riferimento;

c) ***non idoneità***: non superamento, in sede di esame, della soglia di idoneità prevista per le singole UC.

Le attestazioni rilasciate a seguito di ciascun tipo di esito sono:

a) **attestato di qualifica (Allegato 5),** correlato ai livelli EQF, in ragione del diverso grado di complessità degli obiettivi di apprendimento relativi a livelli di conoscenze, abilità, grado di responsabilità/autonomia di cui tali qualifiche attestano il raggiungimento[7];

b) **certificato di competenze (Allegato 6)** relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il possesso;

c) nessuna attestazione di certificazione.

Relativamente all'ultimo esito, il candidato pervenuto all'esame finale può richiedere, comunque, all'Organismo di formazione una **dichiarazione degli apprendimenti** (**Allegato 7**) relativamente al percorso svolto, da utilizzare come credito formativo nel caso di rientro in formazione come descritto precedentemente.

Gli **Attestati** di tipologia **a) e b**) vengono rilasciati dall'Amministrazione regionale , sulla base dell'iter seguente:

- entro 15 gg dall'espletamento delle prove, l'Organismo di formazione inoltra all'Ufficio Qualità ed Innovazione del Sistema Formativo Regionale gli attestati compilati secondo il format innanzi richiamati;
- l'ufficio competente, sulla scorta della documentazione in proprio possesso, accertata la regolarità formale delle operazioni, procede al rilascio degli attestati, firmati dal Dirigente dell'Ufficio stesso.
- entro i 30 gg successivi, il soggetto attuatore dovrà provvedere al ritiro degli attestati firmati e alla consegna degli stessi all'utenza.

4. Costi e trattamento economico dei membri della Commissione di esame
(a cura dell'Organismo di formazione voce B26 " Esami " Piano finanziario corso FSE)

Le spese per indennità di presenza e rimborso spese di viaggio a tutti i Componenti le Commissioni di esame, sono a carico dell'Organismo di formazione che ne ha previsto i costi nell'ambito dei relativi piani finanziari ("Esami " B26) e sono ammesse a finanziamento nei limiti dell'importo previsto ed autorizzato per ciascun corso, a valere sulle risorse del FSE.
Le spese *de quo* dovranno essere pagate ai componenti la Commissione, possibilmente al termine dell'ultima seduta d'esame e, comunque, non oltre venti giorni da tale data, predisponendo all'uopo l'apposito **modello di liquidazione** già in uso, secondo quanto disposto dalla Nota informativa n.5/2014 prot. n. AOO_106-0010171 del 27/05/2014, del Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione.

[7] Le figure professionali previste dagli Avvisi 6/2012 e 8/2012 vengono referenziate a EQF in analogia a quanto disposto con AD n.1277 del 20/12/2013 "approvazione degli standard formativi sperimentali".

5. FORMAT ALLEGATI ALLE LINEE GUIDA

- Richiesta di costituzione della Commissione (Allegato 1)
- Scheda di presenza dei componenti la Commissione (Allegato 2)
- Verbale d'esame (Allegato 3)
- Elenco attestati (Allegato 4)
- Attestato di qualifica (Allegato 5)
- Certificato di competenze (Allegato 6)
- Dichiarazione degli apprendimenti (Allegato 7)

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE PUGLIA

PO FSE PUGLIA 2007-2013

ALLEGATO 1

Spett.le Regione Puglia
Servizio Formazione Professionale

Alla c.a.: Dirigente Ufficio Qualità ed Innovazione del Sistema Formativo regionale

Responsabile di Gestione Asse V

RICHIESTA COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMI

ORGANISMO ATTUATORE _____

Sede _____ Via _____ Tel. _____

Referente [1] _____ Tel. _____ e-mail _____

DATI IDENTIFICATIVI DEL CORSO

Denominazione progetto _____

CODICE progetto _____

Denominazione qualifica _____

Requisito di accesso richiesto _____

Sede di svolgimento _____ Via _____ Tel. _____

Ore complessive previste corso _____ Ore svolte (data attuale) _____ Ore da svolgere _____

Data di inizio corso _____ Data di ultimazione prevista/effettiva_____

Atto approvazione progetto _n. _____ del _____ estremi BURP n. _____ del _____

Numero allievi inizio corso _____ Numero allievi fine corso _____

DATE PROPOSTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME
(compreso il giorno dell'insediamento)

GG. _____ Mese _____ Anno _____
(non inferiore a 30 gg. dalla data di invio della richiesta)

[1] Indicare il nominativo del docente interno incaricato, a livello Tecnico/metodologico della gestione degli esami.

DOCENTI DEL CORSO DESIGNATI PER L'ESAME

1 _____

2 _____

3_____

ELENCO ALLIEVI AMMESSI AGLI ESAMI			
01 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	02 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA
03 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	04 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA
05 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	06 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA
07 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	08 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA
09 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	10 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA
11 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	12_____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA
13 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	14 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA
15 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	16 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA
17 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	18 _____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA
UDITORI			
_____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	_____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA
_____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	_____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA
_____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA	_____	ORE EFFETTIVE DI FREQUENZA

ARTICOLAZIONE DIDATTICA
(Riportare i dati progettuali)

UF N.	DENOMINAZIONE UF	DURATA (ORE)	DOCENTE

STAGE
(Riportare i dati da progetto)

1. **Durata** (in ore) _____ **Nome dell'Organizzazione/Azienda**_____

Sede_____

2. **Durata** (in ore) _____ **Nome dell'Organizzazione/Azienda**_____

Sede _____

ALTRE ESPERIENZE DI STAGE

1. **Durata** (in ore) _____ **Sede** _____
   Modalità_____

   _____

2. **Durata** (in ore) _____ **Sede** _____
   Modalità_____

   _____

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO ESAMI

1° GIORNO: Insediamento Commissione per attività riunione preliminare
Ore inizio _____ Sede:
_____
Via _____ Tel.
_____

2° GIORNO: Tipologia di prova: Prova Tecnico-Pratica ☐ (specificare) _____
Colloquio ☐ oggettiva ☐ (specificare) _____
Presso _____
Sede _____ Via _____ Tel.
_____
Ora inizio _____ Ore complessive previste _____

DESCRIZIONE
Caratteristiche della prova[2]

Modalità di svolgimento di ciascuna prova

Tempi di somministrazione della/e prova/e

Tipologia di locali ed attrezzature e/o materiali, locali necessari

Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione)

Strumenti a supporto della Commissione[3]

3° GIORNO: Tipologia di prova: Prova Tecnico-Pratica ☐ (specificare) _____
Colloquio ☐ oggettiva ☐ (specificare) _____
Presso _____
Sede _____ Via _____ Tel.
_____
Ora inizio _____ Ore complessive previste _____

DESCRIZIONE
Caratteristiche della prova

Modalità di svolgimento di ciascuna prova

Tempi di somministrazione della/e prova/e

Tipologia di locali ed attrezzature e/o materiali, locali necessari

Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione)

Strumenti a supporto della Commissione

---

[2] Caratteristiche della prova: descrivere le caratteristiche specifiche della tipologia di prova prescelta, ad es. test a risposta multipla di 30 domande, analisi di un caso, project work, etc.

[3] Strumenti a supporto della Commissione: descrivere gli strumenti utilizzati per effettuare la valutazione delle competenze (griglie di osservazione per la valutazione, questionario, etc.)

4° GIORNO: Tipologia di prova: Prova Tecnico-Pratica ☐ (specificare) _____
Colloquio ☐ oggettiva ☐ (specificare) _____
Presso _____
Sede _____ Via _____ Tel. _____
Ora inizio _____ Ore complessive previste _____

DESCRIZIONE

Caratteristiche della prova

Modalità di svolgimento di ciascuna prova

Tempi di somministrazione della/e prova/e

Tipologia di locali ed attrezzature e/o materiali, locali necessari

Criteri di accettabilità della prestazione (indicatori ed eventuali misuratori della prestazione)

Strumenti a supporto della Commissione

Architettura delle prove di esame per Unità di Competenze

Valutazione finale	*I livello*		*II livello*	
	Composizione	***Peso***	***Composizione***	***Peso***
	Valutazione intermedia	*40%*	***Valutazione fine UF (escluso stage)***	***…..***[4]
			Andamento percorso	***……***
			Valutazione stage	***…..***
	Esame finale	*60%*	***Prova A: tipologia***	***….***[5]
			Prova B: tipologia	***….***
			Prova C: tipologia	
			Prova D: tipologia	***….***

	III livello	
	Ada/Uc	***Peso ponderato***[6]
Prova A: tipologia	***Ada/Uc N……..***	***…..***
Prova B: tipologia	***Ada/Uc N……..***	***…..***
	Ada/Uc N……..	***…..***
Prova C: tipologia	***Ada/Uc N……..***	***…..***
	Ada/Uc N……..	***…..***
	Ada/Uc N……..	***…..***

[4] *Peso da attribuire a ciascun elemento sul totale della valutazione intermedia*

[5] *Peso da attribuire a ciascuna prova sul totale delle prove*

[6] *qualora la prova intenda valutare più Ada/UC, questa avrà un peso % specifico per ogni Ada/UC oggetto di valutazione*

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE PUGLIA

PO FSE PUGLIA 2007-2013

ALLEGATO 2

Scheda di presenza dei membri di Commissione

REGIONE PUGLIA SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE	**SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI D'ESAME. ESERC. 20__/__**	ORGANISMO DI FORMAZIONE: _____ SEDE SVOLGIMENTO: _____

DATA DELLE SEDUTE: **PARI A gg. N° : _____**

ESTREMI RICHIESTA DESIGNAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME:

ESTREMI ATTO DI NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE D'ESAME:

ESTREMI ATTO APPROVAZIONE CORSO:

CORSO SOTTOPOSTO AD ESAMI				ACCERTAMENTI STATISTICI				
N°	**OMINAZIONE QUALI**	**ORE CORSO**	**ORE ESAMI**	**AMMESSI AGLI ESAMI**	**ESAMINATI**	**IDONEI**	**NON IDONEI**	**ASSENTI**

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E NUMERO DELLE PRESENZE EFFETTIVE

ISTITUZIONI e/o ORGANISMI RAPPRESENTATI		NOMINATIVI	DATA DELLE EFFETTIVE PRESENZE	FIRMA	TOTALE gg.
a)					
b)					
c)					
d)					
e)					
f)					
g)					
h)					
l)					

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

_____

ALLEGATO 3

VERBALE DI ESAME PER GLI AVVISI SPETTACOLO 6 e 8/ 2012

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE PUGLIA

PO FSE PUGLIA 2007-2013

Regione Puglia
Servizio Formazione Professionale
VERBALE DI ESAME

PROGETTO

1. **Percorso formativo**

Denominazione_____ codice progetto _____
Istituito con atto n. _____del _____(BURP n. _____ del _____)
Iniziato in data _____ terminato in data_____
Gestito dall'organismo formativo _____ presso la sede di _____ anno formativo_____
Date di svolgimento dell'esame _____ presso (sede svolgimento esami) _____

L'esame è finalizzato al rilascio di *Attestato di qualifica*

2. Denominazione Figura/e Professionale/i di riferimento (*standard professionale di riferimento*) e delle Aree di Attività ADA (cui sono associate le UC) esaminate

Figura Professionale di riferimento	Area di Attività - ADA	Codice UC associato all'ADA (Compilare solo per Avviso 8/2012)

FASE PREPARATORIA

1. Insediamento della Commissione esaminatrice

Oggi _____ alle ore _____si è insediata la Commissione esaminatrice istituita per l'accertamento dell'idoneità da conseguire ai sensi del combinato disposto dell'art.14 della legge 21 dicembre 1978, n.845 e dell'art.29 della legge regionale 07 agosto 2002, così composta:

1 _____ in qualità di Presidente – Funzionario Regionale di categoria non inferiore alla D, designato dall'Amministrazione di appartenenza

2 _____ in qualità di Esperto designato dalle Amministrazioni periferiche del Ministero della Pubblica Istruzione;

3 _____ in qualità di Esperto designato dalle Amministrazioni periferiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

4 _____ in qualità di Esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali

5 _____ in qualità di Esperto designato dalle strutture territoriali delle OO.SS dei lavoratori

6. _____ in qualità di Docente designato dall'Organismo di formazione

7. _____ in qualità di Docente designato dall'Organismo di formazione

8. _____ in qualità di Docente designato dall'Organismo di formazione

2. Acquisizione della documentazione relativa al percorso

a) Denominazione percorso formativo

_____

b) Durata del percorso

monte ore del percorso formativo: ore previste_____ durata in mesi _____durata in anni _____

ore realizzate_____ durata in mesi _____durata in anni _____

c) Requisiti di accesso

_____

d) Obiettivi di apprendimento (in termini di conoscenze/capacità) e articolazione del percorso in unità formative

Unità di Competenze - UC

Denominazione ADA/ (UC)	Durata	conoscenze	capacità	UF n.	Denominazione UF
UC 1					

Denominazione ADA/ (UC)	Durata	conoscenze	capacità	UF n.	Denominazione UF
UC n.					

3. Definizione dell'architettura delle prove di esame

La valutazione finale del partecipante, è la risultante della valutazione dell'esame e dell'eventuale peso della valutazione intermedia effettuata durante il percorso o della valutazione degli esiti del processo di validazione.
Il peso dei suddetti elementi è espresso in percentuale; il peso della valutazione dell'esame è pari al 60% della valutazione complessiva.
Di seguito è riportata l'articolazione del peso:

Elementi di valutazione	**Peso %**
a. Esame	60%
b. Valutazione intermedia effettuata durante il percorso	*40%*
Tot.	**100%**

4. Acquisizione degli esiti delle valutazioni relative alle valutazioni intermedie effettuate durante il percorso e relativo peso percentuale

L'esame prevede un peso relativo alla valutazione intermedia del percorso, per "valutazione intermedia" s'intende la risultante delle seguenti tre componenti valutative: l'andamento del percorso, la valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso l'UF stage) e la valutazione dello stage. L'incidenza degli esiti della valutazione intermedia sarà pari al **40%** sulla valutazione complessiva dell'esame.
Il peso ponderato da attribuire a ciascuna componente valutativa della "valutazione intermedia" è da stabilirsi senza vincoli di peso percentuale; sarà a discrezione della proposta di progettazione dell'Organismo di Formazione ed approvata dalla Commissione di esame.
Riportare di seguito l'articolazione del peso ponderato attribuito a ciascuna componente valutativa della "valutazione intermedia".

Valutazione intermedia del percorso	**Peso %**
a. Andamento del percorso	
b. Valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage)	
c. Stage	
Totale	**100%**

A. Andamento del percorso (relativo alla partecipazione al percorso formativo, interventi in aula, etc.)

N	Cognome e Nome	Ore di aula previste	Ore assenza aula	% Assenza	Valutazione sull'andamento del percorso *(punteggio in centesimi)*
1					
2					
3					

B. Valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage)

N. UF	Denominazione UF	Contenuti	N. ore totali	Modalità e strumenti di valutazione	Peso %
				Tot. Peso %	**100 %**

C. Stage

N	Cognome e Nome	Azienda in cui si è svolto lo stage	Indirizzo azienda	Attività dell'Azienda	Ore di stage previste	Ore assenza stage	% Assenza	Valutazione UF Stage *(punteggio in centesimi)*
1								
2								
3								

5. Riepilogo degli esiti delle valutazioni intermedie del percorso

					Valutazione intermedia del percorso *(in centesimi)*				
N.	**Cognome e Nome**	**Data e luogo di nascita**	**Indirizzo**	**Ore Assenza (% su totale)**	Valutazione andamento del percorso (1)	Valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage (2)	Valutazione UF Stage (3)	**Valutazione intermedia del percorso** [1] **(calcolare in base alla articolazione del peso ponderato)**	**Ammissione esame (SI/NO)**
1									
2									
3									

1 Il punteggio è espresso in centesimi ed è dato dalla media ponderata (calcolata in base al peso ponderato attribuito a ciascuna componente valutativa) delle tre valutazioni riferite a: valutazione andamento del percorso; valutazione degli apprendimenti a fine UF (escluso UF stage) e valutazione UF Stage

6. Architettura delle prove di esame per Unità di Competenze

N. prova	**Tipologia di prova**[2]	**Codice della/e Unità di Competenze oggetto di valutazione (per Avviso 8/2012) oppure denominazione AdA (per Avviso 6/2012)**	**Caratteristiche della prova**[3]	**Tempi di svolgimento**	**Tipologia di locali ed attrezzature necessarie**	**Strumenti a supporto della Commissione**[4]
1						
2						
3						

4						
5						

2 Tipologia di prova: ad es. oggettiva, prova tecnico-pratica, colloquio.
3 Caratteristiche della prova: descrivere le caratteristiche specifiche della tipologia di prova prescelta, ad es. test a risposta multipla di 30 domande, analisi di un caso, project work, etc.
4 Strumenti a supporto della Commissione: descrivere gli strumenti utilizzati per effettuare la valutazione delle competenze (griglie di osservazione per la valutazione, questionario, etc.)

7. Indicazione dei pesi di valutazione di ciascuna prova di esame per singola UC

N. prova	**Tipologia di prova**	**Peso % della prova sul totale delle prove** (c)	***Peso % della/e prova/e su singola UC*** [5]							
			UC n. ____		***UC n.*** ____		***UC n.*** ____		***UC n.*** ……	
			Peso % della prova su UC (a)	*Peso % della prova su UC sul totale peso % delle prove dell'UC- (b)*	*Peso % della prova su UC (a)*	*Peso % della prova su UC sul totale peso % delle prove dell'UC (b)*	*Peso % della prova su UC (a)*	*Peso % della prova su UC sul totale peso % delle prove dell'UC- (b)*	*Peso % della prova su UC (a)*	*Peso % della prova su UC sul totale peso % delle prove dell'UC- (b)*
1										
2										
3										
4										
	Totale	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100 %**

5 Peso % della/e prova/e su singola UC:
Indicare nella colonna (c) per ciascuna prova indicata nel campo "tipologia prova" il peso ponderato della prova sul totale delle prove dell'esame.
Nella colonna (a) ripartire il peso % della prova per ciascuna UC di riferimento del percorso di formazione e/o di validazione. Ad es. se l'esame prevede una prova 1 inerente due UC (UC n. 1 e UC n. 7) dopo aver indicato nella colonna (c) il peso totale della prova sul totale delle prove (ad es. 40/100), indicare il peso ponderato della prova su ogni UC oggetto di valutazione (ad es. 10% per l'UC n. 1 e 30% per l'UC n.7).
Infine, per ogni UC, indicare nella colonna (b) il peso ponderato della prova rispetto al totale del peso delle prove della UC di riferimento (ad es. 10/30=33%).

FASE DI REALIZZAZIONE DELLE PROVE

Descrizione sintetica delle modalità di svolgimento delle prove e dei loro eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella fase preparatoria.

_____

_____

_____

_____

_____

Prove sorteggiate : prova tecnico pratica n._____ prova oggettiva n._____

N. prova	Tipologia di prova	Codice della/e Unità di Competenza oggetto di valutazione (per Avviso 8/2012) oppure denominazione AdA (per Avviso 6/2012)	Data di svolgimento della prova	Orario
1				
2				
3				
4				

FASE VALUTATIVA

1. Ripartizione percentuale del peso delle componenti per la valutazione del partecipante per singola UC/ADA

Per ogni AdA/UC di riferimento del percorso di formazione e/o di validazione oggetto di valutazione ripetere le tabelle 1a e 1b.

Il rilascio di certificazione di una singola AdA/UC deve raggiungere un punteggio minimo finale di 60/100 (colonna l) che esita in un giudizio di idoneità/non idoneità.

La valutazione di una singola ADA/UC può esitare in due tipologie di casi:

1. Nel caso in cui un partecipante raggiunga il punteggio minimo finale relativo alla valutazione dell'ADA/UC compilare la successiva tabella 1. b riportando il punteggio della valutazione dell'ADA/UC (con relativo peso e valutazione ponderata) ed il punteggio della valutazione intermedia;
2. Nel caso in cui un partecipante non raggiunga il punteggio minimo finale relativo alla valutazione dell'ADA/UC, la successiva tabella 1. b non deve essere compilata, poiché al partecipante che risulta non idoneo all'ADA/UC non si sommano gli esiti della valutazione intermedia.

1.a

N.	**Cognome e Nome**	**Valutazione UC n. (per avviso 8/2012) ____ ADA _____**										**Giudizio sintetico** *(idoneo/non idoneo)*
		Prova 1 _____			Prova 2 _____			Prova n. _____			**Punteggio esame finale**	
		Punteggio (a)	Peso[6] % (b)	**Punteggio ponderato** (a*b/100) (c)	Punteggio (d)	Peso[6] % (e)	**Punteggio ponderato** (d*e/100) (f)	Punteggio (g)	Peso[6] % (h)	**Punteggio ponderato** (g*h/100) (i)	**Punteggio** (c+f+i) (l)	
1												
2												
3												
4												

6 Riportare il peso percentuale della prova rispetto all'UC di riferimento indicato nella sezione 8 al punto (b)

1.b

N.	Cognome e nome	Punteggio esame UC/AdA n. ___ Denominazione AdA per avviso 6/2012			Valutazione intermedia			Valutazione complessiva
		Punteggio (a)	Peso[7] % (b)	**Punteggio ponderato** (a*b/100) (c)	Punteggio (d)	Peso[8] % (e)	**Punteggio ponderato** (d*e/100) (f)	(c+f)
1			60			40		
2			60			40		
3			60			40		
4			60			40		

7 Riportare il peso percentuale dell'esame
8 Riportare il peso percentuale della valutazione intermedia

2. Riepilogo della valutazione finale del partecipante rispetto all'intero percorso

Da compilare solo in caso di esame finalizzato al rilascio di qualifica per chi è risultato idoneo alla valutazione delle singole ADA/UC.

N.	**Cognome e Nome**	**Valutazione esame finale**									
		UC/ADA1 _____			UC/ADA2 _____			UC/ADA n. _____			Punteggio esame finale
		Punteggio (a)	Peso[9] % (b)	**Punteggio ponderato** (a*b/100) (c)	Punteggio (d)	Peso [9] % (e)	**Punteggio ponderato** (d*e/100) (f)	Punteggio (g)	Peso[9] % (h)	**Punteggio ponderato** (g*h/100) (i)	**Punteggio** (c+f+i) (l)
1											
2											
3											

9 Riportare il totale del peso delle prove relativo all'UC di riferimento indicato nella sezione 8 al punto (a)

NOTE:

3. Valutazione sintetica degli standard raggiunti dai partecipanti rispetto agli obiettivi previsti

_____

_____

_____

4. Quadro dei dati riepilogativi del percorso

N.	Cognome e Nome	Attestazione rilasciata[10]	Denominazione attestazione rilasciata (denominazione Figura/ADA)	Valutazione Complessiva[11]
1				
2				
3				
4				

10 Attestato di Qualifica = Q; Certificato di competenze = C; Dichiarazione apprendimenti = A

11 Nel caso in cui al soggetto viene rilasciato un attestato di qualifica, riportare il punteggio finale dell'esame; in caso di rilascio di un certificato di competenze per il superamento dell'esame di una o più ADA/UC, la valutazione complessiva si riferisce al punteggio per singola ADA/UC, pertanto verrà compilato un rigo per ciascuna ADA/UC certificata.

Ore previste: _____ Ore svolte: _____

Data inizio: _____ Data fine: _____

Partecipanti ammessi agli esami: _____ Partecipanti esaminati: _____

Partecipanti previsti (dal progetto): _____ Partecipanti iscritti (al percorso): _____

Partecipanti idonei al rilascio dell'attestato di qualifica: _____

Partecipanti idonei al rilascio del certificato di competenze relativo ad una o più Aree di Attività : _____

Partecipanti non idonei: _____

5. Allegati

a) Verbale dell'incontro preliminare dei membri della Commissione

b) Eventuale scheda sull'andamento dell'esperienza pregressa (andamento al percorso formativo, allo stage e alle prove di verifica intermedie)

c) Schede descrittiva delle prove d'esame: ad es. scheda test, scheda prova tecnico-pratica, scheda colloquio, etc.

d) Elaborati prodotti nelle prove

e) Griglie di valutazione

f) Altro _____

6. Firma del verbale

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

ISTITUZIONI e/o ORGANISMI RAPPRESENTATI		NOMINATIVI	FIRMA
a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
f)			
g)			
h)			
l)			

Data _____

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE PUGLIA

PO FSE PUGLIA 2007-2013

ALLEGATO 4

ELENCO DEGLI ATTESTATI

ORGANISMO DI FORMAZIONE: _____
SEDE DI SVOLGIMENTO CORSO: _____

Via_____

Corso
Codice PROGETTO._____
denominazione corso_____
Atto n. _____del_____BURPn. _____del _____

N° Ord.	Cognome e Nome		Luogo di nascita	Data di nascita	Attestato		TIPOLOGIA (QUALIFICA O CERTIF. COMPETENZE)
					N°	Data	

Data _____

IL RESPONSABILE DELLA SEDE

_____

Riservato al Servizio F.P.

Prot.

SI TRASMETTE DI RITORNO ALL'ENTE ATTUATORE

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO _____

ALLEGATO 5

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE PUGLIA

PO FSE PUGLIA 2007-2013

REGIONE PUGLIA
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Berufsbezeichnungszeugnis/Attestation de qualification professionnelle/Vocational Training Certificate

conseguito in

erworben in/obtenu in/achieved in

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE

Qualifizierungsbezeichnung/Dénomination de la qualification/Qualification

STANDARD PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

Professionellen standard/Standard professionnelle/Professional standard

Livello EQF
(Raccomandazione 2008/C 111/01)

EQF niveau (Empfehlung 2008/C 111/01) ; EQF niveau (Recommandation 2008/C 111/01); EQF level (Recommendation 2008/C 111/01)

CONFERITO AL CANDIDATO

Dem Kandidaten erteilt/Attribué au candidat/Awarded to the candidate

_____

nato/a _____ il _____ nazione _____
Geboren in/Né à/Born in *Am/Le/On* *Land/Pays/Country*

ORGANISMO FORMATIVO ACCREDITATO

Staatl. anerkannte Bildungsanstalt / Organisme accredité de formation professionelle /Officially recognized vocational training organism

_____

Sede _____
Sitz/Lieu/Place

IL RESPONSABILE dell' organismo formativo accreditato	IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO Qualità ed Innovazione del Sistema formativo regionale dott.ssa Claudia Claudi	IL PRESIDENTE della Commissione Esaminatrice
_____	_____	_____

Data
Datum/Date/Date _____
N° _____

Attestato rilasciato ai sensi della L.R. 15/2002
In Übereinstimmung mit dem regionalen Gesetz Nr. 15/2002
Conformément à la loi régionale n. 15/2002
In accordance with regional law no. 15/2002

Il presente attestato ha validità nazionale ai sensi della legge n. 845/78
Dieses Zeugnis ist auf nationaler Ebene gültig in Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 845/78
Cette attestation est valable au niveau national conformément à la loi n. 845/78
This certificate is valid at national level in accordance with law no. 845/78

_____

Ai sensi della L. 12/11/2011, n. 183 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

[LOGO ORGANISMO]

1. Standard professionali di riferimento

1.1 Denominazione della figura professionale

_____

1.2 Settore di appartenenza della figura professionale

_____

1.3 Attività economica (codice e denominazione ISTAT - Classificazione ATECO)

_____

2. Competenze acquisite

Competenze tecnico-professionali *(Aree di Attività)*

Denominazione ADA 1

_____

Descrizione della performance

_____
_____
_____
_____
_____

Abilità/Capacità

_____
_____
_____
_____
_____

Codice UC _____

Conoscenze

_____
_____
_____
_____
_____

modalità con le quali sono state verificate le competenze (tipologie di prove finali sostenute)

_____
_____

Valutazione complessiva (punteggio) _____

Denominazione ADA N …..

_____

Descrizione della performance

_____
_____
_____
_____
_____

Abilità/Capacità

_____
_____
_____
_____
_____

Codice UC _____

Conoscenze

_____
_____
_____
_____
_____

modalità con le quali sono state verificate le competenze (tipologie di prove finali sostenute)

_____
_____

Valutazione complessiva (punteggio) _____

3. Percorso di acquisizione delle competenze

3.1 Percorso di formazione formale

3.1.1 Periodo di svolgimento del percorso_____

3.1.2 Denominazione del percorso formativo
_____

3.1.3 Durata complessiva del percorso in ore _____in mesi _____in anni_____

3.1.4Progetto autorizzato con atto n_____ del _____ (BURP n____ del _____)

3.1.5Codice Progetto _____

3.1.6 Articolazione delle unità formative (UF)

unità formativa 1 (denominazione) _____ durata (in ore) _____

contenuti
_____
_____
_____
_____
_____
_____

modalità di verifica dell'apprendimento *(modalità di realizzazione delle prove intermedie)*
_____
____

unità formativa N (denominazione) _____ durata (in ore) _____

contenuti
_____
_____
_____
_____
_____
_____

modalità di verifica dell'apprendimento *(modalità di realizzazione delle prove intermedie)*
_____
____

3.1.7 Stage

Azienda ospitante	Attività economica dell'azienda	Principali attività/mansioni svolte dallo stagista	Durata in ore
_____	_____	_____	_____

4. Eventuali annotazioni integrative

_____
_____
_____

ALLEGATO 6

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE PUGLIA

PO FSE PUGLIA 2007-2013

CERTIFICATO DI COMPETENZE

rilasciato a

_____

nat___a_____ il_____ _____***nazione***_____

relativo alle Unità di Competenze necessarie al presidio delle Aree di Attività denominate

1) _____
2) _____
3) _____
4) _____
5) _____

a seguito di esame tenutosi il

_____

denominazione organismo formativo che rilascia la certificazione

_____

Sede

_____

IL RESPONSABILE dell' organismo formativo accreditato	IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO Qualità ed Innovazione del Sistema formativo regionale dott.ssa Claudia Claudi	IL PRESIDENTE della Commissione Esaminatrice
_____	_____	_____

Data _____
N° _____

Attestato rilasciato ai sensi della L.R. 15/2002
In Übereinstimmung mit dem regionalen Gesetz Nr. 15/2002
Conformément à la loi régionale n. 15/2002
In accordance with regional law no. 15/2002

Ai sensi della L. 12/11/2011, n. 183 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici serviz

[LOGO ORGANISMO]

1. Competenze acquisite

Competenze tecnico-professionali *(Aree di Attività)*

Denominazione ADA …..
_____

Descrizione della performance
_____
_____
_____
_____

Abilità/Capacità
_____
_____
_____
_____

Codice UC _____

Conoscenze
_____
_____
_____
_____
_____

modalità con le quali sono state verificate le competenze (tipologie di prove finali sostenute)
_____
_____

Valutazione complessiva (punteggio) _____

Figura Professionale in cui ricorre l'ADA ….: _____

Codice Figura Professionale: _____

Codici ISTAT associati alla Figura professionale _____

Codici ATECO associati alla Figura professionale _____

Livello EQF a cui è referenziata la Figura professionale_____

2. Percorso di acquisizione delle competenze

2.1 Percorso di formazione formale

2.1.1 Periodo di svolgimento del percorso_____

2.1.2 Denominazione del percorso formativo
_____

2.1.3 Durata complessiva del percorso in ore _____in mesi _____in anni_____

2.1.4 Progetto autorizzato con atto n_____ del _____ (BURP n____ del _____)

2.1.5 Codice Progetto _____

2.1.6 Articolazione delle unità formative (UF)

unità formativa 1 (denominazione) _____ durata (in ore) _____

contenuti

_____

modalità di verifica dell'apprendimento *(modalità di realizzazione delle prove intermedie)*

_____

unità formativa N (denominazione) _____ durata (in ore) _____

contenuti

_____

modalità di verifica dell'apprendimento *(modalità di realizzazione delle prove intermedie)*

_____

2.1.7 Stage

Azienda ospitante	Attività economica dell'azienda	Principali attività/mansioni svolte dallo stagista	Durata in ore

3. Eventuali annotazioni integrative

_____

ALLEGATO 7

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE PUGLIA

PO FSE PUGLIA 2007-2013

DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

rilasciato a

_____

nat___a_____ il_____

a seguito di percorso formativo denominato

_____

denominazione dell'organismo formativo

_____

sede di

_____

Data _____ Firma del Responsabile interno dell'organismo formativo _____

N° _____

Attestato rilasciato ai sensi della L.R. 15/2002
In Übereinstimmung mit dem regionalen Gesetz Nr. 15/2002
Conformément à la loi régionale n. 15/2002
In accordance with regional law no. 15/2002

_____

[LOGO ORGANISMO]

1. Abilità/Capacità e Conoscenze acquisite

Conoscenze e abilità/capacità tecnico-professionali *(riportare esclusivamente le singole capacità/conoscenze acquisite dal soggetto)*

*Abilità/Capacità*_____

*Conoscenze*_____

Area di Attività (AdA) a cui sono riferite le Abilità/Capacità e le Conoscenze acquisite dal soggetto
*AdA*_____ *Codice UC* _____

*AdA*_____ *Codice UC* _____

Percorso di acquisizione di abilità/capacità e conoscenze *(percorso di formazione formale)*

2.1 Periodo di svolgimento del percorso_____

2.2 Denominazione del percorso formativo di riferimento
_____

2.3 Durata complessiva del percorso di riferimento in ore _____

2.4 Percorso effettivamente svolto in ore_____

2.5 Progetto autorizzato con atto n_____ del _____ (BURP n____ del _____)

2.6 Codice Progetto _____

2.5 Articolazione delle unità formative (UF)

unità formativa 1 (denominazione) _____ durata (in ore) _____

contenuti
_____

modalità di verifica dell'apprendimento *(modalità di realizzazione delle prove intermedie)*
_____

unità formativa N (denominazione) _____ durata (in ore) _____

contenuti

modalità di verifica dell'apprendimento *(modalità di realizzazione delle prove intermedie)*

2.6 Stage

Azienda ospitante	Attività economica dell'azienda	Principali attività/mansioni svolte dallo stagista	Durata in ore

2.7 Altro (specificare)

3. Eventuali annotazioni integrative

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2059

Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico ad interim del Servizio Foreste.

Assente l'Assessore al Personale, Leo CAROLI, sulla base della istruttoria compiuta dal Responsabile A.P. "Reclutamento", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Reclutamento mobilità e contrattazione e dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce l'Ass. Giannini:

Il 1° ottobre 2014 è cessato dal Servizio per quiescenza, giusta determinazione del Servizio Personale e Organizzazione n. 438 del 28 luglio 2014, il Dirigente responsabile del Servizio Foreste.

Con nota prot. AOO_001-2779 del 3 ottobre 2014, il Direttore dell'Area di Coordinamento "Politiche per lo Sviluppo Rurale" dott. Gabriele Papa Pagliardini ha chiesto alla Direttrice dell'Area di Coordinamento Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, nonché Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, di predisporre quanto necessario per l'affidamento dell'incarico di direzione *ad interim* del Servizio Foreste "nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie alla sostituzione del dirigente responsabile del Servizio indicato, ed al fine di garantire la continuità amministrativa del predetto Servizio".

Occorre, pertanto, al fine di assicurare continuità amministrativa ai compiti ed alle funzioni ascritte al Servizio Foreste, affidare la direzione *ad interim,* in conformità alla proposta innanzi indicata, al dott. Gabriele Papa Pagliardini, Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie alla sostituzione del dirigente responsabile del Servizio in questione.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'Atto di alta organizzazione n. 161/08, art. 18 - comma 2.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Reclutamento", dal Dirigente dell'Ufficio Reclutamento, mobilità e contrattazione e dal Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione,

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

a) di affidare la direzione *ad interim* del Servizio Foreste, in conformità alla sua proposta, al dott. Gabriele Papa Pagliardini, già direttore dell'Area di coordinamento "Politiche per lo Sviluppo Rurale, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie alla sostituzione del dirigente responsabile del Servizio in questione.

b) di far decorrere l'incarico come sopra conferito dalla data di del 1° ottobre 2014 al fine di assicurare continuità amministrativa ai compiti ed alle funzioni ascritte al Servizio Foreste;

c) di dare mandato al Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al conferimento dell'incarico dirigenziale disposto con il presente provvedimento;

d) di trasmettere il presente atto alla OO.SS. a cura del Servizio Personale e Organizzazione;

e) di pubblicare il presente atto nel B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2060

Art. 24 L.R. 4/2010 s.m.i. - Intesa Regione/Università degli Studi di Bari e Foggia del 23/9/2013. Delega all'Assessore al Welfare per l'acquisizione dell'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Foggia al fine della designazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 517/1999, concernente la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, stabilisce che il Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie "*è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università*", disponendo altresì che *"i requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2 sono quelli stabiliti nell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni" e che "ai direttori generali si applicano gli articoli 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente decreto*".

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. in materia di nomina dei direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR, come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 dispone che: "*La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie"*.

L'art. 24 della Legge Regionale n. 4/2010, adeguato al disposto della Legge n. 189/2012 con la Legge Regionale n. 21 del 5/8/2013 e successivamente modificato dalla Legge Regionale n. 33 del 22/10/2013 e dalla Legge Regionale n. 30 del 15/7/2014, attualmente prevede che "*la Regione Puglia provvede, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (…), alla nomina dei Direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), attingendo all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni"* e che *"la nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'università interessata. Le procedure per l'acquisizione dell'intesa sulla predetta nomina sono definite in sede di Commissione paritetica Regione- Università"*.

La Commissione Paritetica Regione/Università degli Studi di Bari e Foggia, a seguito dell'entrata in vigore della citata L. 189/2012 e con specifico riferimento alle procedure di nomina dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R, ha approvato nella seduta dell'11/3/2013 uno specifico "*Atto di modifica all'Intesa del 2/12/2011 concernente requisiti e procedure per la nomina a Direttore Generale delle Aziende Ospeda-*

liero-Universitarie della Regione Puglia ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) della legge n. 189/2012".

Tale nuovo Atto di intesa, dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale con D.G.R. n. 789/2013 e l'approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione delle rispettive Università, è stato sottoscritto in data 23/9/2013 dal Presidente della Giunta Regionale e dai Rettori delle Università di Bari e Foggia giusta comunicazione della Segreteria Particolare del Presidente della Regione prot. n. 3794/SP del 2/10/2013, stabilendo con riferimento ai requisiti e procedure di nomina dei Direttori generali di Azienda Ospedaliero-Universitaria quanto di seguito: "*Per quanto concerne i requisiti dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia si rinvia ai requisiti previsti per i Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 nonchè agli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione attraverso le norme regionali di recepimento della novella del predetto art. 4 L. 189/2012. Anche con riferimento alle procedure di nomina dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia, si rinvia alle modalità e procedure definite per la nomina dei Direttori generali di tutte le Aziende ed Enti del SSN dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012, ferma restando la previa acquisizione dell'intesa con il Rettore dell'Università sul candidato da nominare (…)*".

Il medesimo Atto di Intesa del 23/9/2013 ha altresì disciplinato le modalità di acquisizione dell'intesa con il Rettore per la nomina del Direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria come di seguito: *"Una volta approvato l'elenco dei candidati idonei, la Giunta Regionale delega l'Assessore alle Politiche della Salute ad acquisire l'intesa con il Rettore dell'Università di riferimento sul nominativo del candidato da nominare nell'ambito del predetto elenco ovvero nell'ambito di analoghi elenchi di altre Regioni. La predetta intesa sarà acquisita anche sulla base dell'esperienza maturata in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari. Acquisita l'intesa con il Rettore, la Giunta Regionale nomina il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero- Universitaria".*

La Giunta Regionale, a seguito di approvazione di apposito avviso pubblico per la formazione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, con la Deliberazione n. 1870 del 16/9/2014:

- ha preso atto dei lavori della Commissione di esperti nominata con la D.G.R. n. 852/2014;
- ha approvato l'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR, nell'ambito del quale la stessa Commissione ha individuato i candidati che risultino anche in possesso di esperienza maturata in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari;
- ha rinviato a successivo provvedimento della Giunta Regionale - in applicazione della normativa statale e regionale sopravvenuta in materia di divieto di affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza (art. 6 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 ed art. 24, co. 8 della L.R. 4/2010 come modificata con L.R. 30/2014) - l'approvazione di un elenco definitivo di idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., previa acquisizione da parte del competente Ufficio assessorile delle autocertificazioni di non collocazione in trattamento di quiescenza da parte di tutti i candidati inseriti nell'elenco degli idonei alla nomina di cui alla stessa D.G.R. n. 1870 del 16/9/2014;
- ha stabilito infine che, nei casi di necessità ed urgenza, si possa comunque procedere alla nomina attingendo all'elenco di idonei approvato con il medesimo provvedimento, a condizione di verificare - dopo la designazione e prima della nomina a norma della D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010 - oltre alle cause di inconferibilità dell'incarico già previste dalla vigente normativa, anche la non collocazione del soggetto designato in trattamento di quiescenza.

Considerato che:

- Con la Deliberazione n. 229 del 14/02/2013 la Giunta Regionale, prendendo atto dell'avvenuta scadenza dell'incarico del dott. Tommaso Moretti quale Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia e dell'impossibilità di provvedere alla nomina del nuovo Direttore generale entro i sessanta giorni previsti dall'articolo 3- bis, comma 2, del D.Lgs.

502/1992 e s.m.i. stante l'inutilizzabilità, a tal fine, dell'elenco di idonei approvato con D.G.R. n. 1790/2012 in quanto non rispondente al disposto della L. 189/2012, ha designato - ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19/2010 - il dott. Tommaso Moretti quale Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.

- Con successiva Deliberazione n. 375 del 7/3/2013, ad avvenuta acquisizione dell'intesa dell'Università degli Studi di Foggia sul nominativo del designato, nonché ad avvenuta acquisizione del relativo curriculum attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 L.R. 19/2010 e delle auto-dichiarazioni in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità, la Giunta Regionale ha nominato il dott. Tommaso Moretti Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia nelle more della nomina del nuovo Direttore generale, da effettuarsi entro sei mesi dalla vacanza dell'Ufficio.

Pertanto, considerato l'ampio decorso del termine semestrale fissato dalla citata D.G.R. n. 375/2013 ai sensi dell'art. 14, co. 3 della L.R. 19/2010 ed attesa l'attuale disponibilità di un elenco regionale di idonei, si ravvisa la necessità ed urgenza della conclusione della fase di commissariamento per procedere tempestivamente alla nomina del nuovo Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia attingendo dall'elenco regionale di idonei approvato con D.G.R. n. 1870 del 16/9/2014.

Si propone dunque di procedere alla nomina del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, facendo presente che a tal fine - sulla base della citata Intesa Regione/Università del 23/9/2013 - la Giunta Regionale delega l'Assessore alle Politiche della Salute (ora Assessore al Welfare) ad acquisire l'intesa con il Rettore dell'Università di riferimento sul nominativo del candidato da nominare nell'ambito del predetto elenco di idonei.

Il candidato da nominare potrà essere individuato nell'ambito dell'elenco di idonei alla nomina di cui alla predetta D.G.R. n. 1870 del 16/9/2014 che risultino anche in possesso di esperienza maturata in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari.

Si rammenta inoltre che, ad avvenuta acquisizione dell'intesa con il Rettore dell'Università di Foggia, la Giunta Regionale deve procedere alla designazione del candidato prescelto ed alla successiva nomina dello stesso, previa verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico già previste dalla vigente normativa nonché della non collocazione del soggetto designato in trattamento di quiescenza e dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità ai sensi della D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010.

Copertura finanziaria L.R. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale a norma dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate,

- Di prendere atto dell'ampio decorso del termine semestrale fissato con D.G.R. n. 375/2013, ai sensi dell'art. 14, co. 3 della L.R. 19/2010, per il commissariamento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia;

- Di prendere atto dell'attuale disponibilità dell'elenco regionale di idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R. approvato con D.G.R. n. 1870 del 16/9/2014, ravvisando conseguentemente la necessità ed urgenza della conclusione della fase di commissariamento di cui innanzi.

- Di procedere dunque alla nomina del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, delegando a tal fine l'Assessore al Welfare - sulla base dell'Intesa Regione/Università del 23/9/2013 - ad acquisire l'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Foggia sul nominativo del candidato da nominare, il quale va individuato nell'ambito dell'elenco di idonei alla nomina di cui alla predetta D.G.R. n. 1870 del 16/9/2014 che risultino anche in possesso di esperienza maturata in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari;

- Di rinviare a successivo atto giuntale, ad avvenuta acquisizione dell'intesa con il Rettore dell'Università di Foggia, la designazione del candidato prescelto e la successiva nomina dello stesso, previa verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico già previste dalla vigente normativa nonché della non collocazione del soggetto designato in trattamento di quiescenza e dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità ai sensi della D.G.R. n. 2770 del 14/12/2010.

- Di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2061

Partecipazione della Regione Puglia Manifestazione di interesse a partecipare all'Esposizione Universale Expo Milano 2015. -Approvazione schema di contratto di partecipazione.

Il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore alle Risorse Agroalimentari Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dalle strutture tecniche del Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale e dalla Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale, Gabriele Papa Pagliardini e Antonella Bisceglia, riferiscono.

EXPO 2015 con il tema "Nutrire il Pianeta, energia per la vita", si configura come evento universale volto a promuovere tradizione, creatività e innovazione nel settore dell'alimentazione. Si tratta di un evento educativo, scientifico e culturale che riunisce Paesi, organizzazioni, aziende e cittadini per esplorare e contribuire al progresso di una delle maggiori sfide dell'umanità: l'alimentazione e lo sviluppo sostenibile.

E' certamente un'occasione di rilancio a livello internazionale del ruolo, della storia e della tradizione italiana, in un periodo economico e sociale particolarmente critico, ma soprattutto è l'occasione per porre in evidenza, al mondo intero, anche le specificità, la creatività, l'innovazione tecnologica e produttiva, nonché una grande opportunità per far conoscere le eccellenze nei diversi settori economici ai visitatori che, in occasione e per visitare EXPO, arriveranno in Italia.

E proprio in questo senso va considerato e definito il ruolo della Puglia nei confronti di EXPO 2015: un'occasione unica per presentare i punti di forza dell'attività della Puglia in campo agroalimentare, per uno sviluppo sostenibile e competitivo delle attività economiche, ma risulta strategico e più importante attrarre, coinvolgere ed orientare i visitatori italiani, e soprattutto stranieri, che andranno a Milano per poter "toccare con mano" le realtà agroalimentari ubicate nel territorio regionale, conoscere direttamente le eccellenze storiche, paesaggistiche e culturali, in sostanza per abbinare alla visita ad EXPO anche una visitazione del territorio e una permanenza "turistica" in Puglia.

Appare quindi evidente che la Puglia possa essere area di attrazione e rappresentare un ruolo importante sia "dentro EXPO", con una presenza unitaria e qualificata per cogliere le opportunità che possono scaturire dalla presenza dei numerosi visitatori, delle delegazioni istituzionali dei Paesi e delle Istituzioni economiche internazionali, sia, soprattutto, "fuori EXPO" pianificando attività, iniziative ed azioni in grado di "convogliare", attrarre ed indirizzare i visitatori, soprattutto europei ed extraeuropei, le delegazioni estere, i rappresentati delle istituzioni, a visitare le aree agroalimentari, le esperienze di innovazione, le attività in materia di risorse idriche e di sviluppo sostenibile, le realtà turistiche e culturali e le città d'arte della Puglia.

Questi alcuni dei numeri di Expo 2015. La grande vetrina, nazionale ed internazionale, dove il Paese con le sue Regioni incontra il mondo: sei mesi la durata di iniziative ed esposizioni. un milione di metri quadri la grandezza del sito espositivo, ventuno milioni i visitatori attesi.

Trattasi, in effetti, di partecipare ad una vetrina internazionale particolarmente significativa che rappresenta - anche sotto il profilo istituzionale - una grande occasione per dimostrare la leadership della nostra regione nei diversi settori economici ed in particolare nel settore dell'Agroalimentare raggiunta anche grazie all'attuazione del PSR 2007/2013.

Nell'ottica di un approccio unitario alla manifestazione, che consenta al "Sistema Puglia" di presentarsi in modo unitario e aggregato all'evento internazionale, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1704 del 17 settembre 2013, nel prendere atto della manifestazione d'interesse della Regione Puglia alla partecipazione al Padiglione Italia comunicata con nota del Presidente prot. n. 3535/SP del 13/9/2013, oltre ad individuare la Vice Presidente della G.R. Prof.ssa Angela Barbanente quale referente regionale nei rapporti con Expo 2015, ha incaricato il Direttore di Area dr. Gabriele Papa Pagliardini di costituire apposito "gruppo di lavoro", composto dai Dirigenti dei Servizi regionali interessati in maniera più diretta all'evento, in modo da ideare congiuntamente ipotesi di lavoro e di rappresentanza che si rivelassero significative e importanti per l'economia regionale.

Così come evidenziato nell'Avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione ad Expo 2015, l'offerta del Padiglione Italia indirizzata alle Regioni e alle Province autonome è strutturata come di seguito:

1. Mostra sull'Italia delle Regioni

Mostra articolata lungo il Cardo e strutturata in modo da esibire il meglio di ogni Regione con riferimento a cultura, colture, paesaggio e innovazione.

Ciascuna Regione potrà contribuire ulteriormente al racconto personalizzando la propria presenza attraverso un contributo alla rappresentazione Video/Fotografica del Paese o segnalando alcuni giovani "mediatori culturali" che faranno da ambasciatori della Regione stessa.

2. Servizi di rappresentanza istituzionale e relazioni internazionali

All'interno del Cardo saranno disponibili postazioni (in spazi comuni attrezzati) per funzioni di rappresentanza istituzionale, nazionale e internazionale.

Tale disponibilità sarà unita alla fornitura di strumenti e campagne di comunicazione, all'assistenza per la gestione di incontri interistituzionali e alla possibilità di strutturare un piano di incontri B2B.

3. Spazio espositivo dedicato

Ciascuna Regione o Provincia Autonoma potrà inoltre occupare per una settimana uno degli spazi espositivi a rotazione previsti nel Cardo.

Per usufruire dei servizi di cui ai punti 1 e 2 per tutta la durata di Expo Milano 2015, e di quello del di cui al punto 3 per una settimana, la quota di partecipazione al modulo base richiesta a ciascuna Regione e Provincia Autonoma interessata è di Euro 300.000,00, IVA esclusa. Va precisato che a tale somma dovranno essere aggiunti i costi di allestimenti, di gestione e di organizzazione degli eventi, manifestazioni, appuntamenti o altro che saranno ideati per presentazioni, incontri istituzionali, incontri promozionali ecc..

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario formalizzare la partecipazione istituzionale della Regione all'Expo 2015 tenuto conto, anche, delle valutazioni operate dalla Commissione Interregionale Attività Produttive nella seduta del 30 settembre 2013, nella quale si sono richiamati i modi e i termini in cui le Amministrazioni regionali

potranno essere presenti alla suddetta manifestazione, a seguito della riunione dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 12 luglio 2013.

Si ritiene, altresì, di stabilire che la quota di adesione di € 300.000,00 + IVA dovuta ai sensi dell'Avviso pubblico innanzi richiamato sarà posto a carico del Capitolo 111015 - U.P.B. 1.0.1 «Spese per la partecipazione della Regione Puglia al Padiglione Italia - EXPO 2015», appositamente istituito con la legge di variazione al bilancio per l'esercizio 2014.

Tutto ciò premesso si propone:

- Di approvare la partecipazione della Regione all'EXPO 2015;
- Di aderire all'offerta proposta dalla società Expo 2015 che prevede un corrispettivo di € 300.000,00, IVA esclusa, per:
  - la partecipazione alla Mostra sull'Italia delle Regioni;
  - la disponibilità di uno spazio di rappresentanza permanente per tutta la durata della manifestazione;
  - la disponibilità di uno spazio espositivo dedicato per una settimana in date da stabilire d'intesa con Padiglione Italia;
- di approvare lo schema di contratto di partecipazione tra il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, la Società EXPO 2015 s.p.a. e la Regione Puglia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) che disciplina le modalità di partecipazione della Regione Puglia all'evento Expo 2015.

La partecipazione in termini contrattuali e finanziari ai vari eventi programmati ed il progetto espositivo relativo agli spazi assegnati, saranno definiti successivamente alle determinazioni che saranno assunte in ordine al programma di attività da realizzare, tenendo conto, anche, di un reale interesse e adesione delle istituzioni pubbliche e del sistema economico organizzato a partecipare, unitamente alla Regione, all'evento stesso anche finanziariamente.

COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16.11.2001, n. 28 e s.m.i.

Alla spesa complessiva di € 300.000,00 + IVA per la formalizzazione dell'adesione della Regione ad Expo Milano 2015 si farà fronte mediante imputazione sul Capitolo 111015 - U.P.B. 1.0.1 «Spese per la partecipazione della Regione Puglia al Padiglione Italia - EXPO 2015», appositamente istituito con la legge di variazione al bilancio per l'esercizio 2014.

Sul predetto capitolo si provvederà al relativo impegno di spesa mediante imputazione sullo stanziamento di competenza disponibile secondo quanto disposto dall'art. 18 della l.r. 37/2014 e della DGR n. 1808 del 6.8.2014.

All'assunzione dell' impegno di spesa ed al relativo pagamento provvederà il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

Il Presidente Nichi Vendola e l'Assessore Fabrizio Nardoni relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della l.r. n. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell'Assessore Nardoni;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale e dalla Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- di approvare la partecipazione istituzionale della Regione Puglia all'Expo 2015, che si terrà nella città di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 sul tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita";
- di stabilire che la Regione Puglia partecipa a Padiglione Italia, aderendo all'offerta proposta dalla società Expo 2015 s.p.a. che prevede un corrispettivo di € 300.000,00, IVA esclusa, per:

- la partecipazione alla Mostra sull'Italia delle Regioni;
- la disponibilità di uno spazio di rappresentanza permanente per tutta la durata della manifestazione;
- la disponibilità di uno spazio espositivo dedicato per una settimana in date da stabilire d'intesa con Padiglione Italia;

- di approvare lo schema di contratto di partecipazione tra il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, la Società EXPO 2015 s.p.a. e la Regione Puglia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1) che disciplina le modalità di partecipazione della Regione Puglia all'evento Expo 2015;

- di disporre che, in rappresentanza della Regione Puglia il contratto di partecipazione a Padiglione Italia - Expo 2015" sarà sottoscritto dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale dr. Gabriele Papa Pagliardini quale responsabile del coordinamento relativo alla preparazione nonché alla partecipazione al Padiglione Italia di Expo 2015, ai sensi della DGR n. 1704/2013;

- di demandare a successivo provvedimento del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale l'assunzione dell'impegno di spesa complessivo di € 300.000,00 + IVA ed al relativo pagamento a titolo di quota di partecipazione al modulo base dell'Expo Milano 2015;

- di dare atto che la partecipazione in termini contrattuali e finanziari ai vari eventi programmati ed il progetto espositivo relativo agli spazi assegnati, saranno definiti successivamente alle determinazioni che saranno assunte in ordine al programma di attività da realizzare, tenendo conto, anche, del reale interesse e adesione delle istituzioni pubbliche e del sistema economico organizzato a partecipare, unitamente alla Regione, all'evento stesso anche finanziariamente;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ITALIA
EXPO MILANO 2015

EXPO
MILANO 2015

REGIONE
PUGLIA

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE

tra

IL COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE
PER IL PADIGLIONE ITALIA

LA SOCIETA' "EXPO 2015 S.P.A."

e

LA REGIONE PUGLIA

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE

tra

"**PADIGLIONE ITALIA**" per l'Expo Milano 2015, con sede operativa in Via Fabio Filzi, 22, 20124, Milano, nella persona del Commissario Generale di Sezione, Dott.ssa Diana Giovanna Bracco, domiciliata in Via Rovello 2, 20121, Milano (di seguito "***Padiglione Italia***")

la Società**"EXPO 2015 S.P.A."**, con sede legale in Via Rovello 2, Milano, capitale sociale Euro 10.120.000,00, iscrizione al R.E.A. Milano n. 1890226, codice fiscale e partita IVA 06398130960, rappresentata ai fini del presente atto dall'Ing. Cesare Vaciago, in qualità di Direttore Generale Padiglione Italia, domiciliato per la carica presso la sede della società e munito dei necessari poteri,(di seguito "***Expo 2015***")

- da una parte -

e

la **REGIONE PUGLIA** con sede legale in Bari, in persona del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale dr. Gabriele Papa Pagliardini in qualità di responsabile del coordinamento relativo alla preparazione nonché alla partecipazione al Padiglione Italia di Expo 2015, ai sensi della DGR n. 1704/2013, domiciliato per la carica presso la sede e munito dei necessari poteri, (di seguito la "***Regione***" o la "***Partecipante***")

- dall'altra parte -

di seguito definiti, congiuntamente, come le "Parti" o ciascuna, individualmente, come la "Parte".

PREMESSO CHE

- il *Bureau International des Expositions* (di seguito, BIE), con sede a Parigi, con propria decisione del 31 marzo 2008 ha assegnato alla città di Milano la realizzazione dell'Esposizione Universale che avrà luogo nel 2015 (per brevità, "Expo Milano 2015"), con il tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" ("*Feeding the Planet, Energy for Life*"), per promuovere tradizione, creatività e innovazione nell'alimentazione e nello sviluppo sostenibile, in continuità con i temi trattati anche nelle edizioni precedenti;

- l'Esposizione Universale che si terrà nella città di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015è – per sua natura – un eventointernazionale in ragione del numero e della natura dei Paesi partecipanti previsti, del grande flusso e della diversa provenienza dei visitatori attesi, della natura dei rapporti internazionali che verranno sviluppati, della consistenza dei progetti di cooperazione che saranno attivati, degli scambi culturali e di capitale umano che da tale evento si genereranno, della natura e del carattere globale del tema scelto;

- con DPCM del 22 ottobre 2008 e s.m.i. sono stati istituiti gli organi e i soggetti deputati alla gestione delle attività e alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 ai fini dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo Italiano nei confronti del BIE;

- con DPCM del 22 ottobre 2008, come sostituito dal DPCM del 6 maggio 2013 è stata, in particolare, istituita la società Expo 2015 con il compito di svolgere tutte le attività necessarie per la realizzazione dell'evento;

- con DPCM del 3 agosto 2012 è stato nominato il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, nella persona della Dott.ssa Diana Bracco che ha, tra i suoi compiti, la responsabilità del coordinamento della gestione degli spazi espositivi nei quali si dispiegherà la presenza dell'intero sistema Italia, chiamati unitariamente Padiglione Italia, costituito dal Palazzo Italia e dal Cardo,

anche attraverso il coinvolgimento di altri enti pubblici italiani, nonché di istituzioni, enti locali o associazioni private;

- con DPCM del 9 ottobre 2012 è stato altresì affidato al Commissario del Padiglione Italia il coordinamento delle attività per le realizzazione e gestione del Padiglione Italia già affidate ad Expo 2015, tra le quali, in particolare, l'elaborazione del *concept* del Padiglione Italia, la formulazione degli indirizzi e delle linee guida riguardanti i contenuti della progettazione, l'edificazione e la gestione del medesimo, anche con riferimento ai relativi bandi di gara, verificandone in fase attuativa la coerenza nei tempi e nelle modalità di attuazione;

- in data 1 agosto 2013 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Padiglione Italia un avviso pubblico volto a ricercare l'espressione di manifestazioni di interesse a partecipare al Padiglione Italia, in occasione di Expo Milano 2015, da parte delle Regioni Italiane e delle Province Autonome (di seguito, l'"Avviso");

- mediante il predetto Avviso pubblico, Padiglione Italiaha, in particolare,reso note le varie tipologie e le modalità di partecipazione agli spazi ed ai format di palinsesto eventi e comunicazione istituzionaleprevisti da Padiglione Italia, durante il semestre Expo 2015;

- la candidatura dei soggetti interessati doveva avvenire mediante presentazione di una manifestazione di interesse, conformemente a quanto offerto nell'avviso medesimo

PREMESSO INOLTRE CHE

- in data 13 settembre 2013la Regione Puglia ha inoltrato la propria manifestazione di interesse a partecipare al Padiglione Italia,coerentemente con quanto previsto nell'Avviso pubblico sopra citato;

- Regione Puglia è stata ammessa a partecipare al Padiglione Italia;

- a seguito dei successivi contatti intercorsi tra i rispettivi rappresentanti, le Parti hanno ulteriormente definito le modalità di partecipazione di Regione Puglia al Padiglione Italia ed Expo Milano 2015, che vengono disciplinate nel presente accordo assumendo espressamente che:
  1. il concept guida del Padiglione Italia, presentato il 20 novembre 2012 da Marco Balich, è rappresentato da "Vivaio Italia", metafora finalizzata a mettere in luce numerosi aspetti della cultura e della società italiana, intendendosi con esso: uno spazio di visibilità per il nostro Paese, che intende coinvolgere le amministrazioni, gli enti, le sedi della ricerca e gli operatori del settore;
  2. in coerenza ed in linea con il concept "Vivaio Italia" saranno sviluppati contenuti e allestimenti di Padiglione Italia;
  3. per lo sviluppo dei contenuti e degli allestimenti di Padiglione Italia, ed in particolare della Mostra sull'Italia delle Regioni, è istituito il "Comitato di Progetto", coordinato dal Direttore Generale, con il supporto del Direttore Artistico, di Padiglione Italia;

- la Partecipante ha dichiarato di avere tutte le qualifiche, i requisiti, le competenze, le conoscenze e le risorse necessarie a garantire l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo;

- le Parti si sono date reciprocamente atto che Padiglione Italia ha già concluso o comunque concluderà analoghi contratti con altri Enti locali/istituzioni/imprese e che sarà molto importante, soprattutto nelle attività correlate allo sviluppo ed al buon funzionamento del sito espositivo, uno stretto coordinamento tra i vari soggetti partecipanti alPadiglione Italia ed in generale adExpo Milano 2015, ai fini di ottimizzare e valorizzare gli esiti dei reciproci interventi.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse, i documenti allegati e quelli richiamati nella presente scritturane costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – DEFINIZIONI

2.1 Nel testo del presente Accordo, le seguenti espressioni, avranno il significato di seguito indicato:
Accordo: il presente accordo.
Avviso:l'Avviso pubblico per la partecipazione al Padiglione Italia di cui in premessa.
Expo Milano 2015: l'Esposizione Universale che si svolgerà in Milano dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015.
Marchio/i Partecipanti: i marchi, loghi e/o segni distintivi di Regione Puglia.
Marchio/i Expo 2015: i marchi, i loghi, i segni distintivi e le immagini ufficiali di Expo Milano 2015.
Marchio/i Padiglione Italia: i marchi, i loghi, i segni distintivi e le immagini ufficiali di Padiglione Italia.
Sito Espositivo: l'area di circa 1,1 milioni di metri quadrati in cui si svolgerà Expo Milano 2015.
Partecipanti: paesi, istituzioni pubbliche, organizzazioni nazionali ed internazionali, enti pubblici, enti locali, associazioni maggiormente rappresentative di categoria e società private che gestiranno uno spazio all'interno del sito espositivo.
Programma di Marketing e Promozione: programma nazionale ed internazionale di marketing e comunicazione, comprensivo delle attività di visibilità per Regione Puglia prodotte in relazione al presente Accordo e adeguatamente valorizzate dal punto di vista economico
Servizi: l'insieme delle prestazioni assunte dalla Regionein forza del presente Accordo, per Padiglione Italia ed Expo Milano 2015, come descritti all'art. 3 ed all'All. 1.

ART. 3–OGGETTO DELLA PARTECIPAZIONE

3.1 In relazione all'art. 2.1 dell'Avviso ("Mostra sull'Italia delle Regioni"), con il presente scritto, il Padiglione Italia concede alla Regione di partecipare alla Mostra sull'Italia delle Regioni che sarà allestita all'interno di Palazzo Italia e che consisterà nella esibizione del meglio di ogni regione con riferimento a cultura, colture, paesaggio e innovazione.

3.2 In relazione all'art. 2.2 dell'Avviso ("Servizi per rappresentanza istituzionale e relazioni internazionali"), il Padiglione Italia concede alla Regione, per funzioni di rappresentanza istituzionale, nazionale e internazionale,la possibilità di utilizzare, in via esclusiva e secondo le modalità di seguito disciplinate, per tutta la durata dell'evento, del seguente spazio:

- Un ufficio di rappresentanza collocato nel Cardo Nord.

3.3 In relazione all'art. 2.3 dell'Avviso ("Spazio espositivo dedicato"), il Padiglione Italia concede alla Regione la possibilità di occupare, per la durata di n.1 (una)settimana, in date che saranno successivamente comunicate da Padiglione Italia, uno degli spazi espositivi, a rotazione,situati lungo il Cardo Nord.

3.4 Al fine di garantire la rotazione ed un'equa presenza di tutti i soggetti ammessi a partecipare all'Evento, il Padiglione Italia si riserva di comunicare successivamente,l'esatta ubicazione degli spazi sopra indicati. Tali spazi saranno individuati in planimetrie che saranno presentate alla Regione almeno tre mesi prima della data per la presentazione del progetto espositivo relativo agli spazi e del pacchetto degli eventi e delle attività, globalmente indicati, di cui al successivo art. 4 e che la stessa Regione si impegna sin d'ora a controfirmare e ad accettare quale parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 4–DIRITTI E OBBLIGHI ASSUNTI DALLA REGIONE PUGLIA

4.1 All'interno degli spazi concessi ai sensi del precedente art. 3, la Regione è autorizzata a svolgere, nel pieno rispetto della disciplina nazionale, regionale e regolamentare a qualunque titolo applicabile all'Evento ed al sito espositivo, ed in specie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del Regolamento Generale Expo 2015 e di tutti i Regolamenti Speciali Expo 2015, attività di esposizione e promozione relativamente alle proprie tipicità e specialità territoriali ed ai propri migliori prodotti di natura culturale, colturale, produttiva ed innovativa, così come illustrato nell'Avviso. L'eventuale attività commerciale dovrà essere svolta nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 19 del Regolamento generale Expo 2015, secondo il quale,lo spazio destinato alle attività commerciali non deve eccedere il venti per cento dello spazio espositivo coperto di Expo 2015 [*"The space devoted to commercial activities must notexceed 20% of the total covered Exhibition space"*].Sugli incassi realizzati in virtù delle attività commerciali saranno applicate, in favore di Padiglione Italia e di Expo 2015, le *royalties* previste dal Regolamento Speciale n° 9.

4.2 Il progetto espositivo relativo agli spazi assegnati,il pacchetto degli eventi e delle attività globalmente indicati al precedente art. 3, dovranno essere presentati dalla Regione entro e non oltre il 31 ottobre 2014 e dovranno essere espressamente approvati da Padiglione Italia, al fine di assicurare la consistenza e la coerenza dei contenuti e delle iniziative proposte dalla Regione con le tematiche di Expo Milano 2015, con il *concept* di Padiglione Italia e con la globalità degli altri eventi espositivi di Expo Milano 2015. Resta, pertanto, in facoltà di Padiglione Italia e di Expo2015 impartire direttive, linee guida ed indicazioni o di richiedere adeguamenti del progetto espositivo relativo agli spazi e del pacchetto eventi ed attività proposti dalla Regione, con espresso impegno di Regione Puglia ad osservarne ed applicarne i contenuti, sia prima che dopo l'approvazione. Resta ferma la responsabilità esclusiva della Regione,anche ai fini risarcitori, per eventuali contenuti o modalità realizzative ed esecutive che non siano in linea o siano soltanto parzialmente in linea rispetto a quanto concordato.

4.3 Gli spazi concessi alla Regione potranno essere da quest'ultima utilizzati esclusivamente nelle giornate di apertura dell'evento Expo Milano 2015(1 maggio 2015 - 31 ottobre 2015), con la massima diligenza e nella piena osservanza del Regolamento Generale Expo 2015, di tutti i Regolamenti Speciali Expo 2015, della disciplina normativa e regolamentare vigente, anche in materia di sicurezza sul lavoro, nonché, di tutte le disposizioni specificamente applicabili al sito espositivo.

4.4 Gli appaltatori, gli esecutori, gli allestitori, gli espositori, i fornitori e, in generale, tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati dalla Regione di operare ai fini del presente Accordo saranno allo stesso modo tenuti ad osservare il Regolamento Generale Expo 2015 e tutti i Regolamenti Speciali di Expo 2015 e dovranno agire nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare a qualunque titolo applicabile all'Evento ed al sito espositivo Expo Milano 2015. Tali soggetti potranno accedere 60 minuti prima dell'orario di apertura al pubblico del sito espositivo e dovranno lasciare gli spazi espositivi entro 60 minuti dopo la chiusura. La disciplina degli ingressi per tali operatori dovrà essere concordata preventivamentecon Padiglione Italia.

4.5 Ogni spesa o onere, anche se imprevisti e successivi rispetto alla stipula del presente accordo, necessari all'organizzazione, alla realizzazione ed al buon funzionamento delle esposizioni, delle attività e delle iniziative cui è tenuta la Regione,nonché alla piena ottemperanza degli obblighi assunti con la presente scrittura, inclusi gli eventuali diritti SIAE, sono a totale carico della medesima Regione.

Le strutture ei componenti degli allestimenti e delle scenografie negli spazi concessi alla Regione in forza del presente contratto dovranno essere curati e realizzati dalla Regione a regola d'arte ed in perfetta conformità con il Regolamento Generale e Speciali di Expo 2015 e con le norme di legge vigenti; i relativi costi ed oneri, compresi i costi di allestimento, di manutenzione di pulizia e di disallestimento non rientrano nel contributo convenuto in forza del presente scritto e saranno integralmente a carico di Regione Puglia.

4.6 Al di fuori del contributo concordato per la partecipazione della Regione al Padiglione Italia, la Regione si impegna a rimborsare al Padiglione Italia ed a Expo 2015, a richiesta delle medesime, i costi relativi alle utenze e ai servizi di sorveglianza, di pulizia, di facility e di waste management forniti sulla base dei contratti di appalto che verranno successivamente stipulati. . Tali costi saranno conteggiati limitatamente (pro quota) alle aree concesse alla Regione secondo una previsione meramente indicativa e non vincolante compresa tra un minimo di € 1.000,00/mq e un massimo di € 2.500,00/mq per il semestre. Le modalità per il suo pagamento / rimborso al Padiglione Italia e/o a Expo 2015 saranno oggetto di successiva comunicazione a Regione Puglia.

4.7 Il costo di eventuali servizi aggiuntivi richiesti da Regione Puglia, anch'essi ulteriori rispetto al contributo concordato per la partecipazione a Padiglione Italia, sono a totale carico della Regione, che si impegna a corrisponderne gli importi a richiesta di Padiglione Italia e di Expo 2015. Le modalità per il rimborso dei predetti costi saranno oggetto di successiva comunicazione alla Regione.

4.8 E' onere della Regione la stipula entro e non oltre il 31 marzo 2015 di idonea polizza assicurativa:

- a garanzia dei beni in proprietà, in possesso od in uso della Regione, dei suoi collaboratori e dei soggetti da questa incaricati, a qualunque titolo, dell'esecuzione del presente contratto (arredamenti, attrezzature, componenti di qualunque genere, merci esibite, veicoli, oggetti personali o altro, conformemente a quanto sancito all'art. 27, para. II, lett. A del Regolamento generale Expo 2015)e limitatamente agli spazi concessi alla Regione;
- a garanzia dei soggetti incaricati dalla Regione dell'esecuzione del presente Accordo e dei soggetti terzi, limitatamente agli spazi concessi alla Regione.

4.9 L'assicurazione dovrà avere validità dalla consegna degli spazi concessi alla Regione e per tutta la durata e la validità del presente contratto e dovrà contenere i requisiti indicati dall'art. 27, para. II, lett. B del Regolamento Generale Expo 2015.

4.10 Ai sensi dell'art. 27, para. II, lett. B, del Regolamento Generale Expo 2015, Regione Puglia manleva Padiglione Italia ed Expo 2015da ogni eventuale pretesa avanzata dai terzi e dagli operatori a qualunque titolo incaricati dalla Regione dell'esecuzione del presente accordo, in conseguenza di eventi dannosi verificatisi all'interno delle aree concesse alla Regione.

ART. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI ASSUNTI DA PADIGLIONE ITALIA E DA EXPO 2015

5.1 Il Padiglione Italia si obbliga a mettere a disposizione gli spazi indicati all'art. 3, i quali saranno specificamente individuati e comunicati successivamente alla stipulazione della presente scrittura,garantendone la conformità alla normativa vigente, anche sotto i profili di agibilità e di sicurezza.

5.2 Gli spazi affidati a Regione Puglia secondo i termini precisati all'art. 3 del presente Accordo saranno consegnati due mesi prima dell'inizio dell'Evento. In particolare, si precisa che gli spazi di cui all'art. 3.3 del presente Accordo saranno messi a disposizione al rustico, con le caratteristiche qualitative descritte nell'Allegato 1 e dovranno essere personalizzati e curati dalla Regione.

5.3 Padiglione Italia fornirà completi in tutte le loro parti, i vani scala e gli ascensori, i parapetti, il massetto e la pavimentazione, oltre ai servizi igienici. Inoltre, negli spazi al piano terra e al piano primo saranno predisposti gli allacci all'impianto elettrico, all'impianto di climatizzazione, alla rete dell'acqua potabile, dell'acqua sanitaria e delle acque nere. Non è prevista la presenza di canali ed estrattori a servizio di eventuali cappe. Per quanto riguarda gli spazi della terrazza saranno predisposti gli allacci all'impianto elettrico, alla rete dell'acqua potabile, dell'acqua sanitaria e delle acque nere.

5.4 Padiglione Italia garantisce, in coordinamento con Expo 2015, la pulizia e la vigilanza delle aree e delle parti esterne agli spazi concessi alla Regione.

ART. 6 - COMITATO DI COORDINAMENTO

6.1 Con il compito di programmare, sviluppare, approvare, dirimere e monitorare le attività rispettivamente assunte dalle Parti in forza del presente Contratto, le Parti costituiranno un Comitato di coordinamento che avrà il compito di monitorare, in particolare, il compiuto e corretto adempimento delle prestazione di cui all'art. 3.

6.2 Il Comitato sarà costituito da n. 2 membri in rappresentanza di Padiglione Italia individuati tra quelli facenti parte della Direzione Relazioni Esterne ed Istituzionali e n.....membri in rappresentanza della Regione, i quali dovranno essere nominati entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente e comunicati, all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6.3. Il Comitato sarà operativo dalla sua nomina (da effettuarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo), sino al 31 ottobre 2015 ed opererà sulla base del regolamento che verrà messo a punto e deliberato in occasione della prima riunione di insediamento.

6.4 Il Comitato si riunirà periodicamente a decorrere dalla data della sua nomina e, comunque, ogniqualvolta le Parti ne facciano formale richiesta. Il Comitato interverrà in caso di conflitto e/o

disaccordo tra le Parti e, salvo ove diversamente previsto dal presente Accordo, le Parti si obbligano ad allinearsi a quanto sarà da esso stabilito.

6.5 Le Parti si obbligano a non sospendere l'esecuzione delle reciproche obbligazioni successivamente alla rimessione della vertenza all'esame del Comitato anche laddove questo non riesca a dirimere i conflitti e/o i disaccordi emersi, impregiudicata ogni decisione in merito, anche in relazione al risarcimento dei danni eventualmente a carico della Parte inadempiente secondo la decisione che verrà assunta dal foro competente in conformità alle previsioni di cui all'Art. 18.2.

6.6 Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso economico, salvo i rimborsi spese a rispettivo carico delle Parti.

ART. 7 – CORRISPETTIVO A CARICO DI REGIONE PUGLIA E FATTURAZIONE

7.1 Per l'utilizzo degli spazi e per i servizi di cui all'Avviso e di cui al precedente art. 3, fermi gli altri oneri economici indicati all'art. 4, Regione Puglia si obbliga a corrispondere l'importo forfettario di Euro 300.000,00 (trecentomila/00), oltre IVA, da liquidare, previa fatturazione di Expo 2015, in n. 2 (due) rate con le seguenti scadenze:

1) Acconto di 150.000,00 (centocinquantamila/00) Euro, oltre IVA, entro 15 giorni dalla stipula del presente accordo;
2) Saldo di 150.000,00 (centocinquantamila/00) Euro, oltre IVA, entro il 30 aprile 2015.

7.2 I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla l. 136/2010, sul conto corrente intestato a Expo 2015, codice Iban IT 16 N 03069 09400 10000 00026 56.

7.3 Expo 2015 provvederà, da parte sua, a fatturare l'importo pari a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) oltre IVA di cui al precedente co. 7.1, stabilendosi che la fatturazione avverrà contestualmente pagamento dei corrispettivi di cui al precedente co. 7.1, previa verifica in contraddittorio tra le Parti dei singoli servizi e della loro corretta esecuzione secondo quanto previsto dal presente Accordo.

ART. 8– VARIANTI

8.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Regione se non disposta ed approvata preventivamente da Padiglione Italia e Expo 2015; le modifiche al progetto espositivo relativo agli spazi e al pacchetto degli eventi e delle attività non approvate previamente comporteranno l'obbligo della rimessa in pristino a carico della Regione, dello status quo ante, nonché, l'applicazione delle penali, fatte salve, in caso di mancato ripristino, delle più gravi conseguenze in termini di risoluzione del contratto.

8.2 Nel caso si rendessero necessarie ed opportune ai fini dell'Evento espositivo, Padiglione Italia ed Expo 2015 si riservano la facoltà di apportare eventuali varianti nelle prestazioni e nei servizi menzionati nel presente accordo e da erogarsi da parte delle medesime. Tali variantinon potranno comportare, per la Regione, un impegno economico ulteriore ed in aumento, rispetto all'importo determinato ai sensi del presente Accordo.

8.3 Padiglione Italia ed Expo 2015 si riservano la facoltà di richiedere alla Regione l'introduzione di eventuali varianti nelle prestazioni da erogarsi da parte della medesima. Tali nuove modalità dovranno essere approvate da entrambe le Parti e non potranno comportare un impegno economico ulteriore, superiore ad un quinto dell'importo di cui al presente Accordo, a carico della Regione.

ART. 9 – SALVAGUARDIA DELL'IDENTITÀ E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DI EXPO 2015

9.1 Regione Puglia si obbliga a partecipare all'Evento espositivo Expo Milano 2015 in maniera tale da non ledere il buon nome, l'avviamento, la reputazione, l'immagine ed i marchi di Expo 2015 e nel rispetto delle leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili, impegnandosi a garantire che nessun atto o affermazione, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, pubblicitario o di marketing e nessun materiale promozionale utilizzato dalla Regione arrecherà offesa al pubblico o danneggerà il buon nome, l'avviamento, la reputazione, l'immagine ed i marchi di Expo 2015.

9.2 La Regione dichiara di aver ricevuto copia del Manuale d'uso dei Marchi Expo 2015, di averne acquisito piena e completa conoscenza e di impegnarsi ad una stretta osservanza rispetto a quanto ivi stabilito; Regione Puglia si impegna, altresì, sin d'ora, ad una stretta osservanza anche delle successive versioni del Manuale d'uso dei Marchi Expo 2015 e delle Linee guida sull'immagine e sull'identità di Expo 2015 che saranno a disposizione sul sito web di Expo 2015.

9.3 La Regione riconosce ed accetta di non avere nessun diritto, titolo od interesse relativi ai marchi Expo 2015 o ad altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di Expo 2015.

ART. 9 BIS - SALVAGUARDIA DELL'IDENTITÀ E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DI PADIGLIONE ITALIA

9.1*bis*Il logo di Padiglione Italia e di Regione Puglia potranno essere utilizzati, previa reciproca autorizzazione scritta, per lo svolgimento di attività comuni e concordate, realizzate nell'ambito del presente contratto. Le Parti si impegnano, sin d'ora, al rispetto dei reciproci Manuali d'uso dei marchi, che saranno trasmessi appena disponibili.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1 Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto, a conformarsi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO

11.1 Ciascuna Parte non potrà, ad alcun titolo, cedere, trasferire, fare oggetto di sub licenza, di subcontratto o di altri atti di disposizione verso terzi, né per l'intero, né parzialmente, il presente Accordo o i diritti da questo derivanti, senza la previa ed espressa autorizzazione per iscritto dell'altra Parte.

ART. 12 - DURATA E RECESSO

12.1 Il presente Accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31 ottobre 2015, salvi i casi di cessazione anticipata di seguito previsti.

12.2 Le Parti avranno diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, qualora, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si verifichino circostanze che facciano venire meno la solvibilità o l'affidabilità complessiva dell'altra Parte ed in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

12.3 Resta inteso che, qualora un evento di forza maggiore o un mutamento di carattere organizzativo e/o logistico o a carattere eccezionale che si verificassero a carico di Padiglione Italia o di Expo 2015 rendessero impossibile l'esecuzione dell'accordo in via definitiva, queste medesime potranno in ogni tempo recedere dall'accordo, dando alla Regione comunicazione di recesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di almeno 30 giorni.

12.4 In tutti i casi di recesso, la Regione rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ

ART. 13 – RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE

13.1 Le Parti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di:

- reiterata violazione(ritardo, inadempimento, inesatto adempimento) degli obblighi contrattuali reciprocamente assunti in forza del presente contratto;
- sospensione o interruzione degli obblighi assunti dalla Regione per motivi non dipendenti da Padiglione Italia, Expo 2015 oda cause di forza maggiore;

13.2 Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con effetto immediato, ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggior danno e spesa conseguente, in caso di:

- accertamento di grave negligenza, irregolarità o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- violazione da parte della Regione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in materia previdenziale, in materia di contratti di lavoro e di sicurezza del lavoro;
- violazione delle disposizioni in materia di varianti;
- applicazione alla Regionedi penali superiori alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale;
- mancata conformità alle disposizioni in materia di cessione del contratto;
- mancata conformità da parte della Regione alle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei marchi;
- mancata attestazione da parte della Regione della copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza contrattuale.

ART. 14 - RINUNCIA TACITA

14.1 L'inerzia di una delle Parti ad ottenere dall'altra l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo o ad esercitare qualsivoglia opzione in esso contenuta, non potrà essere considerata in alcun modo implicita rinuncia. Eventuali facoltà di rinuncia dovranno essere esercitate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

ART. 15 – CESSAZIONE DEL CONTRATTO

15.1 In caso di cessazione per qualsiasi causa del presente Accordo, la Regione dovrà cessare immediatamente qualsiasi utilizzo, esercizio o sfruttamento dei diritti di partecipazione, dei marchi, loghi, segni distintivi, diciture e/o denominazioni in qualunque modo connessi al presente Accordo ed a Padiglione Italia, nonché, qualsiasi riferimento o citazione degli stessi in qualunque attività svolta della Regione. In conseguenza, dovrà essere immediatamente cessata, da ambo le Parti, qualsiasi attività pubblicitaria e/o promozionale che costituisca esercizio dei diritti oggetto del presente Accordo. Tale cessazione dovrà estendersi anche all'utilizzo di qualsiasi slogan o frase specificamente sviluppata ed utilizzata dalla Regione per la fruizione della sua qualificazione come "*Partecipante*"o "*Ex Partecipante*" al Padiglione Italia, o altra analoga o similiare ed a non svolgere alcun tipo di attività che possa in qualunque modo provocare nel pubblico l'erroneo convincimento che l'Accordo sia ancora in essere.

15.4 Nei casi di cui al precedente punto 15.1, le Parti dovranno, ciascuno per proprio conto e a propria cura e spese, distruggere tutte le rimanenze di materiale relativo ad iniziative di comunicazione o altri documenti pubblicitari o altro materiale riportante qualsiasi elemento relativo al presente Accordo, non appena ciò sia possibile commercialmente ma, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione del presente Accordo.

ART. 16 - INVALIDITÀ, INEFFICACIA, INESEGUIBILITÀ PARZIALI

16.1 Nel caso in cui una o più clausole del presente Accordo fossero ritenute, per l'entrata in vigore di disposizioni aventi valore di legge successive alla stipula del presente Accordo o per qualsiasi altro motivo, invalide, inefficaci, o non eseguibili, tale invalidità, inefficacia od ineseguibilità non importerà invalidità, inefficacia od ineseguibilità dell'intero Accordo, a meno che non risulti che le Parti non avrebbero concluso tale Accordo senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità, inefficacia od ineseguibilità.

Fuori dai casi previsti dal paragrafo precedente, le Parti dovranno concordare di sostituire le disposizioni invalide, inefficaci od ineseguibili, con altre valide, efficaci ed eseguibili che recepiscano le sopravvenute previsioni normative.

ART. 17–MODIFICHE

17.1 Il presente Accordo potrà essere modificato unicamente attraverso atti in forma scritta sottoscritti da rappresentanti delle Parti a ciò debitamente autorizzati.

ART. 18 – LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

18.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
18.2 Tutte le controversie derivanti dall'Accordo o in relazione allo stesso, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 19 – ANNUNCI E COMUNICATI

19.1 Fatta eccezione per annunci o dichiarazioni che le Parti siano tenute ad effettuare per effetto di norme di legge od in conformità a disposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti si impegnano a decidere congiuntamente la diffusione ed il contenuto di ogni annuncio o dichiarazione comunque riguardante la conclusione del presente Accordo e/o l'esecuzione delle attività ivi previste.

ART.20 – CANCELLAZIONE DI EXPO MILANO 2015 O DELL'INTERO PROGRAMMA ANNUALE DI MARKETING E PROMOZIONE

20.1 Nel caso in cui Expo Milano 2015 non si dovesse realizzare per cause di forza maggiore e comunque non attribuibili a fatto di Padiglione Italia ed Expo 2015, queste ultime non potranno essere considerate responsabili dei costi o dei danni occorsi alla Regione a causa della cancellazione.
20.2 Padiglione Italia ed Expo 2015 si impegnano, in ogni caso, ad effettuare una comunicazione al mercato, con adeguata visibilità sui principali media nazionali, evidenziando come la cancellazione di Expo Milano 2015 non sia imputabile e/o correlata alla Regione e valorizzando la disponibilità e l'impegno manifestato da quest'ultima per consentire la realizzazione di Padiglione Italia ed Expo Milano 2015.
20.3 Qualora Expo Milano 2015 non si dovesse realizzare per qualunque altra ragione diversa da quella di forza maggiore ed addebitabile a fatto di Padiglione Italia o di Expo 2015, la Regione avrà diritto di richiedere la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni subiti, previo accertamento della responsabilità in ordine alla suddetta cancellazione secondo la specifica normativa prevista dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile.

ART. 21 – RESPONSABILITÀ

21.1 La Regione si obbliga a manlevare e tenere indenne Padiglione Italia ed Expo 2015 da qualsiasi richiesta, procedimento, azione, penali perdite, costi, spese (inclusi costi per assistenza e spese legali e /o consulenze tecniche) o altre conseguenze dannose che siano l'effetto dalle attività effettuate dalla Regioneai sensi del presente Accordo, in caso di richieste derivanti da/oresponsabilità verso:
- i soggetti appaltatori, esecutori, prestatori di servizio, fornitori e tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati ed ingaggiati ai fini dell'esecuzione del presente accordo;
- i soggetti terzi.

ART. 22 – DIVIETO DI ACCORDI INCOMPATIBILI

22.1 Ciascuna Parte si obbliga a non sottoscrivere accordi con terze parti e a non porre in essere qualsiasi altra azione che risulti in contrasto o incompatibile con i propri obblighi derivanti dal presente Accordo.

ART.23 – RISERVATEZZA

23.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente contratto potrebbero comportare la necessità di scambiarsi reciprocamente informazioni aventi carattere riservato. Nel prosieguo del presente articolo le Parti potranno essere definite "Parte proprietaria" o "Parte destinataria" a seconda di chi nella circostanza metterà a disposizione dell'altra Parte tali informazioni.

23.2 Con l'espressione "Informazione Riservata", le Parti intendono qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, ed in particolare informazioni riguardanti le Parti relative a liste di clienti, dati relativi a clienti, informazioni contabili, informazioni riguardanti piani commerciali ed operazioni commerciali, attività amministrative, finanziarie, informazioni di dettaglio sulle strategie di commercializzazione quali business plan ed altri documenti simili, politiche di distribuzione, prezzi, fabbisogni, costi e ricavi relativi a singoli servizi, quantità' di servizi erogati ai clienti.

23.3 Le Informazioni Riservate saranno ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria e, se di natura tecnica, saranno in ogni caso considerate come informazioni facenti parte del patrimonio immateriale della Parte proprietaria. La Parte destinataria si impegna a non rendere note a terzi le Informazioni Riservate, usando lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere il proprio patrimonio.

23.4 La Parte destinataria, non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti che devono averne conoscenza ai fini dell'esecuzione del contratto. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza oggetto del presente Articolo si riferiscono esclusivamente alle Informazioni Riservate di cui le Parti verranno a conoscenza in pendenza del presente Accordo.

23.5 Le Parti limiteranno la divulgazione della Informazioni Riservate esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti, e consulenti della Parte destinataria che necessitino di essere messi a conoscenza della stessa, in stretta dipendenza dell' esecuzione del contratto ed ai quali saranno date istruzioni dalla Parte destinataria di trattare le Informazioni Riservate in conformità al presente Articolo.

Le suddette disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate:

- che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione;
- che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria;
- che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo in buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate;
- che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente;
- che la Parte destinataria sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge o per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa. In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria;
- la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

23.6 Gli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo continueranno ad avere efficacia per due anni dopo la cessazione per qualsiasi causa del presente contratto.

ART. 24 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO DI EXPO 2015 E DI REGIONE PUGLIA

24.1 Le Parti dichiarano di aver preso reciprocamente atto del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico sia di Expo 2015 che di Regione Puglia, pubblicati rispettivamente sul sito http://www.expo2015.org/tenders/area-documentale e sul sito http://www.regione.puglia.it la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte dalle Parti con la sottoscrizione del presente Accordo.

24.2 Il mancato rispetto ad opera delle Parti delle disposizioni previste nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e nei Codici Etici pubblicati sul sito alla data della stipulazione del presente atto,

comporterà causa di risoluzione del presente accordo, salvo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detto inadempimento.

ART. 25 – COMUNICAZIONI

25.1 Qualsiasi comunicazione/avviso riguardante il presente Accordo dovrà essere effettuata in forma scritta. Qualsiasi comunicazione/avviso previsti dal presente Accordo, qualora inoltrati tramite raccomandata a.r., sarà comprovata dalla ricevuta di ritorno. Le comunicazioni inviate a mezzo PEC si presumono ricevute dall'altra Parte il giorno lavorativo successivo a quello di invio. Il rapporto di trasmissione del PEC è prova di spedizione e della data di invio.
Per ogni comunicazione relativa al presente Accordo, salvo successivi accordi, le Parti dovranno fare riferimento ai punti di contatto di seguito riportati:

Per **la Regione Puglia**
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 Bari
Pec: direttore.areasvilupporurale@pec.rupar.puglia.it

Per **Padiglione Italia**
Via Fabio Filzi, 22
Attenzione Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia
20124 Milano
pec@pec.paditexpo2015.com

Per la Società"**Expo 2015 S.p.a.**"
Via Rovello 2, 20121, Milano
expolegale@legalmail.it

ART.26 - DICHIARAZIONI E GARANZIE

26.1 Nella partecipazione al Padiglione Italia ed all'evento Expo Milano 2015, nel godimento degli spazi, delle strutture e dei servizi concessi da Padiglione Italia e nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, la Regione dichiara per sé e per tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati, da quest'ultima, di operare in esecuzione del presente contratto, di agire nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di tutti i regolamenti a qualunque titolo applicabili all'Evento espositivo Expo Milano 2015, come a titolo esemplificativo e non esaustivo,prescrizioni tecniche, fiscali, ambientali, di igiene e sanitarie, nonché, nel rispetto delle disposizioni contenute nei Protocolli siglati da Expo 2015 S.p.A. con Enti Pubblici e Organizzazioni Sindacali sui temi di Legalità, Salute e Sicurezza del Lavoro, ivi compreso il Protocollo di Legalità stipulato tra Expo e la Prefettura – U.T.G. di Milano in data 13 febbraio 2012, secondo le modalità operative da stabilirsi concordemente tra le Parti, anche alla stregua delle indicazioni che saranno date in merito dalla Prefettura – U.T.G. di Milano, documenti tutti visionabili sul sito internet di Expo, nella sezione Appalti e Gare, Area Documentale.

26.2 La Regione si impegna a manlevare Padiglione Italia ed Expo 2015 da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere anche verso terzi addebitabili allaRegione,e con piena estromissione di Padiglione Italia ed Expo 2015 dagli eventuali giudizi che dovessero essere radicati nei confronti della medesima Regione.

26.3 Inoltre, agli effetti del presente Accordo, la Regione dichiara e garantisce:
- che la stipula del presente Accordo e l'adempimento delle relative obbligazioni non sono in conflitto, né determinano violazioni del proprio statuto, di contratti in essere, di leggi, di regolamenti o di provvedimenti di pubbliche autorità ad essa applicabili;
- che lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo è perfettamente in regola con il Codice delle Comunicazioni Elettroniche e di tutta la normativa a carattere settoriale.

26.4 La Regione dichiara e garantisce che parteciperà al Padiglione Italia ed all'Evento Expo Milano 2015 secondo le prescrizioni di cui al presente Accordo. Tutte le misure, che secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti,

collaboratori e contraenti, nonché, dei terzi e dei beni interessati dalle prestazioni di cui al presente Accordo, saranno adottate dalla Regione che sarà tenuta anche a manlevare Padiglione Italia ed Expo 2015 da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere in proposito.

26.5 La Regione garantisce la continuità e il pieno e corretto svolgimento delle prestazioni, delle iniziative e delle attività da essa assunti per tutta la durata di Expo Milano 2015. In particolare, la Regione sarà responsabile nei confronti di Padiglione Italia e di Expo 2015 per eventuali problemi e/o per qualsivoglia interruzione e/o disfunzione delle prestazioni assunte e garantirà inoltre i contenuti tecnici e la sicurezza delle prestazioni, dei servizi o dei prodotti venduti secondo i termini e le modalità stabilite dal presente Accordo.

ART. 27 – SICUREZZA SUL LAVORO

27.1 Nell'esecuzione delle prestazioni concordate ed assunte ai sensi del presente Accordo, le Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie a garantire la sicurezza, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/08, nonché la salute e l'incolumità dei propri dipendenti, delle persone addette alle prestazioni e dalle attività assunte in forza del suddetto scritto e dei terzi. A tal fine, le Parti sono tenute ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Regione Puglia manleva e lascia indenni Padiglione Italia ed Expo 2015 da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante da controversie, incidenti o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi a carico di persone o cose a causa o per effetto dello svolgimento delle prestazioni e delle attività o iniziative da questa assunte in forza al presente Accordo.

27.2 La Regione garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi, le licenze, le qualifiche ed i requisiti richiesti per la corretta erogazione delle prestazioni assunte mediante la presente scrittura.

ART. 28–PENALI

28.1 Nei casi di ritardo, inadempimento o di inesatto adempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto imputabili a fatto di Regione Puglia,salva la riserva di Padiglione Italia e di Expo 2015 di richiedere i maggiori ed ulteriori danni verificatisi, saranno applicate le penali di seguito indicate:

- per ogni giorno di ritardo o inadempimento non imputabile a Padiglione Italia ed Expo 2015, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto alla data concordata per le prestazioni cui è tenuta la Regione in forza del presente Accordo, quest'ultima corrisponderà a Padiglione Italia ed a Expo 2015 una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singolo giorno;
- per ogni giorno in cui la Regione esegua inesattamente le prestazioni, ovvero, con modalità parzialmente difformi rispetto alle condizioni di cui al presente contratto ed ai suoi allegati, non imputabile a Padiglione Italia ed Expo 2015, né a forza maggiore o a caso fortuito, la Regione verserà una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00) per ogni singolo giorno.

28.2 La contestazione scritta e/o la richiesta di pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Regione dalle obbligazioni non adempiute e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della relativa penale.

28.3 In caso di contestazione, da parte di Padiglione Italia ed Expo 2015, dei ritardi o dell'inesatto adempimento ai sensi del co. 1, la Regione dovrà comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano a Padiglione Italia e ad Expo 2015 nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Padiglione Italia e di Expo 2015, a giustificare il ritardo, l'inadempimentoo l'inesatto adempimento, saranno applicate le penali di cui al co. 1, salva la facoltà di Padiglione Italia e di Expo 2015 di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto,nei casi previsti all'art. 13.

28.4 E' fatta salva in ogni caso la possibilità per Padiglione Italia ed Expo 2015 di ricorrere, in caso di ritardo, inadempimento o di inesatto adempimento di cui ai commi precedenti, all'esecuzione in danno della Regione, con espressa facoltà di far eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a terzi e con addebito alla medesima Regione dei relativi costi.

ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

29.1 Del presente contratto saranno redatti tre originali, di cui ciascuna Parte conserverà un esemplare. Della stipulazione del presente contratto verrà data comunicazione sul sito di Padiglione Italia.

Milano, [●]

Il COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE PER IL PADIGLIONE ITALIA PER L'EXPO MILANO 2015,

EXPO 2015 S.p.a.

REGIONE PUGLIA

Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2062

Variazione di bilancio 2014 in termini di competenza e cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per l'attuazione degli interventi connessi alla realizzazione del PSR Puglia 2007-2013.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dr Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 511 del P.S.R. Puglia 2007 - 2013, confermata dall'Autorità di Gestione dello stesso P.S.R, riferisce quanto segue il Presidente Vendola:

Con il Bilancio per l'esercizio finanziario 2008 furono istituiti nella Parte Spesa il Capitolo 1150810 denominato «Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013» e nella Parte Entrate il Capitolo 3062900 denominato «Rimborso da parte dell'AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Dec. U.E. 18.2.2008 C(2008) 737».

L'esigenza di istituire i due capitoli (di entrata e di spesa) era ed è motivata dal fatto che, in via generale, mentre quasi tutti i pagamenti in favore dei beneficiari delle varie Misure del PSR vengono effettuati direttamente da AGEA, quale Organismo Pagatore delle erogazioni in materia di agricoltura, per talune altre spese - correlate per lo più ad interventi di assistenza tecnica previsti dalla Misura 511 del PSR - provvede direttamente la Regione (quale soggetto beneficiario).

In definitiva la Regione impegna e liquida le somme necessarie per le spese dirette connesse all'attuazione del P.S.R. 2007 - 2013, mediante imputazione al Capitolo di spesa 1150810 e richiede ad AGEA il rimborso della spesa sostenuta presentando, per ciascuna liquidazione, specifica "DOMANDA DI PAGAMENTO". Successivamente AGEA liquida in favore della Regione l'importo richiesto e la somma accreditata viene introitata sul richiamato Capitolo delle Entrate 3062900.

Tutto ciò premesso, allo scopo di garantire la realizzazione degli interventi connessi alla fase conclusiva del PSR 2007 - 2013 si rende necessario provvedere alla Variazione di Bilancio secondo quanto specificato negli Adempimenti contabili.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. 28/01 e successive m.i.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni si introduce la seguente variazione al bilancio regionale di previsione vincolato relativo all' esercizio finanziario 2014 con l' iscrizione della somma di € 2.800.000,00 nei seguenti capitoli:

PARTE ENTRATA - in termini di competenza e di cassa:
U.P.B. 3.3.1
Capitolo **3062900**
Rimborso da parte dell'AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Dec. U.E. 18.2.2008 C(2008) 737

+ 2.800.000,00

PARTE SPESA - in termini di competenza e di cassa:
U.P.B. 1.0.1
Capitolo **1150810**
Spese dirette della Regione connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013

+ 2.800.000,00

Il Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 - comma 4 - lettera f) e lettera k) della legge regionale n.7/97 s.m.i.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della Misura 511 "Assistenza Tecnica" e dal Direttore di Area, Autorità di Pagamento del P.S.R. Puglia 2007 - 2013';

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di apportare la variazione amministrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, come riportato nella sezione adempimenti contabili, con riguardo alle spese connesse all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007 - 2013 con vincolo di destinazione;

- di incaricare il Segretariato della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art.42, comma 7, L.R. n.28/01.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2063

Aggiornamento del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e redazione del Piano Triennale dei Servizi - Approvazione degli indirizzi strategici e avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Lavori Pubblici, Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dai competenti uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Pianificazione Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue:

la Regione Puglia attua le politiche-azioni in tema di mobilità e trasporti mediante strumenti di pianificazione/programmazione tra loro integrati tra cui, in particolare:
- il Piano attuativo del Piano Regionale dei Trasporti che per legge ha durata quinquennale, con estensione quindi nel caso specifico 2015-2019 (da ora in poi PA 2015-2019), individua infrastrutture e politiche correlate finalizzate ad attuare gli obiettivi e le strategie definite nel PRT approvato dal Consiglio Regionale il 23.06.2008 con L.R. n.16. e ritenute prioritarie per il periodo di riferimento;
- il Piano Triennale dei Servizi (da ora in poi PTS), inteso come Piano attuativo del PRT, che attua gli obiettivi e le strategie di intervento relative ai servizi di trasporto pubblico regionale locale individuate dal PRT e ritenute prioritarie.

La redazione del PTS e del PA 2015-2019 riveste carattere di urgenza, sia perché tali piani rappresentano strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità, sia perché costituiscono condizionalità *ex ante* per l'accesso ai fondi strutturali del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, sempre in materia di infrastruttura per la mobilità, e per l'accesso - senza penalizzazioni al fondo nazionale sul trasporto pubblico locale.

Per quanto detto sopra e al fine di rendere maggiormente efficace l'azione del PA 2015-2019, tenuto conto del ruolo strategico svolto indirettamente in tal senso dal Trasporto Pubblico Regionale Locale, si ritiene di procedere alla redazione congiunta dell'aggiornamento del PA 2015-2019 e del Piano Triennale dei Servizi. Quest'ultimo, con la sua revisione a cadenza triennale, accompagnerà la progressiva attuazione dello scenario del PRT proponendo gli eventuali, fisiologici aggiustamenti in itinere all'offerta di servizi di trasporto.

Questo approccio unitario è avvalorato dalla scelta di mettere al centro della nuova programmazione la visione e gli obiettivi di Europa 2020 promuovendo lo sviluppo di un sistema regionale dei trasporti per una mobilità delle persone e un trasporto delle merci intelligente, sostenibile e inclusiva.

- INTELLIGENTE, in relazione all'innovazione nella concezione delle nuove infrastrutture, alle dotazioni tecnologiche e all'organizzazione dei servizi, all'ampio ricorso agli *Intelligent Transport Systems* (ITS), alla promozione della formazione e dell'informazione di operatori ed utenti;
- SOSTENIBILE, dal punto di vista ambientale per la capacita di ridurre le esternalità mediante:
  - la promozione del trasporto collettivo e dell'intermodalità,

- la diffusione di pratiche virtuose,
- un opzione preferenziale per modalità di trasporto meno inquinanti tra cui, in primis, quella ciclistica,
- l'impulso al rinnovo del parco veicolare privilegiando mezzi a basso livello di emissioni;

Ma sostenibile anche dal punto di vista economico ricercando nelle scelte infrastrutturali e nell'organizzazione dei servizi le soluzioni più efficienti sotto il profilo delle modalità di finanziamento per la costruzione e/o gestione;

- INCLUSIVA, per l'effetto rete che intende creare a supporto di un'accessibilità equilibrata sul territorio regionale e a vantaggio dello sviluppo di traffici tra la Puglia e lo spazio euro-mediterraneo.

Alla definizione dello scenario progettuale concorrono tre componenti:

- **interventi materiali,** riguardanti infrastrutture, materiale rotabile e tecnologie;
- **servizi**, nella cui sfera rientrano le reti dei servizi di trasporto collettivo, i servizi informativi per la pianificazione e il monitoraggio del traffico di persone e merci;
- **politiche mirate** a supporto dell'attuazione dello scenario di piano.

L'obiettivo finale è quello di ***concorrere a garantire un corretto*** equilibrio tra diritto alla mobilità, sviluppo socio-economico e ***tutela dell'ambiente***.

Rispetto alla precedente pianificazione, l'approccio proposto prende atto della diminuita dotazione finanziaria di settore e fa tesoro delle criticità registrate nel passato ciclo di programmazione dei fondi europei e nazionali prevedendo, in via prioritaria per il prossimo quinquennio, il completamento degli interventi infrastrutturali in corso di realizzazione.

Con riferimento a questi ultimi, saranno individuati gli interventi complementari ritenuti indispensabili ad assicurare il corretto funzionamento del sistema e il pieno dispiegamento delle sue potenzialità collocando, eventuali ulteriori previsioni, in un quadro di riferimento programmatico progettuale con l'obiettivo di un'attuazione in tempi successivi o in caso di disponibilità di risorse.

Lo scenario di progetto verrà declinato rispetto a tre scale territoriali di dettaglio crescente, corrispondenti ad altrettanti livelli di relazione che interessano il sistema socioeconomico regionale:

- **lo spazio euro-mediterraneo**, rispetto al quale il Piano si pone l'obiettivo generale di valorizzare il ruolo della regione, di potenziare i collegamenti con gli elementi della rete TEN.T e di sostenere l'esigenza della estensione di quest'ultima sia in ambito nazionale che internazionale sulle relazioni di interesse per la Puglia;
- **l'area delle regioni meridionali peninsulari** con le quali la Puglia ha storicamente rapporti importanti e condivide l'esigenza di sostenere lo sviluppo socioeconomico e contrastare la marginalizzazione delle aree interne;
- **il sistema regionale** considerato nella sua complessità caratterizzata da paesaggi, sistemi economici e sociali, poli funzionali d'eccellenza, che nel loro insieme determinano esigenze di mobilità di persone e merci, le più diverse, ma tutte degne di attenzione, al fine di garantire uno sviluppo armonico e sinergico.

Gli obiettivi e le conseguenti strategie/linee di intervento dei Piani discendono, a livello generale, dalla vigente legislazione in materia (L.R. 18/2002 L.R. 16/2008) e, per aspetti specifici, innovativi, o di maggior dettaglio, dal quadro definito dal Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 di cui alla DGR 1498 del 17.07.2014 e, per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale, il Piano di Riprogrammazione regionale approvato con D.G.R. 1991 del. 25 ottobre 2013 e dal Piano di Riclassificazione dei servizi automobilistici sostitutivi approvato con D.G.R. 1221 del 1.7.2013.

Rispetto al passato, il PA 2015-2019 accentua la ***propensione alla trasversalità*** delle azioni proposte.

Anche per questa ragione, le azioni in materia di trasporti nel nuovo ciclo dei fondi comunitari, intercettano altri Assi Prioritari del programma operativo (P.O.) della Regione Puglia tra cui, in particolare, l'asse IV (Energia sostenibile e qualità della vita), e confermano l'integrazione con i temi di natura paesaggistica e ambientale definiti dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), ma anche con quelli di nuova proposizione nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti riguardanti il trasporto intermodale dei rifiuti solidi urbani (RSU). L'intento è chiaramente quello di ricercare tutte le possibili sinergie nel conseguimento degli obiettivi previsti, nella consapevolezza che i temi legati alla mobilità, diretta-

mente o indirettamente, ricoprono in questo senso un ruolo di rilievo significativo.

L'accento posto sulla sostenibilità ambientale ad ampio spettro, l'apertura al coinvolgimento di privati tramite lo strumento della finanza di progetto, il ricorso estensivo alle nuove tecnologie, l'impulso ad una crescente condivisione tra livello regionale e ambiti territoriali/città per la creazione di modelli di mobilità pienamente integrati, sono solo alcuni degli ambiti operativi comuni in cui il piano intende operare integrazioni con azioni specifiche di altri strumenti, scongiurando il rischio di interventi destinati a creare sovrapposizioni o peggio, duplicazioni.

Gli ultimi 10 anni sono stati contrassegnati da un notevole sforzo da parte dell'Amministrazione Regionale per dotare la Puglia di un moderno sistema infrastrutturale in grado di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, a partire da studenti e lavoratori pendolari, e la competitività del sistema economico pugliese, tra cui in primis il settore turistico, riducendo lo sforzo di accessibilità reciproca tra la nostra regione e i principali mercati nazionali e internazionali. I risultati sono tangibili e inconfutabili.

Sul versante del trasporto stradale, gli ammodernamenti, il potenziamento e la messa in sicurezza della rete, hanno contribuito a ridurre di oltre il 50% il numero di morti (passando da 455 morti/anno nel 2004 a 224 morti/anno nel 2013); a favore della mobilità ciclistica sono stati realizzati piste e percorsi ciclopedonali per complessivi 94 Km e nel settore ferroviario sono stati aperti all'esercizio 37 Km di nuove linee. E' stato rinnovato l'armamento di 227 Km di linee della rete regionale (pari al 15% dell'intera rete) consentendo l'innalzamento della velocità massima da 60 km/h a 120 Km/h; nel settore del trasporto aereo sono stati potenziati, in funzione delle specifiche caratteristiche, passeggeri e merci, gli aeroporti della rete regionale, per garantire opportunità di sviluppo e far fronte alla crescita della domanda che nel settore passeggeri, anche grazie alle azioni di marketing territoriale finanziate dalla regione, è cresciuta nell'ultimo quinquennio del 61 %. Nel settore della portualità ingenti sono stati gli sforzi per avviare il completamento dell'infrastrutturazione dei principali porti pugliesi che, complessivamente, nonostante la difficilissima congiuntura economica degli ultimi anni hanno continuato a svolgere un ruolo importante nel panorama dei porti del mezzogiorno.

Si apre ora una fase nuova e cruciale per il settore della mobilità e dei trasporti, riassumibile in tre parole chiave: completamento, efficienza e innovazione nel massimo rispetto di tutte le componenti ambientali interessate.

Il **Completamento** riguarda il sistema dell'offerta di trasporto inteso nel suo complesso come integrazione di interventi materiali (infrastrutture, tecnologie e materiale rotabile), servizi e politiche. Si riferisce in primo luogo ai progetti ancora in corso, ma anche agli elementi mancanti per creare un effetto rete in grado di coprire tutta la regione, collegando tra loro e con i porti, gli aeroporti e il sistema multimodale ferroviario e stradale d'interesse nazionale e internazionale, grandi e piccole città, territori attualmente a rischio di marginalizzazione e distretti produttivi. Sotto questa azione rientra anche l'individuazione di tutti gli strumenti necessari a promuovere l'avanzamento di progetti strategici di rango nazionale come l'alta capacità (AC) Bari-Napoli, il completamento del raddoppio della linea adriatica nella tratta Termoli-Lesina e la stabilizzazione di interventi immateriali a carattere sperimentale attualmente in essere che hanno dato risultati positivi.

L'**efficienza** nell'impiego delle risorse per il finanziamento di nuovi interventi, ma soprattutto per la successiva fase di gestione del sistema, è divenuto un obbligo irrinunciabile nell'attuale congiuntura economica. Sul versante degli investimenti ciò si traduce nell'individuazione delle reali priorità d'intervento e delle soluzioni più adeguate alle specificità dei problemi da risolvere, ma anche nella capacità di garantire un corretto dimensionamento delle opere evitando inutili sprechi di risorse.

Sul versante della gestione, dopo lo sforzo compiuto per mettere in sicurezza il comparto del trasporto pubblico locale che ha garantito, in controtendenza rispetto ad altre regioni, il mantenimento di adeguati livelli di servizio ai cittadini e l'adeguamento dei corrispettivi erogati alle aziende scongiurando riduzioni dei posti di lavoro, occorre porre mano alla ristrutturazione della rete finalizzata alla ***massima razionalizzazione dei servizi*** in termini di corrispondenza tra livelli di offerta e entità e caratteristiche della domanda da servire.

Proprio guardando **all'efficienza del settore dei servizi di TPRL** è possibile cogliere la grande opportunità costituita dalla redazione coordinata del PA 2015-2019 e del PTS. Quest'ultimo infatti, oltre a cogliere l'obiettivo di razionalizzazione nel settore che rappresenta la seconda voce di spesa corrente del bilancio regionale e le cui strategie sono state delineate dal Piano di Riprogrammazione già approvato dalla Giunta Regionale della Puglia, offrirà elementi utili, se non indispensabili, per vagliare la sostenibilità degli interventi infrastrutturali.

L'**innovazione** nel sistema dei trasporti deve riguardare, anche in forma integrata, tanto il settore passeggeri che quello merci. La partita si gioca fondamentalmente su tre fronti: sostenibilità ambientale, ma anche economico-finanziaria, dei trasporti, diffusione degli ITS e *Smart Cities* che integra i prime due aspetti e rappresenta una delle nuove sfide lanciate dalla Commissione Europea: città grandi e piccole che si caratterizzano per un elevato livello di qualità della vita, dove gli spazi urbani aiutano a muoversi in maniera più agevole, risparmiando tempo nel rispetto dell'ambiente.

L'azione a livello regionale deve interagire anche con un contesto di riferimento che presenta importanti novità.

- A livello ***comunitario***, un nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 2014-2020 che, come già osservato nel paragrafo precedente, si caratterizza per l'impulso nella ricerca di una valenza trasversale tra i diversi Assi delle azioni da finanziare.
- A livello ***nazionale***:
  - il nuovo PON 2014-2020 per le regioni dell'obiettivo convergenza in cui, i temi chiave, sono: la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete TEN-T; il miglioramento della mobilità regionale per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali; lo sviluppo e il miglioramento dei sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale e, infine, l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici;
  - il riordino delle Province e l'attuazione delle città Metropolitane che impongono alla Regione una capacità di dialogo su più fronti per evitare la frammentazione della rete e dei servizi di trasporto;
  - le nuove norme per l'efficientamento del Trasporto Pubblico Locale che richiedono alla Regione una capacità di monitoraggio e programmazione per scongiurare tagli alle risorse che vengono trasferite dal Governo nazionale.
- A livello ***regionale***, l'esigenza, in coerenza con le disposizioni di cui alla L.R. 24/2012 che regola il trasferimento delle competenze in materia di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano agli ATO, di procedere nel trasferimento, a questi ultimi, delle competenze in tema di programmazione/gestione dei servizi automobilistici che hanno funzione prevalente di soddisfacimento della domanda generata dai rispettivi bacini di traffico. L'obiettivo è quello di incentivare una crescente assunzione di responsabilità e capacità di governo da parte degli EE.LL. nei processi di efficientamento del Trasporto Pubblico Locale.

Per quanto sopra espresso l'elemento caratterizzante i Piani sarà lo sviluppo della pianificazione attraverso linee di intervento finalizzate a cogliere tre macro obiettivi riferiti ad altrettante scale territoriali:

1. Valorizzare il ruolo della regione nello spazio Euromediterraneo con particolare riferimento all'area Adriatico-Ionica ed al potenziamento dei collegamenti multimodali con la rete TEN-T secondo un approccio improntato alla co-modalità;
2. Promuovere e rendere efficiente il sistema di infrastrutture e servizi a sostegno delle relazioni di traffico multimodale di persone e merci in coordinamento con le regioni meridionali peninsulari per sostenere lo sviluppo socioeconomico del sud Italia;
3. Rispondere alle esigenze di mobilità di persone e merci espresse dal territorio regionale attraverso un'opzione preferenziale a favore del trasporto collettivo e della mobilità sostenibile in generale, per garantire uno sviluppo armonico, sinergico e integrato con le risorse ambientali e paesaggistiche, anche al fine di contrastare la marginalizzazione delle aree interne.

PREMESSO CHE

- con DPR 14.03.2001 è stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL);
- con L.R. 20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio", è stata attribuita al Documento Regionale di Assetto Generale il compito di definire le linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale, e all'art.4 comma 3 lettera c) si stabilisce che il DRAG determini "lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale";
- con L.R. 18/2002 "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", così come modificata dalla L.R. 32/2007, all'art. 7 è stato definito il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) quale documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano Generale dei Trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico;
- con la stessa legge al comma 2 dell'art. 7 è stato stabilito che il piano è redatto in accordo alle linee guida indicate dal piano generale dei trasporti ed è articolato secondo le modalità del trasporto, tra loro integrate, ed individua:
  a) l'assetto del sistema regionale dei trasporti con le rilevate criticità, nonché le prospettive di evoluzione di tale sistema in relazione al contesto nazionale e sovranazionale dei trasporti,
  b) gli obiettivi e le strategie del sistema multimodale dei trasporti raccordati agli strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale,
  c) le linee d'intervento che includono i riferimenti alla riorganizzazione dei servizi e alla gerarchia delle reti infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle priorità d'intervento relative a:
     1) trasporto stradale,
     2) trasporto ferroviario,
     3) trasporto marittimo,
     4) trasporto aereo,
     5) intermodalità dei passeggeri,
     6) intermodalità delle merci,
     7) servizi minimi di cui al d.lgs. n. 422/1997.
- con D.G.R. n. 1328/2007 è stato adottato il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)
- con L.R. n. 16 del 23.06.2008 sono stati adottati principi, indirizzi e linee d'intervento in materia di piano regionale dei trasporti;
- all'art. 2 comma 1 della L.R. n.16 del 23.06.2008, è stato stabilito che il PRT, in accordo con il Piano Generale dei Trasporti, è inteso come piano direttore del processo di pianificazione regionale dei trasporti e viene attuato attraverso piani attuativi, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia, che contengono, per ciascuna modalità di trasporto, le scelte di dettaglio formulate a partire da obiettivi, strategie e linee di intervento definite nel PRT;
- all'art. 3 comma 1 della stessa legge, è stato stabilito che il PRT e i suoi piani attuativi costituiscono il riferimento per la stesura dello schema di cui all'articolo 4 comma 3 lettera c) della legge regionale 27.07.2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per quanto attiene l'assetto delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità a livello regionale. Relativamente a criteri, indirizzi e orientamenti di carattere generale il PRT si raccorda con quanto determinato dal documento regionale di assetto generale (DRAG) ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 20/01. Poiché il DRAG costituisce riferimento vincolante per la pianificazione provinciale e comunale, i contenuti del PRT e dei suoi piani attuativi, assunti dal DRAG, assumono a loro volta carattere vincolante rispetto alla pianificazione territoriale provinciale e comunale;
- all'art. 3 comma 3 è stato disposto che il piano attuativo del PRT viene elaborato tenendo conto dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), dei piani provinciali di bacino (PPB) di cui all'articolo 11 della L.R. 18/02 e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana (PTVE) vigenti al momento della redazione o dell'aggiornamento del piano;
- all'art. 3 comma 4 è stato stabilito che il PRT e i suoi piani attuativi costituiscono il riferimento per la programmazione dei trasporti di livello comunale relativamente ai temi di interesse regionale sviluppati in seno ai piani urbani della mobilità

(PUM) di cui all'articolo 12 della L.R. 18/02, ai piani strategici di area vasta e ai piani urbani del traffico (PUT).
- La LR 24/2012 all'art. 1 co 7 stabilisce che la programmazione e l'organizzazione dei servizi pubblici locali è riservata all'organo di governo d'ambito nel rispetto delle prerogative assegnate alla regione dalla legislazione statale.

CONSIDERATO CHE
- con provvedimenti deliberativi nn. 1719 e 1720 del 6.11.2002 la Giunta Regionale ha approvato il "Piano Regionale dei Trasporti e il Piano Triennale dei servizi di Trasporto Pubblico Locale";
- con D.G.R. n. 465 in data 24.03.2009 il citato Piano Attuativo 2009-2013 del Piano Regionale dei Trasporti è stato adottato dalla Giunta Regionale e trasmesso al Consiglio Regionale per il parere previsto della competente Commissione Consiliare ai sensi del 5° comma, art. 1, L.R. 15 novembre 2007, n. 32;
- in data 6.05.2009 la V Commissione del Consiglio Regionale della Puglia ha espresso, ai sensi del comma 5° art. 7 della L. R. n° 18/02 parere favorevole sul Piano Attuativo 2009 2013 del PRT (Piano Regionale dei Trasporti);
- il Piano Operativo Attuativo 2009 2013 del PRT (Piano Regionale dei Trasporti) è stato quindi sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n° 152/2006 come modificato dal decreto legislativo n° 4/2008 e secondo quanto previsto dalla DGR 981/15 Giugno 2008;
- con determinazione dirigenziale n. 37 del 15.02.2010 del Dirigente l'Ufficio Programmazione Vie e politiche energetiche/VAS, ha espresso ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. parere motivato sul Piano Regionale dei Trasporti Piano Attuativo 2009/2013 con indicazioni e prescrizioni;
- con DGR n. 814 del 23.03.2010 è stato approvato il Piano Attuativo 2009/2013 del Piano Regionale dei Trasporti che contiene le scelte di dettaglio adottate dall'Amministrazione regionale per ciascuna delle modalità di trasporto, stradale, ferroviaria, marittima e aerea;
- a seguito di specifici incontri con le parti sociali e le associazioni industriali e di categoria si è manifestata una preliminare condivisione degli indirizzi strategici e degli obiettivi specifici di piano sopra richiamati;

PRESO ATTO CHE

la Legge regionale 14.12.2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", recependo il D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010, detta disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

in particolare l'articolo 1 della LR 44/2012 stabilisce che:

[…] (comma 3) *La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di:*

a) garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;

b) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi;

c) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione degli effetti connessi all'attività economica;

d) assicurare che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future.

l'art. 3 definisce l'ambito di applicazione, stabilendo in particolare che:

comma 1. *La* VAS *riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.* Comma 3. *Fatto salvo quanto disposto al comma 4, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria e dell'ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA);

b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del dpr 357/1997.*

le modalità di svolgimento della procedura di VAS sono regolamentate dall'art. 7 della citata legge che stabilisce:

La VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 15:

a) *[…]*
b) *l'impostazione della VAS, attraverso la collaborazione fra autorità competente, autorità procedente e proponente, e la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, sulla base di un rapporto preliminare di orientamento;*
c) *l'elaborazione del rapporto ambientale;*
d) *lo svolgimento di consultazioni;*
e) *la valutazione del piano o programma, tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, che si conclude con espressione del parere motivato;*
f) *la decisione, ovvero l'atto di approvazione del piano o programma;*
g) *l'informazione sulla decisione;*
h) *il monitoraggio.*

RITENUTO CHE

L'aggiornamento del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e la redazione del Piano Triennale dei Servizi rientrino nell'ambito di applicazione della normativa regionale in materia di VAS e pertanto risulta necessario avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, che costituisce "*parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione*" dei piani, così come previsto dall'art. 3, comma 14, della LR 44/2012;

L'Autorità Ambientale, istituita per promuovere l'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi strutturali, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, rappresenta la struttura regionale idonea a supportare l'autorità procedente nello svolgimento della procedura di VAS.

Si rende necessario, nell'ambito della procedura di VAS, dare avvio alla consultazione preliminare con i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territoriali interessati e il pubblico interessato (art. 9 comma 3 della LR 44/2012), attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia della documentazione relativa;

Si ritiene fondamentale garantire la prosecuzione del percorso di condivisione già avviato con le parti sociali, le associazioni industriali di categoria attraverso ogni opportuna forma di coinvolgimento.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 18/2002 e della 16/2008 è opportuno incaricare il Direttore dell'Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana, ai fini dell'elaborazione dell'aggiornamento del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti, e della redazione del Piano Triennale dei Servizi e dello svolgimento di ogni attività tecnico-amministrativo funzionale all'approvazione dei predetti piani da parte della competente Giunta Regionale, di dotarsi di una apposita struttura tecnica composta da personale operativo presso i sotto riportati servizi regionali:

- Servizio Assetto del Territorio;
- Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilita;
- Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale;
- Servizio Urbanistica

ed inoltre avvalendosi, come espressamente previsto dall'art. 7 co 3 della L.R. 18/2002, dell'Agenzia regionale per mobilità (AREM), nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/2012 è opportuno incaricare l'Autorità Ambientale della predisposizione del rapporto preliminare di orientamento di cui all'art. 9 co. 1 e della redazione del successivo rapporto ambientale e sintesi non tecnica di cui all'art. 10 della stessa legge.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

SI PROPONE

- di approvare gli indirizzi strategici del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e del Piano Triennale dei Servizi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati;

- di dare formale avvio alla predisposizione dell'aggiornamento del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed alla redazione del Piano Triennale dei Servizi;
- di incaricare il Direttore dell'Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana di costituire, ai fini dell'elaborazione dell'aggiornamento del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti e per la redazione del Piano Triennale dei Servizi, una apposita struttura tecnica nei termini in narrativa specificati;
- di incaricare le strutture tecniche dell'Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità degli adempimenti di cui alla L.R. 18/2002 e L.R. 16/2008, funzionali all'approvazione dei predetti piani;
- di dare avvio nella forme di cui all'art 7 della L.R. 44/2012 alla Valutazione Ambientale Strategica comprensiva della Valutazione di Incidenza del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti e del Piano Triennale dei Servizi,;
- di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 44/2012 e ss.m.i, sono parti del procedimento:
  - autorità procedente: Giunta Regionale;
  - autorità competente: Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia (come stabilito dalla circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
  - di affidare all'Autorità Ambientale il ruolo di supporto all'autorità procedente nel processo di Valutazione Ambientale Strategica e per gli adempimenti di cui all'art. 9 comma 1 e art 10;
- di individuare, come di seguito, un primo elenco di soggetti competenti in materia ambientale, enti territoriali e pubblico interessati, salvo successive integrazioni:

Soggetti Competenti in Materia Ambientale (LR 44/2012, art. 6)

- MIT
- MATTM
- Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio - Servizi Urbanistica, Assetto del Territorio,
- Assessorato alla Qualità dell'ambiente - Servizi Ecologia, Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale,
- Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico - Servizio Attività Economiche Consumatori,
- Assessorato Regionale alle Opere Pubbliche -Servizi Risorse Naturali, LLPP e Tutela delle Acque,
- Assessorato Regionale allo Sviluppo economico Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo,
- Assessorato Regionale alla Sanità Servizio Progr. Assist. Territoriale e Prevenzione
- Assessorato alle Risorse agroalimentari - Servizi Agricoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
- Assessorato alle Politiche giovanili, Trasparenza e Legalità - Servizi Protezione Civile, Attività economiche consumatori, Politiche giovanili, Internazionalizzazione, cittadinanza sociale, Sport per tutti;
- Assessorato Finanza e Contralli, Servizio Demanio e Patrimonio,
- ARPA Puglia
- ARES Puglia
- ARIF Puglia
- ASL Foggia, ASL BAT, ASL Bari, ASL Taranto, ASL Brindisi, ASL Lecce
- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale della Puglia per la gestione del Servizio Idrico Integrato
- Autorità di Bacino Interregionale della Puglia
- Autorità di Bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno
- Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata
- Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione, Fortore
- Ambiti Territoriali Ottimali Rifiuti o Ambiti Regionali Ottimali (se istituiti)
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenze per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
- Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia
- Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Ente Parco Nazionale del Gargano
- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
- Ente Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio
- Ente Parco naturale regionale Bosco Incoronata
- Ente Parco naturale regionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase
- Ente Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S.Leonardo
- Ente Parco naturale regionale Fiume Ofanto

- Ente Parco naturale regionale Isola di S.Andrea Litorale di Punta Pizzo
- Ente Parco naturale regionale Lama Balice
- Ente Parco naturale regionale Litorale di Ugento
- Ente Parco naturale regionale Medio Fortore
- Ente Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano
- Ente Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa
- Ente Parco naturale regionale Terra delle Gravine
- Consorzio di Bonifica Stornara e Tara
- Consorzio per la Bonifica Montana del Gargano
- Consorzio per la Bonifica della Capitanata
- Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
- Consorzio speciale per la bonifica di Arneo
- Autorità Portuale del Levante
- Autorità Portuale di Brindisi
- Autorità Portuale di Taranto

Enti Territoriali interessati (LR 44/2012, art. 5)
- Provincia di Bari
- Provincia BAT
- Provincia di Brindisi
- Provincia di Foggia
- Provincia di Lecce
- Provincia di Taranto
- Comuni della Puglia
- Regione Basilicata
- Regione Campania
- Regione Molise
- Regione Calabria

Pubblico interessato (LR 44/2012, art. 2 comma n)
- ANCI
- UPI
- GSE
- TERNA
- ENEL
- Camere di commercio delle province Pugliesi
- Confindustria Puglia
- Associazione Industriali
- ASSTRA
- ANAV
- Politecnico di Bari
- Università degli Studi di Bari
- Università del Salento
- Università di Foggia
- CNR
- CGIL
- CISL
- UIL
- CISAL
- UGL
- USB
- Or.S.A.
- CONFAIL
- ADICONSUM
- ADOC
- ADUSBEF
- ASSOUTENTI
- CODACONS
- CONFCONSUMATORI
- FEDERCONSUMATORI
- UNIONE DEGLI STUDENTI
- LINK UNIVERSITA'
- ITALIA NOSTRA
- APT
- Legambiente
- WWF
- Terranostra
- F.A.I.
- Verdi Ambiente e Societa
- Fare Verde Puglia
- Amici della Terra
- L'Altritalia Ambiente
- Ordini professionali di architetti, ingegneri, geologi, biologi, agronomi-forestali della Puglia

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù dell'articolo 4 co. IV, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997, dell'art. 44 co. IV della L.R. 7/2004.

L'Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Lavori Pubblici Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presenteprovvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi strategici del Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti e del Piano Triennale dei Servizi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati;

2. di dare formale avvio alla predisposizione dell'aggiornamento del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed alla redazione del Piano Triennale dei Servizi;

3. di incaricare il Direttore dell'Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana di costituire, ai fini dell'elaborazione dell'aggiornamento del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti e della redazione del Piano Triennale dei Servizi, una apposita struttura tecnica nei termini in narrativa specificati;

4. di incaricare le strutture tecniche dell'Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità degli adempimenti di cui alla L.R. 18/2002 e L.R. 16/2008, funzionali all'approvazione dei predetti piani;

5. di dare avvio nella forme di cui all'art 7 della L.R. 44/2012 alla Valutazione Ambientale Strategica comprensiva della Valutazione di Incidenza del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti e del Piano Triennale dei Servizi;

6. di dare atto che nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 44/2012 e ss.m.i, sono parti del procedimento:
   - autorità procedente: Giunta Regionale;
   - autorità competente: Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia (come stabilito dalla circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);

7. di affidare all'Autorità Ambientale il ruolo di supporto all'autorità procedente nel processo di Valutazione Ambientale Strategica e per gli adempimenti di cui all'art. 9 comma 1 e art. 10 della L.R. 44/2012;

8. di individuare, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati, gli enti elencati in narrativa, dando nel contempo mandato al Direttore dell'Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana e all'Autorità Ambientale, di concerto con l'autorità competente, di operare eventuali successive integrazioni;

9. di individuare, in qualità di pubblico interessato, le organizzazioni e le associazioni elencati in narrativa, dando nel contempo mandato al Direttore dell'Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana e all'Autorità Ambientale, di concerto con l'autorità competente, di operare eventuali successive integrazioni;

10. di avviare la fase di consultazione preliminare mediante apposito avviso pubblicato sul sito web della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) corredato del rapporto preliminare di orientamento;

11. di demandare al competente Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, gli ulteriori adempimenti di competenza;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2064

Dichiarazione dello stato di crisi in agricoltura nei territori dei Comuni delle province di Bari e Brindisi a seguito di eccezionali avversità atmosferiche "violenti grandinate e temporali" del 7 ottobre 2014.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari Fabrizio NARDONI, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Responsabile, confermata dalla Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce il Presidente Vendola:

nel giorno 7 ottobre 2014 nei territori delle provincie di Bari e Brindisi si sono verificati eventi metereologici avversi di eccezionale intensità e gravità (Grandinata - temporali con bombe d'acqua) con presenza di ingenti danni alle produzioni agricole, zootecniche, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture agricole;

Gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura di Bari e Brindisi, stanno procedendo alle verifiche per la quantificazione dei danni, dai primi accertamenti in campo, hanno rilevato danni notevoli alle strutture, alle coltivazioni in atto, alla zootecnia ed alle infrastrutture aziendali, tali da superare notevolmente la soglia del 30%, limite previsto dalla normativa vigente che consente di dar corso alla richiesta di declaratoria;

sulla scorta di quanto previsto dal decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i., che ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale abrogando la legge 185/1992, e precisamente dall'art. 6 del predetto Decreto Legislativo, relativo alle procedure per l'emanazione del decreto di declaratoria degli eventi avversi, la Giunta regionale prende atto del grave evento calamitoso (grandinata - temporali con bombe d'acqua) impegnandosi a porre in essere tutte le azioni e procedure per la definizione e quantificazione puntuale dei danni, si da avviare in tempi rapidi la proposta di richiesta al MIPAAF di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso. Con lo stesso provvedimento si indicheranno le provvidenze da concedere, comprese fra quelle previste dall'art. 5 dello stesso Decreto Legislativo, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, nei limiti dell'entità del danno accertato e nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. In pratica, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, si procederà alla richiesta di attivazione dei seguenti interventi:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato;
b) prestiti di ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo;
c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'art.7 del D.Lgs. 102/2004;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 102/2004;

in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all' 80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

nelle more del perfezionamento delle già avviate attività di ricognizione e quantificazione dei danni subiti all'agricoltura (ingenti danni alle produzioni agricole, zootecniche, alle strutture aziendali agricole, ed alle infrastrutture agricole) da parte dei competenti uffici regionali, si ritiene necessario ed urgente richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la dichiarazione dello stato di crisi in agricoltura per la sussistenza del carattere di eccezionalità avversità atmosferica (**grandinata - temporale con bombe d'acqua)**.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R N° 28/01 E S. M. I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai

sensi dell'art. 4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97 e s.m.i.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Funzionario Responsabile e dalla Dirigente del Servizio Alimentazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto nelle premesse;
- di dichiarare lo stato di crisi per l'agricoltura pugliese a seguito di eccezionale evento calamitoso (grandinata - temporali con bombe d'acqua) come innanzi indicato;
- di incaricare l'Assessore alle Risorse Agroalimentari di attivare le procedure per ogni utile intervento da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in ordine all'applicazione delle normative nazionali e comunitarie vigenti;
- di chiedere al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di porre in essere tutte le iniziative a favore degli imprenditori agricoli, utili a risolvere le situazioni come innanzi meglio evidenziate, con la conseguente emanazione, tra l'altro, del decreto che fissi lo stato di crisi per gli eventi calamitosi (**grandinata - temporali con bombe d'acqua**), come previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 102/2004 e s.m.i.;
- di incaricare il Servizio Alimentazione dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per consentire l'avvio delle operazioni per l'emanazione del decreto di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso (giusto quanto prescritto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 102/2004), nonché altri interventi utili a rimediare ai danni predetti;
- di dichiarare il presente provvedimento atto immediatamente esecutivo;
- di incaricare il Segretario generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 2065

Accordo sancito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 4 Settembre 2014 sul: "Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa e seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2014" - RECEPIMENTO.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P "Riabilitazione Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie", dal Dirigente dell'Ufficio 3-PAOS e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Vista la Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante le *"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"* ed in particolare l'articolo 10, comma 2, con cui si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate ad eseguire interventi di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA);

Visto il Decreto del Ministero della Salute 7 ottobre 2005 ad oggetto *"Istituzione del Registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito delle applicazione delle tecniche medesime"*;

Visto la Direttiva 2006/17/CE della Commissione dell'8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

Vista la Direttiva 2006/86/ce della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

Visto il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 191 concernente: "*Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani*";

Visto il Decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008 recante "*Linee Guida in materia di procreazione medicalmente assistita*";

Visto il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 recante "*Attuazione delle direttive 2006/17/Ce e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani*";

Visto che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome d trento e Bolzano ha siglato l'Accordo del 15 marzo 2012, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 191, sul documento concernente: *"Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19/2/2004 n.40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane"*;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 18 febbraio 2013, n. 233 di recepimento dell'Accordo Stato - Regioni del 15 marzo 2012 di cui innanzi;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2012 ad oggetto "*Modalità per l'esportazione o importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull'uomo;*

Visto il Regolamento regionale 12 febbraio 2014, n.2 "*Strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche per la Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici*" che ha abrogato il precedente regolamento n.2/2005 e che ha stabilito all'art. 12, comma 1, quanto segue:

"*I Centri PMA di I, II e III Livello già autorizzati dalla Regione Puglia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente Regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla sua pubblicazione sul BURP:*

a. entro sei mesi per i requisiti organizzativi;
b. entro dodici mesi per i requisiti strutturali e tecnologici.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, il responsabile della struttura invia al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria della Regione Puglia un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica."

Considerato che nella Regione Puglia il procedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio dei predetti Centri di PMA è ancora in corso;

Preso atto che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 9 aprile 2014, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 4, comma 3 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una

patologia che sia causa di sterilità o di infertilità assolute ed irreversibili per la coppia di cui all'art. 5, comma 1 della medesima legge;
- dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40/2004, limitatamente alle parole "*in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3";*
- dell'art. 9, comma 3, limitatamente alle parole "*in violazione del divieto di cui all'articolo 4 comma 3";*
- dell'art. 12*,* comma 1, sempre della suddetta legge;

Preso atto che la Corte Costituzionale, a seguito della predetta sentenza, con le motivazioni depositate in data 11 giugno 2014 ha precisato che la dichiarazione d'incostituzionalità non produce alcun vuoto normativo, costituendo la PMA di tipo eterologo una species della metodica generale già compiutamente disciplinata nell'ordinamento vigente in tutti i vari aspetti connessi al suo esercizio;

Considerato che, come espressamente precisato dalla Corte Costituzionale, dalle norme vigenti è già desumibile una regolamentazione della PMA di tipo eterologo ricavabile, mediante gli ordinari strumenti interpretativi, dalla disciplina concernente in linea generale la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva di principi generali pur nella diversità delle fattispecie (in ordine alla gratuità e volontarietà della donazione, alle modalità di acquisizione del consenso, all'anonimato dei donatori, alle esigenze di tutela sotto il profilo sanitario, ecc., oggetto degli artt. 12-13, commi 1, 14 e 15 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 191), cui devono ritenersi estensibili per analogia le disposizioni di cui all'art. 177, comma 2, del Decreto Legislativo 196/2003 in tema di disciplina anagrafica, all'art. 28 della legge 184/83 sull'adozione, come modificato dall'art. 24 della Legge 141/2001, alla Sentenza della Corte Costituzionale 278/2013, alla Direttiva 17/20062006/17/CE;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 4 settembre 2014 ha concordato gli indirizzi operativi per consentire l'avvio delle tecniche di PMA di tipo eterologo, elaborati dalla Commissione Salute a seguito del lavoro istruttorio condotto dallo specifico gruppo tecnico scientifico di esperti sulla PMA. Tali linee guida definiscono i criteri di selezione dei donatori e dei riceventi, gli esami infettivologici e genetici da effettuare, il numero massimo dei nati dalle donazioni che un donatore o donatrice può effettuare, le regole sull'anonimato dei donatori e la tracciabilità delle donazioni;

Preso atto che con nota prot. n. 3998/C7SAN del 4/9/2014 il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome richiede ai Presidenti degli enti medesimi, al fine di rendere uniforme a livello nazionale l'accesso alle procedure eterologhe, di recepire con deliberazione di Giunta regionale o con specifico provvedimento regionale il documento di cui sopra;

Considerato quindi che al momento, pur nelle more del completamento del procedimento di conferma delle autorizzazioni all'esercizio per i Centri di PMA, procedimento a tutt'oggi in itinere date le scadenze fissate dal Regolamento regionale n.2/2014, è opportuno recepire il predetto Accordo;

Tenuto conto di quanto innanzi riportato si propone, pertanto, alla Giunta regionale di:
- recepire l'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 4 Settembre 2014 ad oggetto "*Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa e seguito della sentenza della Corte*
- precisare che gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute nel predetto accordo si dovranno applicare a tutti i Centri di PMA della Regione Puglia autorizzati all'esercizio ed iscritti al registro nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita di cui all'art. 11 della Legge n. 40/2004.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P., dal Dirigente dell'Ufficio n. 3-PAOS, dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente ad interim del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate

- di recepire l'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 4 Settembre 2014 ad oggetto "*Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa e seguito della sentenza della Corte*

- di stabilire che gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute nel predetto accordo si dovranno applicare a tutti i Centri di PMA della Regione Puglia autorizzati all'esercizio ed iscritti al registro nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita di cui all'art. 11 della Legge n. 40/2004;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, alle Aziende Sanitarie Locali ed ai Centri di PMA di I, II e III livello autorizzati all'esercizio, pubblici e privati presenti nel territorio regionale;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94 e l'inserimento nei siti internet della Regione Puglia e dell'A.Re.S.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

R E G I O N E P U G L I A

ALLEGATO A

Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa e seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.162/2014

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Il Presidente

Prot. n. 3998/C7SAN

Comunicazione trasmessa solo via fax
sostituisce l'originale
ai sensi dell'art.6, comma 2, della L. 412/1991

Roma, 04 settembre 2014

F A X

Ai Signori Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome

e p.c. Ai Signori Assessori alla Sanità
Ai Signori Referenti della Conferenza

LORO SEDI

Caro Presidente,

con riferimento alle problematiche connesse alla fecondazione di tipo eterologo emerse a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riunitasi in data odierna ha approvato un documento contenente indirizzi operativi ed indicazioni omogenee per le Regioni e le Province autonome, al fine di rendere immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente garantito su tutto il territorio nazionale.

Nel merito, al fine di rendere uniforme a livello nazionale l'accesso alle procedure eterologhe, Ti chiedo di voler recepire con delibera di Giunta regionale o con specifico provvedimento regionale il documento della Conferenza che Ti trasmetto in allegato.

Nel ringraziarTi dell'attenzione, invio i miei migliori saluti.

Sergio Chiamparino

All.to: c.s.

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME – VIA PARIGI, 11 – 00185 ROMA
TEL. 06/4888291 r.a. – FAX 06/4881658 - internet http://www.regioni.it – e-mail: conferenza@regioni.it

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/109/CR02/C7SAN

DOCUMENTO SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA FECONDAZIONE ETEROLOGA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE NR. 162/2014

PREMESSA

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunita in seduta straordinaria in data odierna, ha esaminato il testo del documento elaborato dalla Commissione Salute a seguito del lavoro istruttorio condotto dallo specifico gruppo tecnico scientifico di esperti sulla Procreazione Medicalmente Assistita (di seguito PMA).

Preliminarmente le Regioni e PP.AA. sottolineano che hanno preso atto della sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, depositata il 10 giugno 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa contenuto nell'articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che ha innescato riflessioni e ipotesi normative in merito all'applicazione di questa metodica sia a livello ministeriale, che regionale e di società scientifiche.

Considerato che il Governo ha ritenuto di non intervenire con un proprio provvedimento normativo in una materia così delicata per le sue implicazioni etiche lasciando tale competenza al Parlamento, le Regioni e PP.AA. hanno condiviso la responsabilità di fornire indirizzi operativi ed indicazioni cliniche omogenee al fine di rendere immediatamente esigibile un diritto costituzionalmente garantito su tutto il territorio nazionale, dimostrando capacità di *governance* nazionale.

È stato pertanto concordato di definire, in attesa che il Parlamento legiferi in materia, un accordo interregionale che verrà recepito dalle singole Regioni e PP.AA., il quale avrà valenza transitoria, ma che permetterà comunque alle coppie che ne faranno richiesta di poter accedere alla fecondazione eterologa.

Gli indirizzi operativi e le indicazioni cliniche contenute nel presente documento si dovranno applicare alle strutture pubbliche, a quelle accreditate nonché a quelle private non accreditate.

Le Regioni e le PP.AA. considerano che omologa ed eterologa, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, risultano entrambe modalità di PMA riconosciute LEA, anche sulla scorta del parere favorevole espresso in sede di Conferenza Stato – Regioni del 29 aprile 2004 sul riparto delle risorse destinate a favorire l'accesso alle tecniche di PMA, previsto dall'art. 18 della Legge 40/2004.

Ai fini del riconoscimento economico, le Regioni e le PP.AA. evidenziano la necessità di inserire nel DPCM di adeguamento dei LEA, così come definito nel Patto per la Salute 2014-2016, la PMA omologa ed eterologa.

PRESO ATTO della nota dell'8 Agosto 2014 del Ministro della Salute ai Capigruppo Parlamentari con la quale il Ministro sottolinea i cardini principali, che sono condivisi dalle Regioni, sui quali dovrebbe basarsi la organizzazione delle procedura di PMA da donazione, che sono:

- Il recepimento di parte della direttiva 2006/17/CE;
- L'istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità donatore-nato;
- La regola della gratuità e volontarietà della donazione di cellule riproduttive;
- Il principio di anonimato del donatore e la sua deroga esclusivamente per esigenze di salute del nato;
- L'introduzione di un limite massimo alle nascite da un medesimo donatore;
- L'introduzione di un limite minimo e massimo di età per i donatori;
- L'introduzione immediata della fecondazione eterologa nei LEA, con relativa copertura finanziaria.

CONSIDERATO che la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo richiede, rispetto a quella di tipo omologo, un'attività specifica consistente nella selezione dei donatori di gameti, secondo criteri di sicurezza e al fine di garantire la tutela della salute, la regolamentazione tecnica dovrebbe in particolar modo dettagliare:

- I criteri di selezione dei donatori e dei riceventi;
- La precisazione degli esami infettivologici e genetici da effettuare;
- Le regole sull'anonimato dei donatori;
- Il numero di donazioni che sarà possibile effettuare da parte di un donatore/donatrice;
- La tenuta della tracciabilità delle donazioni e degli eventi avversi;
- I criteri che i soggetti interessati dovranno seguire per l'esecuzione della metodica.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rendere omogeneo a livello nazionale l'accesso alle procedure eterologhe, ha concordato i seguenti indirizzi operativi per le Regioni e le Province Autonome, che saranno recepiti con delibera di giunta regionale o con specifico provvedimento regionale.

Sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, con i presenti indirizzi operativi si stabiliscono le disposizioni per consentire l'avvio delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, comprese quelle che

impiegano gameti maschili e femminili entrambi donati da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente, garantendo la sicurezza e la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti.

La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è atto volontario, altruista, gratuito, interessato solo al "bene della salute riproduttiva" di un'altra coppia. Non potrà esistere una retribuzione economica per i donatori/donatrici, né potrà essere richiesto alla ricevente contributo alcuno per i gameti ricevuti. Non si escludono forme di incentivazione alla donazione di cellule riproduttive in analogia con quanto previsto per donazione di altre cellule, organi o tessuti. Ai donatori con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono essere applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali e di trapianto di midollo. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati/autorizzati ai sensi della normativa europea vigente in materia. Si rinvia a quanto disposto dal Decreto Min. Salute del 10 ottobre 2012 attuativo dell'art 9 DLgs 191/07. Inoltre, il procedimento di selezione dei donatori e gli accertamenti di screening devono essere conformi al presente documento.

Centri autorizzati alla pratica della fecondazione eterologa

La normativa europea identifica i Centri di PMA come Istituti dei Tessuti e non individua ulteriori requisiti per i centri che pratichino PMA eterologa rispetto ai requisiti necessari alla pratica omologa, perciò solo i centri PMA, conformi alle normative regionali in materia di autorizzazione/accreditamento, risultano parimenti idonei ad effettuare procedure di PMA anche eterologa compresa la fase di selezione dei donatori/donatrici, il recupero e la crioconservazione dei gameti. I trattamenti clinici di fecondazione eterologa ed i corrispondenti risultati dovranno essere comunicati annualmente in forma aggregata (in attesa di appositi approfondimenti da parte del Garante della Privacy) al Registro Nazionale PMA, analogamente a quanto obbligatorio per i trattamenti omologhi.

Requisiti soggettivi delle coppie di pazienti che possono usufruire della donazione di gameti

La metodica di PMA eterologa è eseguibile unicamente qualora sia accertata e certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità. Possono far ricorso alla PMA di tipo eterologo coniugi o conviventi di sesso diverso, maggiorenni, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi (art 5, legge 40 /2004). Deve ritenersi applicabile anche per la PMA eterologa il limite di età indicato nella previsione contenuta nell'art. 4 L. 40/04 secondo la quale può ricorrere alla tecnica la donna "in età potenzialmente fertile" e comunque in buona salute per affrontare una gravidanza. su suggerimento delle Società Scientifiche, si sconsiglia comunque la pratica eterologa su donne di età >50 anni per l'alta incidenza di complicanze ostetriche. Per la donazione di gameti maschili è comunque rilevante allo stesso modo l'età della partner, con le stesse limitazioni.

Indicazioni cliniche alla fecondazione eterologa

Devono essere certificate dal medico del centro su certificato di accesso alle tecniche PMA e sono sottoelencate.

a) femminili: le indicazioni sono tutte le situazioni mediche o iatrogene di sterilità comprovata in cui la donna non possa disporre di propri ovociti validi:

- Donne con ipogonadismo ipergonadotropo;
- Donne in avanzata età riproduttiva ma comunque in età potenzialmente fertile;
- Donne con ridotta riserva ovarica dopo fallimento di fecondazione omologa;
- Donne che sanno di essere affette o portatrici di un significativo difetto genetico o che hanno una storia familiare di una condizione per la quale lo stato di portatore non può essere determinato;
- Donne con ovociti e/o embrioni di scarsa qualità o ripetuti tentativi di concepimento falliti tramite tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA);
- Donne con fattore iatrogeno di infertilità.

b) maschili: le indicazioni alla donazione sono tutte le situazioni mediche o iatrogene di sterilità comprovata che determinano l'indisponibilità di spermatozoi utilizzabili.

- Partner maschile con dimostrata infertilità da fattore maschile severo (cioè, azoospermia e oligoastenoteratozoospermia severa o mancata fertilizzazione dopo iniezione intracitoplasmatica di sperma [ICSI]).
- Partner maschile con disfunzione eiaculatoria incurabile.
- Uomini che sanno di essere affetti o portatori di un significativo difetto genetico o che hanno una storia familiare di una condizione per la quale lo stato di portatore non può essere determinato.
- Partner maschile con una infezione sessualmente trasmissibile che non può essere eliminata.
- Uomini con fattore iatrogeno di infertilità.
- La partner femminile è Rh-negativo e gravemente isoimmunizzata e il partner maschile è Rh-positivo.

Selezione dei donatori

La donazione di gameti è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 40 anni, e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 35 anni.

Donatori di gameti maschili

Sono candidabili i seguenti soggetti

1. quelli che in modo spontaneo e altruistico decidono di donare i propri gameti e non si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;

2. quelli che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;
3. quelli che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di donarli.

N.B. I gameti dei candidati donatori che rientrano nei punti 2 e 3 potranno essere utilizzati qualora gli stessi rientrino nei criteri generali di selezione dei donatori, inclusi i risultati delle indagini infettivo logiche, genetiche e psicologiche.

Selezione

- La selezione di un donatore dovrebbe essere effettuata da un team composto da endocrinologo/urologo con competenze andrologiche e biologo, con possibilità di consulenza da parte di un genetista ed uno psicologo, sotto la supervisione del Responsabile del Centro.
- I criteri principali nella scelta di un donatore sono il buono stato di salute e l'assenza di anomalie genetiche note all'interno della famiglia (questo deve essere definito attraverso una accurata anamnesi genetica anche mediante un questionario validato da genetisti). Il donatore deve essere in grado di fornire notizie circa lo stato di salute di entrambi i genitori biologici (non deve essere adottato, né concepito a sua volta da donatore di gameti, né figlio di padre/madre non noto);
- Il donatore deve essere in grado di intendere e di volere, in buone condizioni di salute psico-fisica e non presentare nell'anamnesi elementi che indirizzino verso malattie ereditarie e familiari.
- La valutazione dei donatori dovrebbe anche affrontare l'esistenza di potenziali motivi finanziari o emotivi che possono condizionare la donazione.
- La selezione dei donatori con fertilità provata è cosa auspicabile ma non obbligatoria.
- E' raccomandabile una valutazione e consulenza psicologica, per tutti i donatori di seme. La valutazione dovrebbe includere un colloquio clinico e, se necessario, test psicologici.
- Nessun proprietario, operatore, direttore del laboratorio o dipendente del centro che esegue l'inseminazione può essere utilizzato come donatore.
- Né il medico del paziente né l'esecutore dell'inseminazione può essere donatore del seme.
- Sono esclusi dalla donazione uomini che abbiano esposizione professionale ad alto rischio per tossicità riproduttiva (radiazioni o sostanze chimiche)
- Sono esclusi dalla possibilità di donare gameti i pazienti che abbiano effettuato e concluso trattamenti con chemioterapici o radioterapia da meno di due anni

Test e screening per controllo dei donatori

Test del seme

Si consiglia di analizzare più di un campione seminale (ciascuno dopo un'astinenza di 2 - 5 giorni) prima di procedere con una più approfondita valutazione del candidato donatore.

Il campione deve essere esaminato entro 1-2 ore dopo l'eiaculazione in un contenitore sterile. I criteri utilizzati per giudicare la normalità del campione possono variare tra i laboratori. Ci sono standard non uniformemente accettati, ma, in generale, possono essere applicati i criteri minimi per definire normale il campione di seme. Si dovrebbero utilizzare solo campioni seminali con valori al di sopra del 50% centile dei valori di riferimento del WHO (linee guida internazionali) per quanto riguarda concentrazione e motilità progressiva.

Test di crioconservazione/scongelamento: Il recupero dopo scongelamento deve fornire una percentuale di spermatozoi dotati di motilità rettilinea > 50% di quello del seme pre-crioconservazione.

Valutazione genetica

Devono essere eseguiti in tutti i donatori il cariotipo e il test per rilevare lo stato di portatore di fibrosi cistica ed eventualmente l'elettroforesi emoglobina per la ricerca delle emoglobine patologiche in base al risultato dell'emocromo (MCV ridotto). Eventuali approfondimenti genetici saranno considerati sulla base del risultato della valutazione genetica anamnestica.

Storia medica e valutazione clinica

I donatori devono essere sani e con anamnesi negativa per malattie ereditarie.

Deve essere raccolta accuratamente la storia personale e sessuale per escludere donatori ad alto rischio per HIV, malattie sessualmente trasmissibili, o altre infezioni trasmissibili attraverso la donazione di gameti. Il donatore deve essere sottoposta ad una accurata visita medica.

Analisi di laboratorio

Non esiste un metodo per garantire in maniera assoluta che nessun agente infettivo possa essere trasmesso con l'inseminazione con donazione di seme. Comunque le seguenti linee guida, combinate con un adeguata anamnesi e l'esclusione di soggetti ad alto rischio per HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili, possono significativamente ridurre tali rischi. Si richiede che vengano eseguiti i seguenti test, conformemente all'allegato II, punto 1.1 del Dlgs 16/2010, utilizzando metodi appropriati, allo scopo di determinare l'ammissibilità dei donatori. I risultati negativi devono essere documentati prima dell'uso di spermatozoi del donatore (I centri che utilizzano spermatozoi procurandoseli da una banca o da altro centro PMA, devono possedere la documentazione degli esami eseguiti)

- HBsAg o HBV-NAT, HBs Ab, HBcAb IgG e IgM ,
- Ab anti HCVAb o HCV-NAT

- HIV 1/2 ab (IV generazione) o HIV-NAT
- Ab anti-Citomegalovirus IgG, IgM
- TPHA-VDRL
- HTLV I e II (L'esame degli anticorpi HTLV va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta prevalenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree).

I campioni di sangue vanno prelevati al momento di ogni singola donazione, se eseguite a distanza superiore di 90 giorni.

Le donazioni di gameti sono messe in quarantena per almeno 180 giorni e successivamente occorre ripetere gli esami. In caso di conferma della negatività degli esami il campione potrà essere utilizzato. Fa eccezione il caso in cui il campione di sangue prelevato al momento della donazione venga sottoposto a test con tecnica di amplificazione nucleica (NAT) per HIV, HBV, e HCV, purchè eseguita il più possibile vicino alla donazione; in tal caso i gameti possono essere utilizzati senza attendere il periodo di quarantena. I risultati di queste indagini devono essere disponibili prima dell'utilizzo dei gameti.

Oltre agli esami sierologici i donatori di gameti maschili dovranno essere sottoposti a :

- Spermiocoltura, urinocoltura, ricerca di Neisseria Gonorrhoeae, Micoplasma Hominis, Ureaplasma Urealyticum, Chlamydia Trachomatis nel liquido seminale o nelle urine o nel tampone uretrale/urine primo mitto.
- Gruppo sanguigno e fattore Rh
- Analisi chimico-cliniche di base (emocromo, glicemia, creatinina, colesterolo totale, HDL, trigliceridi, transaminasi, G6PDH).

Gestione dei risultati di laboratorio

La positività ai test eseguiti dovrebbe essere verificata prima di notificarla al potenziale donatore. Se la positività venisse confermata, l'individuo dovrebbe essere indirizzato ad una appropriata consulenza e work up clinico.

Risultati falsi positivi per la sifilide ottenuti utilizzando saggi non treponemici e che si confermano negativi con saggi treponemici risultano idonei per la donazione.

È opportuno che il partner, in ogni coppia che richiede inseminazione con seme donato, sia sottoposto ad una valutazione clinica appropriata e a test infettivologici allo scopo di risolvere eventuali problemi medico/legali che potrebbero sorgere qualora il partner sieroconverta durante o dopo l'inseminazione.

Donatrici di gameti femminili

La donazione degli ovociti richiede stimolazione ovarica con monitoraggio e recupero degli ovociti. Comporta quindi, a differenza della donazione di gameti maschili, considerevoli disagio e rischi per la donatrice.

Sono candidabili i seguenti soggetti

1. Donne che in modo spontaneo e altruistico decidono di donare i propri gameti e non si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;
2. Donne che si stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione assistita a loro volta;
3. Donne che hanno congelato gameti in passato e non volendo utilizzarli decidono di donarli.

N.B. I gameti dei candidati donatori che rientrano nei punti 2 e 3 potranno essere utilizzati qualora gli stessi rientrino nei criteri generali di selezione dei donatori, inclusi i risultati delle indagini infettivo logiche, genetiche e psicologiche.

Selezione

È fortemente raccomandato per la donatrice degli ovociti e per il suo partner (se esistente) una valutazione e consulenza psicologica fornita da un professionista qualificato.

- La selezione di una donatrice dovrebbe essere effettuata da un team composto da ginecologo e biologo con possibilità di consulenza da parte di un genetista ed uno psicologo, sotto la supervisione del Responsabile del Centro.
- I criteri principali nella scelta di una donatrice sono il buono stato di salute e l'assenza di anomalie genetiche note all'interno della famiglia (questo deve essere definito attraverso una accurata anamnesi genetica anche mediante un questionario validato da genetisti). La donatrice deve essere in grado di fornire notizie circa lo stato di salute di entrambi i genitori biologici (non deve essere adottato, né concepito a sua volta da donatore di gameti, né figlio di padre/madre non noto);
- La donatrice deve essere in grado di intendere e di volere, in buone condizioni di salute psico-fisica e non presentare nell'anamnesi elementi che indirizzino verso malattie ereditarie e familiari.
- La valutazione delle donatrici dovrebbe anche affrontare l'esistenza di potenziali motivi finanziari o emotivi che possono obbligare alla donazione.
- Nessuna proprietaria, operatrice, direttrice del laboratorio o dipendente del centro dove si esegue lo screening per la donazione di ovociti può essere la donatrice degli ovociti.
- Né il medico del paziente né l'esecutore dell'inseminazione può essere donatore di ovociti.
- Sono escluse dalla donazione donne che abbiano esposizione professionale ad alto rischio per tossicità riproduttiva (radiazioni o sostanze chimiche)
- Sono escluse dalla possibilità di donare gameti le pazienti che abbiano effettuato e concluso trattamenti con chemioterapici o radioterapia da meno di due anni

Tests e screening per controllo delle donatrici di ovociti

Valutazione genetica

Devono essere eseguiti in tutte le donatrici il cariotipo e il test per rilevare lo stato di portatore di fibrosi cistica ed eventualmente l'elettroforesi emoglobina per la ricerca delle emoglobine patologiche in base al risultato dell'emocromo (MCV ridotto). Eventuali approfondimenti genetici saranno considerati sulla base del risultato della valutazione genetica anamnestica.

Storia medica e valutazione clinica

Le donatrici devono essere sane e con anamnesi negativa per malattie ereditarie. La potenziale donatrice dovrà presentare delle caratteristiche cliniche (ormonali ed ecografiche) compatibili con una donazione di ovociti adeguata, avere cicli mestruali regolari con assenza di patologia ovarica ed endocrinologica.

Deve essere raccolta accuratamente la storia personale e sessuale per escludere donatori ad alto rischio per HIV, malattie sessualmente trasmissibili, o altre infezioni trasmissibili attraverso la donazione di gameti. La donatrice deve essere sottoposta ad una accurata visita medica.

Analisi di laboratorio

Non esiste un metodo per garantire in maniera assoluta che nessun agente infettivo possa essere trasmesso attraverso la donazione di ovociti. Comunque le seguenti linee guida, combinate con un adeguata anamnesi e l'esclusione di soggetti ad alto rischio per HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili, possono significativamente ridurre tali rischi. Si richiede che vengano eseguiti i seguenti test, conformemente all'allegato II, punto 1.1 del Dlgs 16/2010, utilizzando metodi appropriati, allo scopo di determinare l'ammissibilità delle donatrici, e che i risultati negativi siano documentati prima dell'uso degli ovociti della donatrice. (I centri che utilizzano ovociti procurandoseli da altro centro PMA , devono possedere la documentazione degli esami eseguiti)

- HBsAg o HBV-NAT, HBs Ab, HBcAb IgG e IgM ,
- Ab anti HCVAb o HCV-NAT
- HIV 1/2 ab (IV generazione) o HIV-NAT
- Ab anti-Citomegalovirus IgG, IgM
- TPHA-VDRL
- HTLV I e II (L'esame degli anticorpi HTLV va effettuato su donatrici che vivono in aree ad alta prevalenza o ne sono originarie o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree).

I campioni di sangue vanno prelevati al momento di ogni singola donazione.

Quarantena degli ovociti: il congelamento degli ovociti non può essere eseguito in modo standardizzato; pertanto, la messa in quarantena degli ovociti non consente risultati di sopravvivenza e di gravidanza sovrapponibili all'utilizzo di ovociti freschi in modo

standardizzato. In caso di utilizzo di ovociti freschi va effettuato sempre uno screening con esami virologici in PCR Real Time (NAT per HIV, HBV, e HCV). Resta comunque necessario effettuare i test sierologici previsti.

Nel caso di ovociti crioconservati, le donazioni sono messe in quarantena per almeno 180 giorni e successivamente occorre ripetere gli esami. In caso di conferma della negatività degli esami il campione potrà essere utilizzato. I risultati di queste indagini devono essere disponibili prima dell'utilizzo dei gameti.

Oltre agli esami sierologici le donatrici di ovociti dovranno essere sottoposte ai seguenti esami:

- Gruppo sanguigno e fattore Rh
- Analisi chimico-cliniche di base (emocromo, glicemia, creatinina, colesterolo totale, HDL, trigliceridi, transaminasi, G6PDH).
- Tampone vaginale e cervicale con ricerca di Neisseria Gonorrhoeae, Micoplasma Hominis, Ureaplasma Urealyticum, Chlamydia Trachomatis.

Inoltre sono consigliabili un PAP-test o HPV-test ed un'ecografia mammaria eseguiti nell'ultimo anno.

Gestione dei risultati di laboratorio

La positività ai test eseguiti dovrebbe essere verificata prima di notificarla alla potenziale donatrice. Se la positività venisse confermata, l'individuo dovrebbe essere indirizzato ad una appropriata consulenza e work up clinico.

Risultati falsi positivi per la sifilide ottenuti utilizzando saggi non treponemici e che si confermano negativi con saggi treponemici risultano idonei per la donazione.

Scelta delle caratteristiche fenotipiche del donatore

Non è possibile per i pazienti scegliere particolari caratteristiche fenotipiche del donatore, al fine di evitare illegittime selezioni eugenetiche. In considerazione del fatto che la fecondazione eterologa si pone per la coppia come un progetto riproduttivo di genitorialità per mezzo dell'ottenimento di una gravidanza, il centro deve ragionevolmente assicurare la compatibilità delle principali caratteristiche fenotipiche del donatore con quelle della coppia ricevente.

Anonimato dei donatori e tutela della riservatezza

Ferma restando la regola di anonimato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e successive modificazioni, la donazione deve essere anonima (cioè non deve essere possibile per il donatore risalire alla coppia ricevente e viceversa). I dati clinici del donatore/donatrice potranno essere resi noti al personale sanitario solo in casi straordinari, dietro specifica richiesta e con procedure istituzionalizzate, per eventuali problemi medici della prole, ma in nessun caso alla coppia ricevente. L'accessibilità alla informazione sarà gestita informaticamente con il controllo di tracciabilità. I donatori/donatrici non hanno diritto di conoscere l'identità del soggetto nato per mezzo di queste tecniche e il nato non potrà conoscere l'identità del donatore/donatrice.

Eventuali modifiche introdotte alla disciplina dell'anonimato della donazione successivamente alla applicazione del presente documento dovranno comunque garantire l'anonimato ai donatori che hanno donato prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Le persone che partecipano a programmi di donazione dovrebbero essere certi che la loro riservatezza sarà rispettata.

Consenso informato per donatori/donatrici

È essenziale per il/la donatore/donatrice firmare un consenso informato, che dovrebbe includere un fermo diniego di non avere nessun conosciuto fattore di rischio per malattie sessualmente trasmissibili e malattie genetiche. È necessario che il/la donatore/donatrice riconosca nel consenso informato la sua responsabilità di notificare al programma di donazione eventuali cambiamenti nel suo stato di salute o di fattori di rischio. Il/la donatore/donatrice deve anche specificare se accetta che i suoi gameti vengano utilizzati anche a scopo di ricerca, se non più utilizzabili per ulteriori donazioni.

Ai fini della manifestazione del consenso informato, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e successive modificazioni, al donatore deve essere data comunicazione della possibilità di essere contattato nei casi e con le modalità descritte nel capitolo "Anonimato dei donatori e tutela della riservatezza" e deve darne apposito consenso.

Il consenso informato dovrà riportare che, sulla base dell'art. 9 comma 3 della Legge 40/2004, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Tutte le donatrici di ovociti devono essere informate esplicitamente dei rischi e degli effetti collaterali connessi con la stimolazione ovarica e recupero degli ovociti; questa consulenza deve essere documentata nel consenso medico informato.

I donatori devono essere liberi di revocare, in qualsiasi momento e senza alcuna spesa o pretesa economica, da parte del Centro di PMA che ha effettuato la raccolta e/o di quello che intendeva utilizzare i gameti, il consenso prestato per l'ulteriore impiego dei loro gameti.

Consenso informato della coppia che riceve la donazione

Oltre a tutte le informazioni previste per le analoghe tecniche di primo e secondo livello di PMA, per tutti gli aspetti sovrapponibili delle tecniche omologhe ed eterologhe, e per le implicazioni legali della esecuzione delle tecniche stesse in ordine al ritiro del consenso informato e al riconoscimento della maternità e paternità del nato, la coppia ricevente le cellule riproduttive deve essere compiutamente informata sulla circostanza che risulta impossibile diagnosticare e valutare tutte le patologie genetiche di cui risultassero eventualmente affetti il donatore/donatrice con ogni effetto consequenziale in relazione alla eventuale imputazione della responsabilità. La coppia deve essere a conoscenza che il rischio di malattie e anomalie congenite nella prole risulta sovrapponibile a quello della popolazione generale. Particolare attenzione andrà posta agli aspetti psicologici, etici e sociali.

Numero di donazioni

Le cellule riproduttive di un medesimo donatore non potranno determinare più di dieci nascite. Tale limite può essere derogato esclusivamente nei casi in cui una coppia, che abbia già avuto un figlio tramite procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, intenda sottoporsi nuovamente a tale pratica utilizzando le cellule riproduttive del medesimo donatore. Il Centro PMA che utilizza i gameti dei donatori/donatrici deve registrare i dati della gravidanza ottenuta (positività beta-HCG, gravidanza clinica in evoluzione), la successiva nascita, eventuali aborti ed eventuali malformazioni del neonato. Qualora la gravidanza non dovesse portare alla nascita di un feto vivo, la procedura non va considerata tra le dieci nascite consentite.

Tracciabilità ed eventi avversi

I centri PMA garantiscono la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dalla donazione all'eventuale nascita. Si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani.

I centri devono assicurare il mantenimento del livello più alto possibile di sicurezza nella manipolazione e nella conservazione dei gameti. La regolamentazione e le procedure di manipolazione e di conservazione dei gameti sono definite dalla normativa attualmente in vigore. Devono essere applicate nel laboratorio le appropriate procedure per il controllo di qualità.

I gameti devono essere raccolti presso il Centro che esegue la crioconservazione. Il centro PMA che pratica l'eterologa deve avere un archivio dedicato (cartaceo ed elettronico) dove verranno conservate le cartelle cliniche dei donatori e accessibile solo da personale sanitario autorizzato. Solo su motivata richiesta dell'Autorità Giudiziaria o dell'autorità di controllo (Regione/CNT), il Responsabile dell'Istituto di tessuti potrà fornire i dati utili per risalire al donatore. I records relativi a ciascun donatore (di screening e i risultati dei test) devono essere mantenuti per almeno 30 anni dall'utilizzo.

Nelle more della istituzione di un archivio centralizzato delle donazioni di gameti, che consenta di rilevare eventuali plurime donazioni dello stesso donatore in diverse sedi e di tenere sotto controllo il numero delle nascite ottenute, in modo che non superi quanto consentito, ed in attesa della normativa comunitaria prevista per il 2015 sulla codifica delle singole donazioni, in via transitoria è previsto che il donatore/donatrice deve mettere a disposizione di un solo centro i propri gameti e di tale prassi deve essere informato prima della donazione. Al fine di evitare che uno stesso donatore si rivolga a più banche, il donatore/donatrice deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver effettuato donazioni in altri centri. Sarà quindi compito del Centro stesso registrare le gravidanze ottenute con gameti del donatore in modo che non superino il numero consentito.

L'esito clinico di ogni ciclo di inseminazione deve essere registrato così come la segnalazione di qualsiasi evento avverso comprese le malattie ereditarie identificate in fase pre-natale o post-natale. Nel caso in cui una malattia ereditaria precedentemente non identificata si diagnostichi in un bambino nato da donazione anonima, il donatore e il ricevente dovrebbero essere testati e ulteriori campioni del donatore non dovrebbero essere

donati. Se il donatore è risultato essere il portatore della malattia ereditaria, tutti i destinatari dei gameti donati devono essere messi al corrente. Devono essere conservati records dei donatori come fonte di dati medici per qualsiasi nato (obbligo di comunicazione al CNT e al Registro PMA di evento avverso).

Fattibilità e aspetti finanziari della fecondazione omologa ed eterologa

La Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha sottolineato l'urgente necessità dell'inserimento nei LEA delle tecniche di PMA omologa e di quella eterologa.

Inoltre, ha ritenuto necessario che per la PMA eterologa le strutture pubbliche e quelle accreditate siano pronte ad effettuare queste metodiche, attraverso una quantificazione economica omogenea tra le Regioni e Province Autonome mediante il riconoscimento delle prestazioni delle attività svolte da parte del SSN.

Per quanto riguarda i cicli di omologa, si propongono dei criteri di accesso a carico del SSN, che comprendono l'età della donna (fino al compimento del 43 anno) ed il numero di cicli che possono essere effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche (massimo 3), e propone gli stessi criteri d'accesso anche per la PMA eterologa.

Molte Regioni hanno già recepito queste indicazioni nelle rispettive autonomie.

Per una puntuale analisi dei costi della PMA eterologa da utilizzare anche in questa fase transitoria, così come è stato per le tecniche di PMA omologa, è stato condiviso di coinvolgere in tempi ristretti esperti della materia per analizzare nel complesso tutti gli aspetti.

La possibilità di inserire anche la PMA eterologa nei LEA dovrebbe considerare i seguenti passaggi:

1. Valutazioni cliniche dei donatori
2. Indagini di screening per la selezione dei donatori
3. Test del seme e crioconservazione dei gameti
4. Eventuale rimborso per giornate di lavoro perdute dei/delle donatori/donatrici
5. Indagini cliniche e di screening nei riceventi e nei loro partner
6. Impiego farmacologico per l'induzione dell'ovulazione
7. Preparazione al transfer per la donna ricevente
8. Monitoraggio ecografico dell'ovulazione e prelievo degli ovociti.

La valutazione economica delle tecniche di fecondazione eterologa da questa fase in poi si identifica con le tecniche di PMA omologhe.

Roma, 4 settembre 2014

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza